



## PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

### DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 598 DEL 17/05/2021

**OGGETTO:** ISTANZA EX ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/06 SMI – PAUR- (PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE) PER “IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI” DENOMINATO “RV (RECUPERO E VALORIZZAZIONE)” (CODICE IPPC 5.3.B.2-5.3.B.4.) UBICATO NEL COMUNE DI TARANTO ALLA VIA ARIOSTO, 2” - PROPONENTE: IRIGOM SRL

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Società IRIGOM a r.l. –Industria Riciclaggio Gomma- con sede Legale e Amministrativa in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700, C.F. e P.IVA:01808530743, con nota prot. n. 67/2020/ad del 24.02.2020, acquisita al prot. prov.le n. 6707/2020 del 26.02.2020, presentava alla Provincia di Taranto istanza ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 smi (PAUR), comprendente la VIA e l'AIA, per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, ubicato nel Comune di Taranto alla Via Ariosto, 2 nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione “Piccole e Medie imprese strada per Statte” del Consorzio ASI di Taranto.

#### Descrizione dell'intervento

L'area di intervento progettuale avente una superficie catastale di circa 4.50 ha è situata nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione “Piccole e Medie imprese strada per Statte” del Consorzio ASI di Taranto.

Nella documentazione in atti è riportato che la zona su cui ricade l'intervento è posta al Foglio di Mappa 202, Particelle 143 – 148 – 740 – 741 del Comune di Taranto.

La società propone di installare, in un capannone esistente, un impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi che consentirà di eseguire una selezione spinta dei materiali per il loro successivo avvio al recupero finale presso altri impianti terzi ovvero la produzione di materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste – in seguito: EoW).

Il ciclo produttivo sarà sinteticamente strutturato nelle seguenti macro-fasi:

- selezione e cernita di rifiuti derivanti da raccolta differenziata;
- selezione e cernita di rifiuti provenienti da micro-raccolta e macro-raccolta;
- produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C);

U

Provincia di Taranto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0016665/2021 del 17/05/2021

Firmatario: Stefano Semeraro

- produzione di granulo in plastica da commercializzare.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al “Documento tecnico”, allegato alla presente determinazione.

### **Inquadramento vincolistico/territoriale**

In merito, si richiama che:

- dalla consultazione della documentazione in atti è risultato che il sito scelto per la realizzazione dell'impianto di che trattasi non ricade in zone di protezione speciale, siti di importanza comunitaria, zone IBA. L'impianto dista circa 1.800 m dal limite occidentale del SIC IT9130004 “Mar Piccolo” ;
- sul sito oggetto di intervento non insistono aree protette di cui alla L. 394/1991. Il sito dista circa 750 dal limite meridionale del Parco Naturale Regionale “Mar Piccolo”;
- dalla consultazione del PPTR della Regione Puglia, disponibile sul portale “Sit Puglia”, è emerso che il sito interessato dall'intervento ricade parte in “boschi”, parte in “area di rispetto boschi”, tuttavia dal medesimo portale Puglia è riportato che le particelle catastali interessate rientrano nei c.d. “territori esclusi”, di cui all'art. 142 comma 2 del D.lgs 42/2004. Infatti l'area è stata recentemente esclusa dalle tutele, ai sensi del predetto art. 142, c. 2, del D.Lgs. 42/2004, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 107/2019 del 06/06/2019 (*Preso d'atto delle determinazioni conclusive del tavolo tecnico, tra Comune di Taranto, Ministero (MIBAC) e Regione Puglia sulla precisa delimitazione dei territori esclusi ai sensi dell'art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR che risultano avere i requisiti di cui all'art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004*);
- il sito rientra in area SIN, per il quale il MATTM (oggi MITE) ha rilasciato provvedimento di restituzione agli usi legittimi, giusta nota prot. 20740/TRI/VII del 13.07.2012.

### **Procedimento istruttorio**

Si riporta di seguito l'iter istruttorio condotto dal precedente funzionario istruttore, anche sulla scorta della nota prot.prov.le 0011632/2021 del 11/04/2021.

Con nota prot. 67/2020/ad del 24.02.2020, acquisita al prot. prov.le n. 6707/2020 del 26.02.2020, la Società Irigom Srl presentava istanza per il rilascio del PAUR in oggetto, allegando documentazione tecnico-amministrativa.

Con nota prot. prov.le 22146 del 30.07.2020, questo ufficio avviava la fase di verifica di adeguatezza e completezza della documentazione presentata dall'istante, di cui all'art. 27bis comma 3 del D.lgs 152/06 e smi.

Nel frattempo, taluni degli enti coinvolti manifestavano le proprie osservazioni: l'AQP che con nota prot. 50398 del 05.08.2020, acquisita al prot.prov.le 22700 del 05.08.2020 esprimeva, fra l'altro, “nulla-osta” all'intervento di che trattasi, ed anche l'ARPA Puglia che, con nota acquisita al prot.prov.le 24132 del 31.08.2020, formulava richiesta di integrazioni anche sul Piano di Monitoraggio e controllo (PMC).

Pure i Vigili del Fuoco con nota prot. 10102 del 19.08.2020, acquisita al prot. prov.le 0023537/2020 del 19/08/2020, inviata anche alla società, domandavano chiarimenti.

Con successiva nota prot. prov.le n. 24687 del 03.09.2020, l'ufficio precedente forniva le proprie osservazioni circa la documentazione presentata dalla società, evidenziando –tra l'altro –la circostanza che : *“L'intervento di cui trattasi, per il quale è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, è di rilevante trasformazione ai sensi di quanto previsto all'art. 89 delle NTA del PPTR e, pertanto, è assoggettato all'accertamento di compatibilità paesaggistica. Pertanto il proponente dovrà attivare la relativa procedura presso gli uffici regionali competenti. A tal proposito, in relazione a quanto previsto dall' art. 89 delle NTA, con la presente comunicazione viene coinvolta nel procedimento anche la Regione Puglia, Servizio tutela e valorizzazione del paesaggio, per le successive valutazioni e provvedimenti di competenza”*.

Con la medesima nota l'ufficio trasmetteva alla società Irigom, le predette osservazioni alla documentazione presentata da parte dell'Arpa Puglia, il nulla osta dell'AQP (prot. 50398 del 05.08.2020), ed invitava la Società, entro i successivi 30 giorni, a trasmettere la documentazione e le informazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 27bis, comma 3, del D.Lgs n.152/2006.

Con PEC acquisita al prot. prov.le 0024957/2020 del 07/09/2020 la società, in relazione alla predetta nota dei VV.FF., comunicava che: *“In riferimento al procedimento di cui all’oggetto e alla Nota PEC di cui al Reg. Uff. 0010102 del 19/08/2020 ricevuta in pari data, siamo a comunicare che con Nota PEC di cui al Reg. Uff. 0010795 del 02/09/2020, che si allega alla presente, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto ha comunicato alla scrivente società e al SUAP di Taranto che in data 25/08/2020 ha avviato il procedimento di valutazione del progetto ex art. 3, c.1, del D.P.R. 151/2011 ...”*.

Con nota prot. 139/2020/ad del 02.10.2020, acquisita al prot.prov.le 0028475/2020 del 05/10/2020, la società trasmetteva le integrazioni documentali in esito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione, ivi compresi:

- i) istanza di valutazione di incidenza, poiché il progetto rientra nel buffer di 2.000 m del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT9130004 “Mar Piccolo” pertanto, in virtù del PRGRS: *“È necessario attivare la valutazione di incidenza nel caso in cui l’intervento ricada in area buffer di un sito SIC, ZPS, o ZSC ed acquisire il parere favorevole dall’Ente di gestione dell’area naturale protetta interessata dall’area buffer.”*;
- ii) rev.1 del PMC, come richiesto da ARPA Puglia.

Successivamente, l'ufficio urbanistica del Comune di Taranto con nota prot. 112088 del 22.10.2020, acquisita tramite SUAP al prot.prov.le 30844 del 22.10.2020, formulava richiesta di chiarimenti e integrazioni rispetto al procedimento in oggetto.

Con nota del 27 Ottobre 2020, prot. n. 31384, l'ufficio convocava, per il giorno 25 Novembre 2020, apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 27-bis del D. lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 14/ter della L.241/90 s.m.i., ai fini della disamina dell'istanza in oggetto e, in particolare, al fine dell'assunzione di determinazioni in merito al richiesto giudizio di compatibilità ambientale (art.23 D.Lgs n.152/2006) e alle autorizzazioni, pareri e/o atti di assenso comunque denominati.

Con nota prot. prov.le 31665 del 29.10.2020, perveniva per il tramite del SUAP, giusta nota prot. REP\_PROV\_TA/TA-SUPRO/0103091 del 28.10.2020, la documentazione presentata dalla società in merito agli aspetti antincendio, di competenza dei VV.FF.

Con nota acquisita al prot.prov.le n. 32987/2020 del 09.11.2020, la Regione Puglia-Sezione Urbanistica comunicava la propria incompetenza nell'ambito del procedimento di che trattasi.

Con nota acquisita al prot.prov.le n. 0033776/2020 del 16/11/2020, la Regione-Puglia-Sezione Paesaggio comunicava che erano necessarie ulteriori integrazioni, rispetto a quanto prodotto dalla società.

Con nota prot. 0015693 del 18.11.2020, acquisita al prot.prov.le n.0034281/2020 del 18/11/2020, i VV.FF. trasmettevano il parere di conformità antincendio.

Con nota prot. 1482 del 23.11.2020 acquisita al prot.prov.le 34678/2020 del 23.11.2020, il Consorzio ASI-Taranto comunicava le proprie prescrizioni (inserite nel “documento tecnico”, allegato alla presente determinazione).

Con nota prot. 125534 del 23.11.2020, acquisita a mezzo SUAP al prot. prov..le n. 34862/2020 del 24.11.2020, giusta nota prot. REP\_PROV\_TA/TA-SUPRO/0113006 del 24.11.2020, il Comune di Taranto-Direzione urbanistica, preso atto, fra l'altro, della rinuncia da parte della società alla realizzazione di alcune volumetrie prevista nel progetto iniziale ed al termine di un'attenta disamina sulla documentazione integrativa presentata, esprimeva parere favorevole dal punto di vista urbanistico edilizio.

La Conferenza dei servizi si teneva regolarmente alla data stabilita, si riporta di seguito lo stralcio del verbale consolidato: “...

*Il Responsabile del Procedimento evidenzia, altresì, che il presente procedimento è stato attivato con ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla norma, atteso che la Provincia di Taranto, con*

nota prot. 4976 del 13.02.2020, ha ritenuto la propria incompetenza sui procedimenti di PAUR (nota prot. 4976 del 13.02.2020), posizione non condivisa, di contro, dalla Regione Puglia (ved. nota prot. 1559 del 24.02.2020). Sulla piena legittimità della competenza della Provincia è intervenuta, poi, la sentenza n.408/2020 – notificata in data 15.07.2020 alla Provincia di Taranto – con la quale il TAR Puglia Lecce Sez Seconda, a valle del ricorso avverso il silenzio della Provincia in un procedimento analogo – ha sancito la piena competenza della Provincia in materia di PAUR ex art. 27-bis del TUA.

Il Responsabile del Procedimento, nonché presidente della conferenza, rammenta che, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, qualora le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso non siano resi entro il termine massimo per la conclusione della Conferenza, i pareri non espressi si intenderanno resi in senso favorevole. Ciò vale anche, secondo quanto stabilito dalla norma, per le determinazioni in materia di prevenzione degli incendi, nonché per le determinazioni delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela ambientale, sanitaria o paesaggistica.

...omissis...

Il presidente evidenzia, altresì, che nulla è pervenuto dalla Regione Puglia, Autorità Competente in materia di AIA per il procedimento di cui trattasi. Inoltre, rappresenta che per quanto attiene gli aspetti legati alla Valutazione di Incidenza Ambientale sarà interessato il l'Ufficio Provinciale competente.

In merito alla VIN.CA, rappresenta altresì che l'intervento non ricade in Siti di interesse comunitario (SIC) e/o in Zone di Protezione speciale (ZPS), mentre ricade in area buffer di 2000 metri e, precisamente, a circa 1800 metri dal limite occidentale del Sito SIC IT9130004 "Mar Piccolo" e, pertanto, ai sensi del PRGRS della Regione Puglia, è necessario attivare (come ha peraltro già fatto il proponente) la Valutazione di Incidenza Ambientale nel caso di buffer di un sito SIC, ZPS o ZCS ed acquisire il parere favorevole dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta interessata dall'area buffer (nella fattispecie Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo").

Il Presidente invita i rappresentanti degli enti ad esprimere le valutazioni in merito all'istanza presentata dalla Irigom Srl.

Prende la parola l'ing. ...omissis... della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio – il quale evidenzia che, benché sia stata trasmessa l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori, manca una specifica relazione paesaggistica prevista dall'art.92 delle NTA del PPTR. Peraltro, tale precisazione è stata già oggetto di specifica nota del Settore Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 8422 del 13/11/2020 inviata alla Provincia di Taranto. Pertanto, al fine dei provvedimenti di competenza, l'Ufficio regionale resta in attesa delle integrazioni richieste.

Successivamente prende la parola l'ing. ...omissis... del Consorzio ASI, il quale evidenzia che la verifica degli standard urbanistici non ha evidenziato nessuna criticità, mentre per quanto attiene la tematica degli scarichi delle acque meteoriche, così come meglio argomentato nella su citata nota prot. 1482 del 23.11.2020, il proponente dovrà formulare esplicita istanza per l'autorizzazione allo scarico al Consorzio ASI (che formulerà le relative prescrizioni). Inoltre, per quanto attiene alla gestione del troppo pieno, l'ing. ...omissis... chiede di prevedere una filtrazione meccanica a valle del troppo pieno in riferimento allo scarico S1, al fine di ulteriormente prevenire l'invio di particelle solide nel canale di scarico.

L'azienda, in merito, aderiva a tali prescrizioni, impegnandosi a produrre eventuali atti integrativi ed esplicativi in tal senso.

Per quanto attiene la tematica dello scarico delle acque di prima pioggia in canale ASI, prende la parola l'ing. ...omissis... di Arpa Puglia, evidenziando la circostanza che lo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura bianca non è previsto nel Regolamento Regionale n.26/2013. Nel corso

*del confronto, inoltre, così come confermato dall'ing. ...omissis..., è emersa la circostanza che il canale ASI interessato rappresenta una fognatura bianca e, pertanto, l'ing. ...omissis... rappresentava - in riferimento al Regolamento Regionale n.26/2013 - che non è possibile scaricare dette acque in tale condotta, atteso che i recapiti consentiti dal regolamento – per quanto attiene le acque di prima pioggia derivanti da attività ex art. 8 R.R. 26/2013- sono puntualmente indicati nell'art.11 del medesimo Regolamento Regionale.*

*In merito, sia il proponente che l'ing. ...omissis... del Consorzio ASI ritenevano la circostanza meritevole di approfondimento. In tal senso, la Provincia di Taranto si riservava i relativi approfondimenti per gli aspetti relativi alla compatibilità ambientale, demandando ulteriori valutazioni alla Regione Puglia in qualità di Autorità Competente AIA e nel cui provvedimento confluiranno le relative autorizzazioni agli scarichi.*

*Successivamente, l'ing. ...omissis... dava lettura del parere di Arpa Puglia pervenuto in data odierna; in accordo con Arpa, si dava lettura principalmente dei paragrafi 1, 3,4 e 5 del parere prot. 82262 del 25.11.2020, dove vengono approfondite le seguenti tematiche:*

- Piano di riutilizzo terre e rocce da scavo (par.1);*
- coerenza del progetto con alcuni strumenti di pianificazione comunali e/o regionali (par.3);*
- impatto sul clima (par.4);*
- verifica della necessità di attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (par.5).*

*Arpa Puglia, per quanto riguarda gli altri aspetti rappresentati nel parere trasmesso, demandava integralmente a quanto ivi riportato, invitando il proponente ad un puntuale riscontro.*

*Il proponente si impegnavo a riscontrare in maniera puntuale alle osservazioni di Arpa.*

*Successivamente, oltre agli aspetti localizzativi e di coerenza con gli strumenti di pianificazione, il confronto tra Arpa Puglia e il proponente interessava argomenti relativi la cessazione della qualifica di rifiuto. In tal senso Arpa Puglia, così come peraltro riportato nella nota parere, invitava il proponente ad un riscontro più dettagliato in ordine alla tematica End of Waste, in riferimento soprattutto ai rifiuti plastici, atteso che per tali rifiuti non vi è attualmente una disciplina specifica e, quindi, Arpa dovrà necessariamente fare riferimento alle linee guida SNPA 28/2020 sia in fase di istruttoria che in relazione alle successive fasi di controllo.*

*Il proponente Irigom Srl, preliminarmente evidenziava che per la realizzazione degli investimenti oggetto di istanza PAUR, quale unica azienda del territorio ammessa ai benefici (previsti dalla Legge n. 181/1989, NdR), ha sottoscritto un contratto con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), registrato a Roma 5 il 18.11.2020 al N.1883, il quale prevede l'obbligo da parte della Beneficiaria di conseguire entro il 5 febbraio 2021 il provvedimento autorizzativo di cui all'oggetto, pena l'esclusione al godimento del finanziamento accordato.*

*Inoltre, i rappresentanti della Irigom si impegnavano a fornire un riscontro quanto più dettagliato possibile in ordine agli aspetti "end of Waste", evidenziando, comunque, la difficoltà nel circostanziare determinate informazioni in maniera dettagliata, spesso legate ad aspetti gestionali e alla variabilità del mercato e, quindi, di difficile previsione ..."*

*Il verbale unitamente al summenzionato parere di ARPA Puglia, prot. 82262 del 25.11.2020, veniva inviato, con nota prot.prov.le 35252/2020 del 27.11.2020 dall'ufficio procedente alla società ed agli enti componenti la Conferenza dei Servizi. Nella suddetta nota si specificava che decorsi 5 giorni dal ricevimento della stessa senza che vi fossero state osservazioni, il verbale si intendeva consolidato e confermato.*

Con PEC prot.prov.le 35674/2020 del 02.12.2020, la società formulava osservazioni al verbale inviato dalla Provincia, rappresentando che alcune dichiarazioni rese in merito all'ammissione della società ai benefici di cui alla L.181/1989, non erano state inserite a verbale.

La Provincia prendeva atto di ciò e con nota prot. prov.le 35970/2020 del 03.12.2020 trasmetteva alla società ed agli enti componenti la CdS la versione del verbale aggiornata con le suddette osservazioni della società, rappresentando nuovamente che decorsi 5 giorni dal ricevimento dello stesso senza che vi fossero state osservazioni lo stesso si intendeva consolidato e confermato.

Non pervenivano ulteriori osservazioni e, quindi, con nota prot.prov.le 36823/2020 del 11.12.2020, l'ufficio trasmetteva nuovamente il verbale, comprensivo delle note in esso richiamate.

Con nota prot. 164/2020/ad dell' 11.12.2020, acquisita al prot.prov.le n. 0037123/2020 del 14/12/2020, la società inviava integrazioni rispetto a quanto emerso nella prima riunione di Conferenza dei Servizi, dichiarando, fra l'altro, di rinunciare nel proposto impianto alla gestione dei rifiuti di origine urbana, e, pertanto, rappresentava la non applicabilità dei criteri escludenti previsti dal PRGRU. Rimanevano applicabili i criteri localizzativi di cui al PRGRS.

Con nota prot. 87128 del 15.12.2010, acquisita al prot.prov.le 37219 del 15.12.2020, l'ARPA Puglia trasmetteva la nota prot. 86993 del 14.12.2020, contenente le osservazioni dell'Agenzia ai documenti "*studio meteo diffusionale, calcolo previsionale di diffusione degli inquinanti emessi*", prodotti dalla società, tanto ad integrazione del proprio precedente parere, prot. 82262 del 25.11.2020.

Con nota prot.prov.le 37641/2020 del 18.12.2020, perveniva la nota di chiarimento della Regione Puglia-Servizio AIA/RIR con cui evidenziava la competenza della Provincia in merito all'AIA, e non –come inizialmente valutato dal proponente- della Regione Puglia.

Con nota prot.prov.le 996 del 13.01.2021, l'ufficio precedente convocava la seconda riunione di conferenza dei servizi ai sensi dell'art 27-bis del D. lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 14/ter della L.241/90 s.m.i., per il 26.01.2021 al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo, in merito al richiesto giudizio di compatibilità ambientale (art.23 D.Lgs n.152/2006) e alle autorizzazioni, pareri e/o atti di assenso comunque denominati. La nota di convocazione chiedeva parere al Comune di Taranto anche nella sua qualità di Ente di gestione del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo", e dava atto che l'ufficio VINCA provinciale sarebbe stato coinvolto al fine di rendere parere in merito all'istanza di VINCA proposta dalla società.

Con nota prot.16/2021/ad del 21.01.2021, acquisita per conoscenza dalla Provincia di Taranto al prot.prov.le 0002040/2021 del 21/01/2021, la società trasmetteva istanza di autorizzazione all'AQP.

Con nota prot. 18/2021/ad del 21.01.2021, acquisita dalla Provincia di Taranto al prot.prov.le 0002109/2021 del 21/01/2021, la società trasmetteva riscontro al parere ARPA prot. 86993 del 14/12/2020.

Nel frattempo anche il Comitato tecnico Provinciale (CT) si esprimeva in merito alla proposta progettuale della società, *giusta* verbale n. 47 del 14.01.2021, i cui contenuti venivano resi noti alla parte con nota prot.prov.le 2138 del 22.01.2021 e che di seguito si riportano:

*"... Sulla base di quanto precede si esprime PARERE SOSPESO in attesa delle seguenti integrazioni:*

- 1. Chiarimenti su come si svolgerà l'attività eseguita in impianto relativamente ai rifiuti CER 19 05 01.*
- 2. Dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia prendendo a riferimento il corretto tempo di corrivazione (< 1 ora) e assumendo pari ad 1 il coefficiente di afflusso.*
- 3. Chiarimenti sul fatto che i reflui assimilabili a scarichi civili, insieme a quelli (conformi alla Tab. 3) in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di lavaggio degli automezzi, verranno immesse nella fognatura nera gestita da AQP, mentre l'AQP, con nota n. 005028 allibrata al protocollo in*

*ingresso della Provincia di Taranto al n. 22700/2200 del 05/08/2020, afferma che le opere idriche e fognanti a servizio dell'Impianto non sono di propria competenza.*

*4. Integrazione dello SIA con l'analisi, la valutazione ed il confronto degli impatti ambientali delle possibili soluzioni alternative, compresa l'alternativa zero.*

*5. Valutazione degli impatti cumulativi dovuti ad altri insediamenti esistenti e/o approvati, con particolare riferimento alle criticità ambientali esistenti nell'area in esame, così come esplicitamente previsto dal citato punto E, comma 5, All. 7.*

*6. Dettagli sulle tecniche adottate per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri.*

*7. Elaborazione di una Relazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente...".*

Con nota prot. 0000947 del 22.01.2021, acquisita al prot.prov.le 0002135/2021 del 22/01/2021, i VV.FF. confermavano il proprio parere a suo tempo reso.

Con nota prot. 23/2020/ad del 25.01.2021, acquisita al prot.prov.le 2531 del 26.01.2021, la società trasmetteva riscontro alle osservazioni del CT di cui alla seduta del 14.01.2021.

Con nota prot. 5254 del 25.01.2021, acquisita al prot.prov.le 2510 del 25.01.2021, ARPA chiedeva un rinvio della Cds atteso che non vi erano stati i tempi necessari per valutare la documentazione trasmessa dal proponente.

La riunione di Cds si svolgeva comunque nella data fissata (26.01.2021) in modalità videoconferenza. Si riporta di seguito lo stralcio del verbale: "...

*il Responsabile del Procedimento evidenzia che:*

*– Arpa Puglia, con nota prot.5254 del 25.01.2021, ha chiesto alla scrivente A.C. "il rinvio della riunione di CdS in quanto sono mancati i tempi necessari per la valutazione del riscontro, fornito dal proponente solo in data 21/01/2021 con nota prot.18/2021/ad, acquisita a prot. ARPA n.4435 del 22/01/2021, al parere trasmesso dall'Agenzia con nota prot. 87128 del 15/12/2020 ad integrazione, come anticipato in sede di conferenza di servizi del 25/11/2020, del parere reso con nota prot.82262 del 25/11/2020. Tanto si rappresenta al fine di consentire a questa Agenzia di esprimere compiutamente il parere di competenza";*

*- Ciononostante, i rappresentanti di Arpa Puglia, nel garantire la trasmissione a breve del parere di competenza, anticipavano alcuni contenuti dello stesso al fine di consentire al proponente di poter già approntare i dovuti approfondimenti.*

*– Irigom Srl ha presentato la documentazione integrativa, richiesta dal Comitato Tecnico Provinciale, solo in data odierna (prot. 23/2020/ad del 25 gennaio 2021 – prot provincia n.2531 del 26.01.2021);*

*– Il Comune di Taranto, con nota acquisita al prot. 2565 del 26.01.2021, ha evidenziato criticità puntualmente elencate che meritano il dovuto approfondimento;*

*– ai sensi dell'art.27-bis comma 7 del TUA (nella formulazione relativa al procedimento de quo, la cui istanza è stata formulata prima del 15 ottobre 2020) il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori (avvenuta con la nota prot. 31384 del 27.10.2020).*

*Tutto ciò premesso, al fine della conclusione dei lavori della conferenza di servizi e per addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo, si concorda con gli odierni partecipanti per il rinvio della conferenza e si aggiornano i lavori della stessa a venerdì 5 Febbraio 2021 alle ore 11:00...".*

Il verbale di Cds veniva inviato con nota prot.prov.le 2670 del 26.01.2020, unitamente alle note/pareri pervenuti nel corso dei lavori ed alla nota della Regione Puglia-Sezione paesaggio prot. prov.le 2644 del 26.01.2021, pervenuta a valle degli stessi, con la quale l'ente pur riconoscendo l'inclusione del sito nelle aree escluse di cui all'art. 142 comma 5 del D.lgs 42/2004, chiedeva ulteriori integrazioni.

Il parere della Direzione Ambiente del Comune di Taranto prot.9782 del 26.01.2021, acquisito al prot. prov. le 2565 del 26.01.2021, concludeva affermando quanto segue: *“allo stato attuale non risultano esservi le condizioni ai fini del favorevole accoglimento dell'istanza di che trattasi”*.

Con nota acquisita al prot. prov. le 0002957/2021 del 28/01/2021 l'Agenzia delle Dogane comunicava la propria non competenza in merito all'istanza *de qua*.

Con nota prot. 32/2021/ad del 01.02.2021, acquisita al prot. prov. le 003362/2021 del 02/02/2021, la società trasmetteva documentazione integrativa relativa alla seduta di CdS del 26.01.2021.

Con nota prot. 0007655 - 32 - 02/02/2021 - AFTA, IMPT, SDTA, STTA, acquisita al prot. prov. le 0003465/2021 del 02/02/2021 l'ARPA Puglia trasmetteva riscontro alla documentazione integrativa trasmessa dalla IRIGOM in risposta ai precedenti pareri ARPA, rilevando ulteriori elementi da chiarire, e concludendo che *“...il mancato riscontro da parte del proponente di cui ai punti sopra esposti, risulti essere ostativo per valutare positivamente la proposta progettuale in oggetto”*.

Con nota prot. 1552 del 03.02.2021, acquisita al prot. prov. le 3637/2021 del 03.02.2021, i VV.FF. confermavano il parere a suo tempo reso.

Con nota prot. 1000 del 04.02.2021, acquisita al prot. prov. le 3818 del 04.02.2021 la Regione Puglia-Sezione Paesaggio comunicava che la documentazione trasmessa dalla società in data 01.02.2021 era completa ed adeguata e che avrebbe trasmesso il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica entro i termini di cui al 27bis del D.lgs 152/06. Detto provvedimento non risulta essere ad oggi pervenuto presso lo scrivente ufficio.

Con nota prot. 16123 del 04.02.2021, acquisita al prot. prov. le 3872 del 04.02.2021, il Comune di Taranto-Direzione Ambiente nel prendere atto dei riscontri forniti dalla società con nota prot. 32/2021/ad del 01.02.2021 al precedente parere della medesima Direzione, prot. 9782 del 26.01.2021, confermava le risultanze espresse nel precedente parere.

I lavori di CdS si tenevano alla data stabilita (05.02.2021), alla presenza dei rappresentanti di ARPA, Società istante, Consorzio Asi, ASL. Si riporta di seguito lo stralcio del verbale consolidato:

*“Il Presidente apre la riunione richiamando sinteticamente le fasi del procedimento e precisando, inoltre, che l'odierna riunione rappresenta l'aggiornamento dei lavori della precedente riunione svolta in data 26.01.2021, nel corso della quale si era stabilito di rinviare la riunione ad oggi, 05 febbraio 2021, in maniera tale da consentire agli enti e al Comitato Tecnico Provinciale di poter visionare ed approfondire la nuova documentazione trasmessa.*

*Ciò premesso, il responsabile del procedimento da lettura degli ulteriori contributi pervenuti:*

- *nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (prot. 1552 del 03.02.2021) con la quale confermava quanto già comunicato con nota protocollo n.15693 del 18.11.2020 (comunicazione del parere di conformità antincendio prot. 15669 del 18.11.2020 ex art. 3 del D.P.R. 151/2011);*
- *parere del Comune di Taranto Direzione Ambiente, prot. 16123 del 04.02.2021, con cui conferma la valutazione sfavorevole così come già espressa nel parere prot. 9782 del 26.01.2021 sia per gli aspetti localizzativi di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS), che per quanto relativo alle implicazioni derivanti dalla classificazione dell'impianto di che trattasi tra le industrie insalubri di prima classe, in relazione alle previsioni di cui all'art.216 del R.D. n.1265/34;*
- *nota della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, prot. 1000 del 04.02.2021, con cui l'ufficio valuta completa ed adeguata la documentazione presentata, ai fini dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art.91 delle NTA del PPTR, precisando che avrebbe fatto seguito il provvedimento di propria competenza.*

*Inoltre, il responsabile del procedimento evidenzia che il comitato tecnico provinciale ex L.R. 30/86, nella seduta di ieri 4 febbraio 2021, ha espresso parere favorevole all'istanza presentata, con una serie di prescrizioni puntualmente elencate, che sarà di seguito formalizzato.*

*Il presidente dà la parola alla società Irigom Srl. L'Avv ...omissis..., legale rappresentante, evidenzia che, in merito a quanto già approfondito in ordine alle osservazioni di Arpa formulate nel corso della precedente conferenza, l'azienda ha prodotto un documento di riscontro. Con tale*



*documento, l'azienda ha inteso aderire alle osservazioni sia in ordine alla gestione delle acque meteoriche, che a quelle relative alle terre e rocce da scavo. In particolare, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, l'azienda ha modificato la scelta progettuale di scarico delle acque di prima pioggia nel canale ASI, considerando una nuova soluzione che prevede il trattamento delle acque di prima pioggia in un impianto dedicato, il successivo riutilizzo delle prime piogge trattate e, eventualmente, lo scarico del surplus delle acque di prima pioggia trattate in subirrigazione non riutilizzate.*

*La dott.ssa ..omissis... di Arpa Puglia, rappresenta che lo schema di trattamento delle acque meteoriche (di prima pioggia e seconda pioggia), così come modificato, risulta essere aderente al regolamento regionale, fermo restando ulteriori approfondimenti circa alcuni aspetti di dettaglio (es. il dimensionamento degli impianti).*

*L'ing. ...omissis... (consulente Irigom), in ordine alla necessità di ulteriori chiarimenti circa gli estremi catastali, evidenzia che dalle visure storiche inoltrate si riesce a risalire al percorso che ha portato al frazionamento che ha generato le nuove attuali particelle. Pertanto, fermo restando gli eventuali ulteriori approfondimenti sulla numerazione delle particelle, l'ing. ...omissis... rappresenta che le visure storiche consentono di attestare che le particelle interessate dal progetto sono esattamente quelle restituite agli usi legittimi come da nota prot. MATTM n. 19465 del 15.06.2011.*

*Circa gli ulteriori aspetti riportati nel parere Arpa Puglia e di cui l'azienda aveva avuto contezza da pochi giorni, la Irigom Srl precisa che si è subito attivata a fornire gli opportuni riscontri. In tal senso, la d.ssa ...omissis..., consulente incaricato, illustrava per sommi capi lo studio che l'azienda si impegna a trasmettere a breve, al fine di approfondire gli scenari emissivi previsionali, dettagliando le scelte sui dati di input allo studio previsionale, con l'obiettivo principale di portare al minimo gli impatti previsti attesa la sensibilità del sito, a ridosso del quartiere tamburi di Taranto.*

*L'amministratore di Irigom Spa, nel descrivere nel dettaglio le caratteristiche del futuro impianto e nel ribadire la finalità che avrà l'impianto nell'ottica dell'economia circolare, si dichiarava comunque disponibile a recepire prescrizioni da parte degli enti nella direzione di un continuo e costante monitoraggio, consapevole che l'impianto, così come progettato, avrà un impatto pressoché nullo.*

*I tecnici della Irigom, in ordine all'aspetto rilevato dal Comune di Taranto, Direzione Ambiente, circa l'inquadramento dell'impianto tra le industrie insalubri di prima classe, in relazione alle previsioni di cui all'art.216 del R.D. n.1265/34, rilevano che, nella nota di riscontro, l'azienda ritiene di aver superato quanto osservato dalla direzione ambiente del comune di Taranto. Nel dettaglio, rappresentano che il Regio Decreto del 1934 consente peraltro di ubicare industrie insalubri nel centro abitato (artt. 216 e 217) mentre l'insediamento in esame sarà ubicato ad oltre 100 metri dal centro abitato e, peraltro, così come approfondito nello studio sugli scenari emissivi, sono da escludersi impatti derivanti dall'attività da insediarsi. Si riservano comunque di dettagliare questi ulteriori aspetti nella nota di risposta.*

*L'ing. ...omissis..., direttore del Consorzio ASI, prende la parola al fine di rimarcare la destinazione industriale dell'area di intervento.*

*Arpa Puglia, nel prendere atto di quanto rappresentato nel corso della conferenza, si riserva di esaminare la documentazione integrativa che verrà trasmessa per valutare la permanenza dei motivi ostativi contenuti nel parere agenziale prot. 7655 del 02.02.2011.*

*La dott.ssa ...omissis..., per l'ASL SISIP di Taranto, rappresenta che se verrà rispettato quanto richiesto sui monitoraggi e controlli sulle emissioni e non si verifichi un aggravio delle criticità del territorio, relative alla qualità dell'aria esistente, si potrebbero condividere i pareri del Comitato Tecnico Provinciale e di Arpa Puglia.*

*Il Presidente ringrazia tutti per i contributi.*

*Il Presidente della conferenza e responsabile del procedimento, visti gli esiti dell'odierna riunione, visti i pareri acquisiti nell'ambito del procedimento, visti gli esiti del parere del Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/86, visti i riscontri del proponente in ordine ai rilievi emersi nella precedente conferenza di servizi, in considerazione altresì delle norme inerenti il procedimento amministrativo di cui trattasi, con particolare riferimento all'art. 27-bis del D.Lgs n.152/2006, conclude i lavori della conferenza di servizi, essendo altresì spirati i termini per la richiesta di eventuale ulteriore documentazione integrativa e/o informazioni aggiuntive.*

*Restano fatti salvi gli ulteriori approfondimenti derivanti dalla documentazione che il proponente trasmetterà, nonché relativamente agli aspetti correlati con il Piano di monitoraggio e controllo (PMeC) la cui valutazione è di stretta competenza di Arpa Puglia ed il cui elaborato farà parte integrante e sostanziale del provvedimento di PAUR...”.*

Il verbale veniva inviato, con nota prot.prov.le 4390/2021 del 09.02.2021 dall'ufficio procedente alla società ed agli enti componenti la Conferenza dei Servizi. Nella suddetta nota, si specificava che decorsi 5 giorni dal ricevimento dello stesso senza che vi fossero state osservazioni lo stesso si intendeva consolidato e confermato.

Con nota prot. 10107 del 11.02.2021, acquisita al prot.prov.le 4589/2021 del 11.02.2021, l'ARPA forniva alcune precisazioni da integrare al verbale.

Con nota prot. prov.le 4514 del 10.02.2021, veniva reso noto alla parte il parere favorevole del CT provinciale che nella seduta n. 49 del 04.02.2021, così si esprimeva: “...

*Sulla base di quanto precede si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti PRESCRIZIONI:*

*1. I rifiuti in ingresso devono essere classificati e caratterizzati secondo le normative vigenti con cadenza almeno annuale per ogni codice CER e produttore del rifiuto.*

*2. I rifiuti in ingresso devono essere privi di sostanze organiche putrescibili o che possano dar luogo a emissioni di sostanze odorigene. In particolare, per i rifiuti aventi codice CER 19 12 12, ai fini della loro ammissibilità in impianto, la classificazione e caratterizzazione deve prevedere anche l'analisi merceologica eseguita secondo la norma ANPA RTI CTN\_RIF 1/2000 da cui si evinca l'assenza di materiale organico.*

*3. Sono esclusi dalle lavorazioni in impianto i rifiuti urbani o derivanti da gestione in privativa di altri Enti pubblici, salvo accordi specifici, nonché i rifiuti aventi codice CER 19 05 01 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost), essendo questi certamente contaminati per provenienza da sostanze organiche, e codice CER 10 12 03.*

*4. Per l'avvio a recupero energetico dei rifiuti genericamente qualificabili come CER 19.12.12, o per l'ottenimento di materiale classificabile come CSS e CSS-combustibile dovranno essere garantite le lavorazioni atte al raggiungimento delle caratteristiche qualitative di cui alla UNI EN 15359:2011, richiamata dal D.M. n. 22 del 14/02/2013.*

*5. Tutte le attività svolte nell'impianto dovranno rispettare le procedure e le modalità di cui alla Nota prot. n. 23/2020/ad del 25/01/2021.*

*6. Per ragioni di sicurezza, deve essere prevista la precisa collocazione dei rifiuti (per ciascun codice CER e non per tipologia di rifiuti) all'interno delle singole aree di stoccaggio in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche evitando così che sostanze incompatibili entrino accidentalmente in contatto.*

*7. Ai fini degli autocontrolli di ogni matrice ambientale (analisi emissioni convogliate, acque di scarico, classificazione dei rifiuti, classificazione CSS, ecc.) dovranno essere prodotti certificati analitici a firma di chimico o società di chimici abilitati e iscritti all'ordine professionale nel rispetto dei requisiti dettagliati nella nota del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 57/12/cnc/fta del 27/01/12 e ss.mm.ii.*

*8. Fermo restando il divieto di superamento del limite di potenzialità massima giornaliera di trattamento, dovranno essere assicurati i necessari tempi di fermo dell'impianto per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinari nel rispetto del Piano di manutenzione.*

*9. In relazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta dovrà prevedere un monitoraggio con cadenza semestrale delle emissioni diffuse di polveri in due punti perimetrali all'impianto (uno a monte e*

uno a valle rispetto alla direzione del vento prevalente). Contestualmente alle operazioni di monitoraggio dovranno essere registrati anche i dati relativi alle condizioni meteo-climatiche. Le analisi di monitoraggio dovranno essere eseguite con metodi ufficiali in vigore. Il certificato di analisi dovrà essere accompagnato da relativo verbale di campionamento in cui saranno riportate tutte le informazioni necessarie ed in particolare saranno descritte le operazioni in atto nell'impianto durante il periodo di campionamento. Le polveri non dovranno superare la concentrazione di 2,5 mg/mc.

10. Entro 10 giorni dell'avvio dell'esercizio dovrà essere redatta la valutazione del rumore delle sorgenti sonore ai sensi d.P.C.M. 14/11/1997 nel periodo diurno e notturno. La stessa dovrà essere ripetuta con cadenza annuale.

11. Prima dell'avvio dell'esercizio, la ditta dovrà verificare ed aggiornare il Piano di manutenzione di apparecchiature e macchinari da tenere disponibile presso l'impianto.

12. Durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti. Dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o sostanze analoghe, ecc.) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare per i successivi lavaggi appropriati.

13. Prima dell'avvio dell'esercizio dovrà essere acquisita l'autorizzazione AQP allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali del lavaggio automezzi e delle attrezzature.

14. Prima dell'avvio dell'esercizio dovrà essere acquisito il Certificato prevenzione incendi.

15. È fatto obbligo di esporre in loco tabella riportante nominativo e contatto del Tecnico smaltimento rifiuti e/o Coordinatore dell'impianto, nonché i numeri di emergenza.

16. Copia del PEI dovrà essere tenuta sempre disponibile, unitamente a copia del PEE, presso l'impianto.

17. In fase di realizzazione dell'impianto dovranno essere applicati i criteri ambientali minimi (CAM) per quanto applicabili:

A) Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati: I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti);

B) Ghisa, ferro, acciaio: Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale: acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70% e acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%;

C) Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);

D) Eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

E) Adozione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, ecc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziosi e compressori a ridotta emissione acustica;

F) Adozione di misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

G) Adottare misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

H) Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde.

I) Per i rinterrati, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI11531-1.

18. In fase di esercizio, in considerazione che il PRQA, costituisce riferimento per le procedure di VIA, di VAS e IPPC ed, in particolare, prevede che gli esiti dei procedimenti di VIA, di VAS e di rilascio dell'AIA ad impianti nuovi non devono compromettere le finalità di risanamento della qualità dell'aria nelle zone A, B, C e di mantenimento della qualità dell'aria nelle zone D, prevedendo nelle zone D la possibilità, al fine del mantenimento delle emissioni in atmosfera, dell'uso di sistemi capaci di ridurre i livelli di inquinamento dell'aria, attraverso processi capaci di degradare gli inquinanti già emessi in atmosfera, si prescrive:

A) Realizzazione di una barriera perimetrale arborea, lungo tutto il confine del lotto, di essenze autoctone ad alto fusto su una fascia a verde avente larghezza di almeno m 2 ed in modo da realizzare una quinta arborea con distanza di impianto di m 5. Gli effetti saranno di creare una barriera antirumore, antipolvere, antivento e tale da garantire la mitigazione dell'inquinamento atmosferico attraverso il sequestro di carbonio e la rimozione degli inquinanti atmosferici (Nox, SOx, O3, PM10, PM2,5). Si prescrive che la scelta delle specie arboree, determinata da agronomo competente, sia effettuata sulla base dei fattori di: specie autoctone sempreverdi, rapido accrescimento, caratteristiche pedologiche del sito, capacità di mitigazione dell'inquinamento atmosferico ed acustico. Si richiede la piantumazione per un numero totale di 40 alberi (in caso di leccio (*Quercus ilex*), permetterà una ritenzione di CO2 di circa 26 t/anno).

Realizzazione di intonaco o pitturazione del muro di recinzione contenente sostanze fotocatalitiche con Biossido di Titanio per la riduzione di ossido di azoto NOx, VOC, batteri ed altri inquinanti atmosferici. Tale soluzione permette la riduzione degli NOx pari a 30 Kg/mq/anno...".

Le prescrizioni sono state inserite nel "documento tecnico" allegato alla presente determinazione.

Con nota prot. 17/2021/ln del 12.02.2021, acquisita al prot.prov.le 0004908/2021 del 14/02/2021, la società istante inviava le proprie controdeduzioni a quanto emerso in sede di Cds del 05.02.2021, riscontrando il parere del Comune di Taranto - Direzione ambiente, prot. 3872 del 04.02.2021, e quello di ARPA, prot. 7655 del 02.02.2021.

La Provincia prendeva atto delle osservazioni di ARPA relative al verbale di Cds del 05.02.2021 e, con nota prot. prov.le 5009/2021 del 15.02.2021, trasmetteva alla società ed agli enti componenti la CdS la versione del verbale aggiornata con le suddette osservazioni dell'Agenzia, rappresentando nuovamente che decorsi 5 giorni dal ricevimento dello stesso senza che vi fossero state osservazioni lo stesso si intendeva consolidato e confermato.

Con nota prot. 0022038 - 32 - 30/03/2021 - SDTA, STTA / AFTA, CRA, DG -, DS -, IMPT, SAS, STSG, UAS, acquisita al prot.prov.le 0010327/2021 del 31/03/2021, l'ARPA Puglia forniva il parere in merito alla documentazione ed alle osservazioni della società di cui alla predetta nota prot. 17/2021/ln del 12.02.2021.

Il parere dell'Agenzia affermava che: “... **Per quanto fin qui esposto permangono le criticità ambientali connesse alla realizzazione dell'impianto con conseguente valutazione negativa.** Qualora tuttavia l'A.C., sulla base delle posizioni prevalenti espresse in CdS, determinasse il rilascio del PAUR si evidenziano nel seguito gli aspetti da regolamentare in autorizzazione...”.

Il parere dell'ARPA concludeva che “...per quanto attiene al parere ex art.29-quater, comma 6, del TUA, l'elaborato Allegato 10-AIA Piano di Monitoraggio e Controlli rev.01 del 02/10/2021, come già espresso nel corso del procedimento, non è approvabile in quanto riferito alla proposta progettuale iniziale la quale si è evoluta nel corso dell'iter istruttorio (i.e. trattamento RSU, scarico acque meteoriche in fogna bianca etc...) e pertanto, nel caso di rilascio del PAUR, dovrà essere presentata a questa Agenzia una revisione dello stesso per il parere di competenza...”.

Con nota prot. prov.le n.0011408/2021 del 09/04/2021 gli Avv.ti ...omissis..., in nome e per conto della Irigom srl, espletate alcune considerazioni in merito al procedimento ed ai pareri intervenuti, diffidavano la Provincia alla conclusione del procedimento di che trattasi entro 10 giorni dal ricevimento della nota.

Con nota prot.prov.le 12350 del 15.04.2021 l'ufficio VINCA della Provincia rilasciava parere favorevole in merito alla Valutazione di incidenza predisposta dall'istante.

Preso atto dello svolgimento dell'iter istruttorio innanzi rappresentato, gli odierni istruttori con nota prot.prov.le 0012933/2021 del 20/04/2021 chiedevano alla parte di inviare all'ARPA l'ulteriore revisione del PMC e, contestualmente, all'Agenzia di esprimersi in merito.

Con nota prot. 66/2021/ad del 23.04.2021, acquisita al prot. prov.le 0013595/2021 del 25/04/2021, la società inviava la rev. 2 del PMC e le Rev.03 del 20/04/2021 degli elaborati grafici AIA.

Con nota prot. 68/2021/ad del 03.05.2021, acquisita al prot. prov.le 0014899/2021 del 03/05/2021, la società inviava la rev.01 dell' Allegato 12-AIA “Relazione sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 4 del D.M. 95/2019”, già trasmesso con nota. prot. n. 67/2020/ad del 24/02/2020, atteso che -per mera dimenticanza- la rev iniziale (rev.00) del documento mancava delle schede allegate, pure elencate in calce alla relazione stessa.

Con nota prot. 0034932 - 32 - 12/05/2021 - SDTA, STTA / AFTA, CRA, DG -, DS -, IMPT, SAS, STSG, UAS, acquisita al prot. prov.le 0015999/2021 del 12/05/2021, l'ARPA forniva il parere sul PMC rev. 02 predisposto dall'istante. Il parere dell'Agenzia non esprime un parere sfavorevole sul documento e suggerisce una serie di informazioni da implementare nello stesso, unitamente ad ulteriori prescrizioni rivolte all'Autorità competente, da inserire nell'autorizzazione (inserite nel documento tecnico allegato alla presente determinazione), ed evidenzia, infine, alcuni refusi da eliminare, presenti nella Planimetria 8-AIA rev. 3.

Si specifica che l'avviso al pubblico risulta essere stato pubblicato all'Albo pretorio provinciale e non si evincono agli atti osservazioni da parte di terzi.

Dal quadro istruttorio sin qui rappresentato emerge che:

- AQP, Comune di Taranto-Direzione Urbanistica, Comando dei Vigili del Fuoco, Consorzio ASI hanno espresso parere favorevole all'iniziativa, ovvero non hanno manifestato motivi ostativi;
- l'Agenzia delle Dogane ha espresso la propria non competenza in merito al procedimento in oggetto;
- la Regione Puglia-Sezione Paesaggio, con nota prot. 1000 del 04.02.2021, acquisita al prot.prov.le 3818 del 04.02.2021 comunicava che la documentazione trasmessa dalla società in data 01.02.2021 era completa ed adeguata e che avrebbe trasmesso il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica entro i termini di cui al 27bis del D.lgs 152/06. Detto provvedimento non risulta essere ad oggi pervenuto presso lo scrivente ufficio;
- la Regione Puglia-Sezione Urbanistica ha comunicato la propria non competenza in merito al procedimento in questione;
- La Regione Puglia-Servizio Rifiuti non ha fornito parere, ma si è comunque proceduto ad esaminare i profili di competenza in Conferenza;

-l'ASL non ha mai espresso un vero e proprio parere, ma ha affermato in CdS che: *“se verrà rispettato quanto richiesto sui monitoraggi e controlli sulle emissioni e non si verifichi un aggravio delle criticità del territorio, relative alla qualità dell'aria esistente, si potrebbero condividere i pareri del Comitato Tecnico Provinciale e di Arpa Puglia”*.

- l'ARPA nel proprio parere finale in merito al progetto, prot. 0022038 del 30/03/2021, non individua in maniera netta e definitiva elementi concretamente ostativi alla realizzabilità del medesimo, avendo infatti anche elencato una serie di prescrizioni da inserire nell'autorizzazione a cura della Provincia;

- il parere dell'Agenzia sul PMC, prot. 0034932 del 12/05/2021, non esprime un parere sfavorevole sul documento e suggerisce una serie di informazioni da implementare nello stesso, unitamente ad ulteriori prescrizioni rivolte all'Autorità competente, da inserire nell'autorizzazione (inserirle nel documento tecnico allegato alla presente determinazione), ed evidenzia, infine, alcuni refusi da eliminare, presenti nella Planimetria 8-AIA rev. 3.

- al parere sfavorevole del Comune di Taranto-Direzione Ambiente, prot. 3872 del 04.02.2021, il proponente ha puntualmente controdedotto, *giusta* nota prot. 17/2021/In del 12.02.2021. Agli atti, non risulta che il Civico Ente abbia fornito un ulteriore riscontro;

- non risulta agli atti il parere del Comune di Taranto, nella sua qualità di Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale “Mar Piccolo”, in merito agli eventuali effetti del progettando impianto su tale area protetta;

- il comitato tecnico provinciale, *giusta* verbale n. 49 del 04.02.2021, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'iniziativa;

- l'ufficio VINCA della Provincia ha espresso parere favorevole.

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 smi.

Per tutto quanto sopra riportato e considerato, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.”

Il Funzionario Tecnico  
Ing. Emiliano Morrone

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Letta** la relazione che precede a cura del Responsabile del procedimento istruttorio il quale resta unico ed esclusivo responsabile dell'acquisizione degli atti istruttori, della completezza dell'istruttoria e delle considerazioni in diritto, avendone egli rilasciato espresso dichiarazione e nell'impossibilità del sottoscritto dirigente “ad interim” di potersi discostare dalla proposta così formulate anche per assenza di un profilo professionale di tipo tecnico in relazione alla materia di che trattasi.;
- **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi ed in particolare l'art. 14-ter co. 7 della stessa secondo cui: *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;*
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 smi;

- **Vista** la L.R. n. 11 del 12.04.2001 smi;
- **Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
- **Viste** le LL.RR. n.7/99, 17/00 e ll.mm.ii.;
- **Vista** la Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012 *“Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali per le aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale”*
- **Visto** il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, aggiornamento ed adeguamento approvato giusta Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23.04.2015;
- **Vista** la D.G.R. n.1023 del 19 maggio 2015 *“Piano di gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del testo coordinatore”*;
- **Vista** la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21.01.2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- **Vista** la Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015 *“Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento”*;
- **Visto** il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”*;
- **Viste** le LL.RR. n. 24/83, 31/95;
- **Vista** la L.R. n. 6/99, la Deliberazione di G.R. del 26.09.2003, n. 1441, ed il R.R. 7/2008;
- **Vista** la D.G.R. n. 180 del 19.02.2014 avente per oggetto: *“Catasto delle Emissioni Territoriali (CET). Operatività del sistema informativo”*;
- **Vista** la DGR n. 1388 del 19 settembre 2006 *“Decreto legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”*;
- **Visto** il DM 24.04.2008 *“Decreto Interministeriale Tariffe”*;
- **Visto** il DM n. 58 del 06.03.2017 *“Procedimenti di AIA – Regolamento sulle modalità applicative delle tariffe per le istruttorie e i controlli e compensi per la Commissione per lo svolgimento dell’istruttoria – articolo 29-octies, Dlgs 152/2006”*;
- **Vista** la DGR n. 1113 del 19.05.2011 *“Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”*;
- **Vista** la DGR n. 36 del 12.01.2018 *“Decreto 6 marzo 2017 n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3”*;
- **Vista** la L.R. n. 3 del 12 febbraio 2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) – Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”*;
- **Vista** la D.G.R. 11 aprile 2017 n. 553 *“L.R. n. 3/2014 - Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale Indirizzi applicativi”*;
- **Visto** il DM Ambiente 29.01.2007, che ha approvato *“Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti”*;
- **Viste** le BATc applicabili alla proposta progettuale;
- **Vista** la L.R. n. 23 del 16.04.2015 *“Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”*;
- **Vista** la L.R. n. 30 del 03.10.1986 *“D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione”*;
- **Vista** la Delibera di Consiglio Provinciale n. 29 del 02.07.2019 di approvazione del nuovo *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale previsto dal comma 9 dell’articolo 5 della Legge Regionale n. 30 del 03/10/1986”*;
- **Visto** lo Statuto provinciale;

- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
- **Vista** la Disposizione Presidenziale della Provincia di Taranto n. 6 del 01.03.2021 di conferimento dell'incarico ad interim della dirigenza del Settore Pianificazione ed Ambiente all'Avv. Stefano Semeraro;
- **Vista** la documentazione agli atti richiamata nella relazione che precede, compresi i pareri acquisiti nel corso del procedimento ed il parere del comitato tecnico provinciale *giusta* verbale n. 49 del 04.02.2021;
- **Visti** gli esiti del verbale della Conferenza di Servizi del 05.02.2021;
- **Richiamate** le disposizioni di cui all'art.27-bis co.7 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. : "...*(omissis)*... *La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.*";
- **Rilevato** che le competenze in materia di titoli abilitativi sia VIA che PAUR, presso la Provincia di Taranto sono incardinati presso un unico Servizio amministrativo presso il Settore Pianificazione ed Ambiente, e quindi in capo al medesimo Dirigente;
- **Rilevato** che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti del Settore Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto è pubblicata sul sito web della Provincia di Taranto all'indirizzo <https://cutt.ly/LbCge9M>

**Atteso** che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

## DETERMINA

- 1) **di rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)** per il progetto dell'«*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi*» denominato «*RV (recupero e valorizzazione)*» (codice IPPC 5.3.b.2-5.3.b.4) ubicato nel Comune di Taranto alla via Ariosto, 2», in catasto al Fg. 202, Particelle 143 – 148 – 740 – 741 del Comune di Taranto proposto dalla società IRIGOM Srl, con sede Legale e Amministrativa in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700, C.F. e P.IVA:01808530743;
- 2) di dare atto che il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende** le seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta:
  - Valutazione di Impatto Ambientale (Autorità competente: Provincia di Taranto);
  - Autorizzazione Integrata Ambientale (Autorità competente: Provincia di Taranto);
  - Parere urbanistico (Autorità Competente: Comune di Taranto);
  - Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 NTA PPTR - Autorità competente: Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio);
  - Parere di conformità antincendio: (art. 3 DPR 151/2011 – Autorità competente: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto);

e pertanto non può produrre effetto alcuno con riferimento ad eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto che non siano stati considerati né dal proponente, né da alcuno degli Enti coinvolti nel procedimento;



- 3) di specificare che, ai sensi dell'art. 27bis co. 9 del D.lgs. 152/06 s.m.i., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel presente PAUR (elencati al precedente punto 2), sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
- 4) di precisare che con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 25 co. 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., la stessa ha efficacia temporale pari a cinque anni dal rilascio del presente provvedimento. Decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- 5) di stabilire che il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle inserite nel **“Documento Tecnico”** -composto dagli allegati **A:“Nota ISPRA prot. n. 13053 del 28/03/2012”, “B:Piano di Monitoraggio e controllo”, “ C:Relazione di verifica di conformità alle BAT di settore applicabili”**- accluso alla presente determinazione e facente parte integrante e sostanziale della stessa. Il citato documento contiene, tra l'altro, la descrizione dell'installazione, l'elenco dei codici CER autorizzati con i relativi quantitativi e le operazioni autorizzate;
- 6) di stabilire che prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alle comunicazioni di cui all'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- 7) di stabilire che il provvedimento di AIA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., avrà validità, pari a 10 anni a partire dal rilascio del presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (ex art. 27bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i.). Così come disposto dall'art. 29-octies co. 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. il riesame con valenza di rinnovo è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- 8) il provvedimento di AIA è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 9) fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, così come disposto dall'art. 29-octies co. 11 del medesimo decreto;
- 10) di stabilire che la Società dovrà rispettare tutte le prescrizioni/condizioni impartite dal CT e dagli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- 11) di precisare che ogni eventuale incremento della capacità di lavorazione o modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II e IV del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 29-nonies del medesimo decreto;
- 12) di stabilire che l'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) dovrà procedere alla conferma della revisione del PMC che il proponente trasmetterà all'Agenzia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente determinazione;
- 13) di precisare che le eventuali ed ulteriori future modifiche al PMC, anche significative, possano essere concordate con un carteggio tra Arpa e il Gestore, dandone opportuna conoscenza all'Autorità competente, senza l'avvio di

alcun procedimento di riesame/aggiornamento del titolo autorizzativo, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Puglia n.672/2016;

- 14) di stabilire che il Gestore presti in favore della Provincia di Taranto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e comunque non oltre la data di comunicazione di cui all'art. 29 decies co. 1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., la seguente garanzia finanziaria (**€ 3.126.425,00**), determinata ai sensi della Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015.

L'importo delle garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas) e, del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ai sensi dell'art. 3 co. 2/bis del D.Lgs. n. 196 del 26.11.2010 convertito con legge n. 1 del 24.01.2011.

Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate secondo una delle modalità stabilite dall'art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e per una durata non inferiore all'autorizzazione rilasciata maggiorata di anni due. In analogia con le disposizioni dettate dall'art. 6 del DM 26.05.2016, è consentita la prestazione di garanzie di durata inferiore (almeno un quinquennio o frazione) a quella dell'autorizzazione, purché sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia. Ove il gestore presti le garanzie finanziarie frazionandole per periodi temporali minori, egli dovrà provvedere per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti e pertanto la sua violazione è contrastata con le misure di cui all'art. 29-decies co. 9 e all'art. 208 co. 13 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e determina la facoltà per l'Autorità Competente, previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa.

Si precisa, inoltre, che eventuali atti/polizze/fidejussioni/appendici, dovranno essere depositati in originale e corredati da apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie per conto del garante, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi.

Comunque, le chieste garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- 15) di stabilire che entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente determinazione il proponente trasmetta la rev. 4 della "Planimetria 8-AIA", eliminando i refusi presenti nella rev.3 rilevati da ARPA;

- 16) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-sexies co. 6bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i., il Gestore è tenuto, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a concordare con ARPA Puglia specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo (ovvero almeno una volta nel periodo di vigenza della presente autorizzazione). Il Gestore dovrà notificare la Provincia in merito a quanto concordato con ARPA Puglia, inviando, altresì, ai summenzionati Enti gli esiti di tali controlli;

- 17) di stabilire che l'ARPA Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, giusta art. 29-sexies co. 6-ter del D.Lgs. 152/06 s.m.i., da calcolare con le modalità previste dalla DGR n. 36 del 12.01.2018;

- 18) di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la Società dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo

e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti ove applicabili;

- 19) di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
- 20) di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sul dimensionamento delle opere a farsi e sulle modalità costruttive delle stesse;
- 21) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
- 22) di stabilire che qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento unico di cui all'articolo 27bis, l'Autorità competente procederà all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 152/06 smi;
- 23) di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. e delle misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29-decies co. 9 del citato D.Lgs. n.152/2006 smi;
- 24) di precisare che il presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non ricompresi volontariamente da quest'ultimo nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi. Inoltre, resta condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- 25) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
- 26) di notificare il presente provvedimento alla società Irigom Srl con sede Legale e Amministrativa in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700, C.F. e P.IVA:01808530743;
- 27) di trasmettere copia del presente atto a cura della Provincia di Taranto a:
  - Regione Puglia – Sezione Vigilanza Ambientale;
  - Regione Puglia – Sezione Urbanistica;
  - Agenzia delle dogane;
  - AQP;
  - Consorzio ASI;
  - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
  - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce;
  - Comando Provinciale G.di F. di Taranto;
  - Regione Carabinieri Forestale Puglia;
  - ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
  - Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
  - Regione Puglia – Servizio Ecologia;
  - Regione Puglia – Servizio Rifiuti;
  - Comune di Taranto;
  - SUAP- Taranto;
  - ASL – Taranto.

- 28) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 s.m.i., non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
- 29) di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- 30) di dare atto, ai fini della pubblica conoscenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
- 31) di dare atto, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 32) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
- 33) di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- 34) - (verifica ai sensi del d.lgs. 196/03) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (ex D.Lgs.196/03) in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
- 35) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (ex D.Lgs.196/03) in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Taranto, 17/05/2021

Il Dirigente  
Semeraro Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



## DOCUMENTO TECNICO

### Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

IRIGOM S.r.l.(Codice fiscale/Partita IVA: 01808530743) – Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)" e sito in Taranto alla Via Ariosto n. 2 nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione "Piccole e Medie imprese strada per Statte" del Consorzio ASI di Taranto

Codice IPPC:5.3.b.2 – 5.3.b.4

### INDICE

1	IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE.....	4
2	INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'AREA.....	8
3	SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA .....	12
4	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI SOSTITUITE DALL'AIA .....	14
5	DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DI PAUR.....	15
6	DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO .....	31
6.1	Premessa.....	31
6.2	Descrizione del contesto e obiettivi del progetto.....	34
6.3	Definizione del processo e delle tecnologie da applicare .....	38
6.4	Diagramma di flusso delle linee di stabilimento .....	44
6.5	R13 – Messa in riserva di rifiuti.....	44
6.6	R12 – Scambio di rifiuti.....	45
6.7	R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi .....	46
6.8	R4 – Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici .....	59
7	GESTIONE DEI RIFIUTI .....	65
7.1	Potenzialità dell'installazione .....	65
7.2	Rifiuti autorizzati con i relativi codici EER .....	66
7.3	Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti .....	69
7.4	Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione .....	72
8	GESTIONE DEI PRODOTTI .....	74
8.1	Prescrizione generale .....	75
8.2	Prescrizioni sulla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C).....	75



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

8.3	Prescrizioni sulla produzione di carta e cartone ( <i>End of Waste</i> ).....	76
8.4	Prescrizioni sulla produzione di granulo in plastica ( <i>End of Waste</i> ).....	77
8.5	Prescrizioni sulla produzione di materiale metallico ( <i>End of Waste</i> ).....	77
9	EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	79
9.1	Punti di emissione convogliata in atmosfera.....	79
9.2	Emissioni diffuse.....	80
9.3	Emissioni fuggitive.....	83
9.4	Prescrizioni sulla gestione dei sistemi di abbattimento.....	83
9.5	Prescrizioni generali sul comparto emissioni in atmosfera.....	84
9.6	Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi delle emissioni atmosfera.....	87
10	GESTIONE DELLE ACQUE, EMISSIONI E PRELIEVI IDRICI.....	89
10.1	Acque di processo.....	89
10.2	Acque meteoriche.....	94
10.3	Acque reflue assimilate alle domestiche.....	101
10.4	Acque di lavaggio mezzi e attrezzature.....	101
10.5	Quadro di monitoraggio.....	101
10.6	Prelievi idrici.....	104
10.7	Programma di controllo per le acque sotterranee e il suolo.....	107
11	EMISSIONI SONORE.....	109
12	ENERGIA.....	111
13	GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	112
13.1	Proposta di piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo.....	112
13.2	Numero e caratteristiche dei punti di indagine.....	112
13.3	Numero e modalità dei campionamenti da effettuare.....	113
13.4	Parametri da determinare.....	114
13.5	Volumetrie previste delle terre e rocce da scavo.....	118
13.6	Modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.....	118
14	MANUTENZIONE DI MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E SISTEMI.....	120
15	INDICATORI AMBIENTALI.....	121
16	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC).....	122
17	CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE.....	124
17.1	Condizioni relative alla gestione dell'installazione.....	124
17.2	Comunicazioni e requisiti di notifica generali.....	125



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

---

18 RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE .....	127
19 PRESCRIZIONI GENERALI.....	128
20 PRESCRIZIONI DEGLI ENTI INTERESSATI NEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DI PAUR .....	129
21 STATO DI ATTUAZIONE DELLE BAT DI SETTORE APPLICABILI.....	136
22 GARANZIE FINANZIARIE.....	137
ALLEGATO – A: Nota ISPRA prot. n. 13053 del 28/03/2012	
ALLEGATO – B: Piano di Monitoraggio e controllo	
ALLEGATO – C: Relazione di verifica di conformità alle BAT di settore applicabili	



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio

2021

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

**1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE**



Denominazione **IRIGOM S.r.l.– Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

da compilare per ogni attività IPPC:

5.3.b.2 – 5.3.b.4

Codice IPPC<sup>1</sup>

109.07

Codice NOSE-P<sup>2</sup>

38.21  
38.31  
38.32

Codice NACE<sup>3</sup>

38.21.09  
38.31.10  
38.32.20  
38.32.30

Codice ISTAT<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Vedere Allegato VIII Parte II D.Lgs. 152/2006.

<sup>2</sup> Classificazione standard Europea delle fonti di emissione (Dec. 2000/479/CE).

<sup>3</sup> Classificazione standard europea delle attività economiche (definizione di impresa adottata dalla Commissione Ue: comunicazione n. 96/C 213/04 del 23/07/1996 – richiamata nel Reg. CE 70/2000), NACE REV. 2 (Reg. CE 1893/2006).

<sup>4</sup> Classificazione ATECORI 2007.





PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Classificazione IPPC	5. Gestione dei rifiuti (omissis) 5.3. (omissis) b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: (omissis) 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (omissis); 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e i relativi componenti (omissis)	Nuova installazione
Classificazione NOSE-P	109.07 Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (Altri tipi di gestione dei rifiuti)	Stato impianto
Classificazione NACE	38.21 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 38.31 Demolizione di carcasse 38.32 Recupero dei materiali selezionati	IRIGOM S.r.l.
Classificazione ISTAT	38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 38.31.10 Smantellamento di carcasse di ogni tipo (automobili, computer, televisori e altre apparecchiature) per il recupero di materiali 38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche 38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse	Ragione sociale

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di TARANTO

n. TA - 145176

Indirizzo dell'installazione

comune	Taranto	prov.	TA	CAP	74123
frazione o località	Area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione "Piccole e Medie imprese strada per Statte" del Consorzio ASI di Taranto				
via e n. civico	Via Ariosto 2				
telefono	///	fax	///		
e-mail	irigom@irigom.it	PEC	irigom@pec.irigom.it		
coordinate geografiche (U.T.M.)	33 T 688881,60 m	E	4485705,47 m	N	

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio

2021

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)

comune	Massafra	prov.	TA	CAP	74016
frazione o località	S.S. Appia km 636+700				
via e n. civico	///				
telefono	099/8805130	fax	099/6614013		
e-mail	irigom@irigom.it	PEC	irigom@pec.irigom.it		
partita IVA	01808530743				

Responsabile legale

nome	Stefano	cognome	Montanaro		
nato a	Taranto	prov. TA	il	24/12/1974	
residente a	Massafra	prov. TA	CAP	74016	
via e n. civico	S.S. Appia km 636+700				
telefono	099/8805130	fax	099/6614013	e-mail	s.montanaro@irigom.it
codice fiscale	MNTSFN74T24L049Q				

Referente IPPC

nome	Stefano	cognome	Montanaro		
telefono	099/8805130	fax	099/6614013	e-mail	s.montanaro@irigom.it
indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)	///				

superficie totale m <sup>2</sup> (stato di fatto)	45.007,00	volume totale m <sup>3</sup> (stato di fatto)	93.003,38
superficie coperta m <sup>2</sup> (stato di fatto)	9.906,27	superficie scoperta impermeabilizzata m <sup>2</sup> (stato di fatto)	30.163,13

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

superficie totale m <sup>2</sup> (stato di progetto)	<input type="text" value="45.007,00"/>	volume totale m <sup>3</sup> (stato di progetto)	<input type="text" value="92.820,42"/>
superficie coperta m <sup>2</sup> (stato di progetto)	<input type="text" value="15.100,50"/>	superficie scoperta impermeabilizzata m <sup>2</sup> (stato di progetto)	<input type="text" value="24.616,50"/>
Responsabile tecnico (ex D.M. 120/2014) Direttore tecnico (ex L.R. 30/1986)	<input type="text" value="Stefano Montanaro"/>		
Responsabile per la sicurezza	<input type="text" value="Stefano Montanaro"/>		
Numero totale addetti	<input type="text" value="98"/>	(numero presunto totale addetti)	
Turni di lavoro	1 - dalle 07:00	alle 15:00	(orario presunto turno di lavoro)
	2 - dalle 15:00	alle 23:00	(orario presunto turno di lavoro)
	3 - dalle 23:00	alle 07:00	(orario presunto turno di lavoro)
Periodicità dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/>	tutto l'anno (365 giorni/anno)	
Anno di inizio dell'attività	<input type="text" value="Nuova installazione"/>		
Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione	<input type="text" value="Nuova installazione"/>		
Data di presunta cessazione attività	<input type="text" value="31/12/2050"/>		



## **2 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'AREA**

L'area dell'impianto è **sita nell'area industriale di Taranto (TA) alla Via Ariosto n. 2** e confina ad Ovest con lo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto in amministrazione straordinaria (oggi Acciaierie d'Italia).

L'area in questione è allibrata presso il N.C.E.U. al **Foglio di mappa 202, Particella 143**, mentre il piazzale adiacente è allibrato presso il N.C.T. al **Foglio di mappa 202, Particelle 148, 740 e 741**; inoltre essa è compresa nel Foglio n. 202 della Carta d'Italia – Tavoletta I SO “STATTE” redatta dall'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI).

Si precisa che le Particelle 740 e 741 derivano dal frazionamento della Particella 719, richiamata appunto nella documentazione relativa alla caratterizzazione del sito e in quella relativa alla restituzione agli usi legittimi.

Il sito è raggiungibile attraverso la S.S. 7 imboccando, in direzione Taranto, l'uscita “Zona Industriale” che immette direttamente su Via Ariosto e, in direzione Brindisi, l'uscita “Statte” che immette sulla S.P. 49, parallela a Via Ariosto.

Da Via Ariosto sono facilmente raggiungibili le arterie di grande comunicazione: la S.S. 7 “Appia” che collega Taranto con Brindisi, la S.S. 106 “Jonica” che collega Taranto con Reggio Calabria e l'Autostrada A14 “Adriatica”, nonché il Porto di Taranto.

I manufatti presenti sono costituiti da due capannoni industriali, un fabbricato, dei box/container e una serie di tettoie; completano lo stabilimento esistente dei vani tecnici e la cabina elettrica e compressori.

Il complesso industriale in questione, che risulta interamente recintato e munito di parcheggio interno ed esterno, ha una superficie catastale complessiva pari a circa 45.007 m<sup>2</sup> e comprende in particolare:

- un capannone principale (denominato “C1”) avente una superficie pari a circa 8.295 m<sup>2</sup> ed un'altezza massima al colmo pari a 11,00 m;
- un capannone secondario (denominato “C2”) avente una superficie pari a circa 1.072 m<sup>2</sup> ed un'altezza massima al colmo pari a 10,65 m;
- una palazzina uffici e servizi (denominata “US”), che si sviluppa su due piani, avente una superficie totale pari a 716 m<sup>2</sup>;
- i piazzali di manovra, le aree a parcheggio e le aree a verde di pertinenza;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- una recinzione avente un'altezza di 2,50 m;
- un impianto di illuminazione.

L'opificio industriale, munito di Certificato di Agibilità n. 335 rilasciato il 18/03/1986, è dotato dei seguenti titoli edilizi:

- Concessione Edilizia n. 152 rilasciata il 08/08/1978, Pratica n. 216 del 1978;
- Variante n. 127 rilasciata il 18/06/1980, Pratica n. 417 del 1979;
- Variante n. 195 rilasciata il 10/11/1985, Pratica n. 161 del 1984;
- Pratica CILA Prot. n. 17753 del 14/02/2020 riguardante i lavori di sostituzione/bonifica della copertura del solaio in lastre di cemento-amianto (eternit).

Nello stato di fatto rappresentato dal Proponente/Gestore sono state evidenziate alcune difformità edilizie inerenti opere di distribuzione interna e lievi difformità di sagoma con diminuzioni d'ingombro per le quali risultano già versate le sanzioni ai sensi degli artt. 37 e 6-bis del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e l'installazione di box/container realizzati in assenza di titolo, come successivamente confermato dalla Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità del Comune di Taranto nel Parere Prot. n. 125534 del 23/11/2020.

Le attività edilizie del progetto presentato prevedono:

- la completa demolizione dei precitati box/container esistenti realizzati in assenza di titolo;
- la manutenzione straordinaria dell'intero fabbricato uffici e servizi (US), dove al piano terra saranno allocati gli uffici e al primo piano gli spogliatoi/servizi igienici e l'alloggio del custode;
- la manutenzione straordinaria dei capannoni industriali (C1 e C2);
- la manutenzione straordinaria delle aree esterne comprendente la realizzazione di impianti idrici, sanitari, elettrici, antincendio, delle acque meteoriche e ripristini generalizzati delle aree pedonali, carrabili e la realizzazione di ulteriori aree a verde;
- la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone principale (C1);
- la realizzazione di tre tettoie (denominate "T1", "T2" e "T3") funzionali al ricovero/stoccaggio dei materiali/rifiuti da recuperare, configurabili come elementi/volumi tecnici non autonomamente utilizzabili e non influenti sui parametri urbanistici (Rif. Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2474 del 31/01/1973).



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

In riferimento allo strumento urbanistico vigente il sito è tipizzato come "Zona Verde di rispetto (A1)" artt. 13-54 delle N.T.A., Strada di PRG, "Zona Industriale con divieto di espansione (C3)" art. 33 delle N.T.A. e "Zona artigianale di sviluppo (C7)" art. 37 delle N.T.A.; **tale area rientra nel Piano Territoriale A.S.I.** approvato con D.P.C.M. del 27/04/1964 e Decreto Regionale n. 68 del 15/01/1975.

Inoltre, **l'area interessata dal progetto proposto è tipizzata come "attività industriali"**, secondo le indicazioni contenute all'interno del Documento Programmatico Preliminare (DPP) del Comune di Taranto.

Tale verifica è stata condotta dal Proponente/Gestore mediante comparazione dello stato di progetto con la Cartografia del DPP, come da Delibera di C.C. n. 108/2019 del 06/06/2019, e nello specifico con l'elaborato "Stato di fatto funzionale dell'area urbana".

Nell'ambito del vigente P.P.T.R. il sito rientra nella perimetrazione dei territori costruiti ai sensi dell'art. 38, c. 5, delle N.T.A., giusta Delibera C.C. 107/2019.

Pur rientrando nella perimetrazione del SIN di Taranto, **il lotto risulta restituito agli usi legittimi** in seguito alla seduta della Conferenza dei Servizi decisoria del 03/05/2012 presso il M.A.T.T.M. e confermata dallo stesso Ministero con Nota di riscontro del 13/07/2012 (Prot. n. 20770/TRI/VII).

Si evidenzia infine che il complesso industriale è confinante con "Area a rischio di incidente rilevante" di cui al D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999 (*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*), abrogato dal D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015 (atto normativo di recepimento della Direttiva Seveso III), di "Categoria E".

Il Comune di Taranto **non ha ancora effettuato la zonizzazione acustica del territorio comunale** come previsto dall'art. 1, c. 1, della L. n. 447 del 26/10/1995 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*), in virtù dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991 (*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*), valido per le sorgenti fisse.

Pertanto, la zona di intervento è classificata ai sensi dell'art. 6, c. 1, del D.P.C.M. 01/03/1991 nella categoria "**Zona esclusivamente industriale**", per la quale sono indicati i valori limite di accettabilità per le sorgenti fisse riferiti al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, che vengono di seguito riportati:

- Leq (A) = 70 dB(A) (in periodo diurno);
- Leq (A) = 70 dB(A) (in periodo notturno).



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

**Maggio  
2021**

In attesa della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Comune di Taranto, i limiti di rumorosità di cui sopra, fissati dal D.P.C.M. 01/03/1991 e dalla L.R. n. 3 del 12/02/2002 (*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*), sono quelli da osservare per la zona in questione.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

### 3 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA

La situazione vincolistica dell'area di cui trattasi è la seguente:

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR): area sottoposta ai vincoli “Ambiti paesaggistici – Arco Jonico Tarantino”, “Beni paesaggistici –Boschi” di cui all’art. 142, c. 1, lett. g) del D.Lgs.n. 42 del 22/01/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) e “Ulteriori contesti paesaggistici – “Aree di rispetto dei boschi” di cui all’art. 143, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 42/2004; **l’area è stata recentemente esclusa da tali tutele**, ai sensi dell’art. 142, c. 2, del D.Lgs. 42/2004, in seguito al tavolo tecnico tenutosi con gli Enti interessati e in particolare nella seduta conclusiva del 15/05/2019. A tal fine, si precisa che la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio ha proceduto alla trasmissione dei file in formato vettoriale relativi a tale decisione (Prot. n. AOO\_145/4453 del 29/05/2019), con successiva Presa d’atto del Comune di Taranto, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale (Taranto) n. 107/2019 del 06/06/2019 (*Presa d’atto delle determinazioni conclusive del tavolo tecnico, tra Comune di Taranto, Ministero (MIBAC) e Regione Puglia sulla precisa delimitazione dei territori esclusi ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR che risultano avere i requisiti di cui all’art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004*);
- Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI): area non interessata;
- Zone di Protezione Speciale (ZPS): area non sottoposta;
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC): l’impianto ricade nell’area buffer di 2.000 m dal limite occidentale del SIC IT9130004 “Mar Piccolo” (circa 1.800 m);
- Aree protette: assenti. L’impianto ricade nell’area buffer di 1.000 m dal limite meridionale (circa 750 m) Parco Naturale Regionale “Mar Piccolo”;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS): condizione “Penalizzante” con riferimento a “Tutela qualità dell’aria” (*Piano per il risanamento della qualità dell’aria nel Quartiere Tamburi di Taranto*), “Tutela dell’ambiente” (Area buffer del Parco Naturale Regionale “Mar Piccolo” / Area buffer del SIC IT9130004 “Mar Piccolo”) e “Aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale”;
- Aree ad elevato rischio di crisi ambientale: l’impianto ricade nell’area ad elevato rischio di crisi ambientale di Taranto;





PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- Siti di Interesse Nazionale (SIN): l'impianto ricade nell'area SIN di Taranto e, come documentato dal Proponente/Gestore, **l'area su cui insiste l'impianto è stata restituita agli usi legittimi** in seguito alla seduta della Conferenza dei Servizi decisoria del 03/05/2012 presso il M.A.T.T.M. e confermata dallo stesso Ministero con Nota di riscontro del 13/07/2012 (Prot. n. 20770/TRI/VII).



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

#### 4 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI SOSTITUITE DALL'AIA

Di seguito sono elencate le autorizzazioni ambientali di cui all'Allegato IX della Parte II al D.Lgs.n. 152 del 03/04/2006 (*Norme in materia ambientale*) sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-quater, c. 11, del D.Lgs. 152/2006:

- **Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti**(ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006) e **Autosmaltimento**(ex art. 215 del D.Lgs. 152/2006) ovvero avvio al recupero interno dei rifiuti non pericolosi prodotti in qualità di "produttore di rifiuti" ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
- **Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento** (ex art. 124, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 / art. 15, c. 2, e art. 17 del R.R. 26/2013);
- **Autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche** (ex art. 124, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 / art. 8 del R.R. 26/2011);
- **Autorizzazione allo scarico delle acque reflue da lavaggio mezzi e attrezzature** (ex art. 124, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 / art. 8 del R.R. 26/2011);
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** (ex art. 269, c. 1, del D.Lgs. 152/2006).



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

## 5 DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DI PAUR

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n.0006707/2020 del 26/02/2020 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 67/2020/ad del 24/02/2020)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.	<i>Documentazione ed elaborati progettuali VIA:</i>	–	–
1.1	<i>Elaborati progettuali di cui all'art. 5, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 (vedasi documentazione progetto definitivo di cui al punto 3.)</i>	00	01/2020
1.2	Allegato 1-SIA <i>Studio di impatto ambientale</i>	00	17/02/2020
1.3	Allegato 2-SIA <i>Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale</i>	00	17/02/2020
1.4	Allegato 3-SIA <i>Avviso al pubblico</i>	00	17/02/2020
1.5	Allegato 4-SIA <i>Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'importo del progetto</i>	00	17/02/2020
1.6	Allegato 5-SIA <i>Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio della VIA</i>	00	17/02/2020
2.	<i>Documentazione ed elaborati progettuali AIA:</i>	–	–
2.1	<i>Domanda di autorizzazione integrata ambientale (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 66/2020/ad del 24/02/2020)</i>	00	24/02/2020
2.2	Allegato 1-AIA <i>Relazione tecnica</i>	00	17/02/2020
2.3	Allegato 2-AIA <i>Estratto topografico / Mappa catastale / Stralcio ortofoto</i>	00	17/02/2020
2.4	Allegato 3-AIA <i>Stralcio del Piano Territoriale ASI</i>	00	17/02/2020
2.5	Allegato 4-AIA <i>Planimetria dell'impianto</i>	00	17/02/2020
2.6	Allegato 5-AIA <i>Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera</i>	00	17/02/2020
2.7	Allegato 6-AIA <i>Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico</i>	00	17/02/2020

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

**Maggio**  
**2021**

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n.0006707/2020 del 26/02/2020  
(Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 67/2020/ad del 24/02/2020)

Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
2.8	Allegato 7-AIA <i>Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore</i>	00	17/02/2020
2.9	Allegato 8-AIA <i>Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti</i>	00	17/02/2020
2.10	Allegato 9-AIA <i>Sintesi non tecnica</i>	00	17/02/2020
2.11	Allegato 10-AIA <i>Piano di monitoraggio e controllo (PMC)</i>	00	17/02/2020
2.12	Allegato 11-AIA <i>Relazione di verifica di conformità alle BAT di settore applicabili</i>	00	17/02/2020
2.13	Allegato 12-AIA <i>Relazione sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 4 del D.M. 95/2019</i>	00	17/02/2020
2.14	Allegato 13-AIA <i>Analisi costi e benefici</i>	00	17/02/2020
2.15	Allegato 14-AIA <i>Scheda A – Identificazione dell'impianto</i>	00	17/02/2020
2.15	Allegato 14-AIA <i>Scheda B – Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento</i>	00	17/02/2020
2.15	Allegato 14-AIA <i>Scheda C – Materie prime ed ausiliarie utilizzate</i>	00	17/02/2020
2.15	Allegato 14-AIA <i>Scheda D – Capacità produttiva</i>	00	17/02/2020
2.15	Allegato 14-AIA <i>Scheda E – Emissioni in atmosfera</i>	00	17/02/2020
2.15	Allegato 14-AIA <i>Scheda F – Risorsa idrica</i>	00	17/02/2020
2.15	Allegato 14-AIA <i>Scheda G – Emissioni idriche</i>	00	17/02/2020
2.15	Allegato 14-AIA <i>Scheda H – Emissioni sonore</i>	00	17/02/2020
2.15	Allegato 14-AIA <i>Scheda I – Rifiuti</i>	00	17/02/2020

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n.0006707/2020 del 26/02/2020 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 67/2020/ad del 24/02/2020)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
2.15	Allegato 14-AIA Scheda L – Energia	00	17/02/2020
2.16	Allegato 15-AIA Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la determinazione della tariffa relativa all'istruttoria di AIA	00	17/02/2020
2.17	Allegato 16-AIA Attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria di AIA	00	17/02/2020
3.	Documentazione ed elaborati progettuali definitivi per "Permesso di Costruire":	–	–
3.1	Allegato Tav. A1 Stato di fatto: Stralci e situazione vincolistica	00	01/2020
3.2	Allegato Tav. A2 Stato di fatto: Planimetria	00	01/2020
3.3	Allegato Tav. A3 Progetto: Planimetria	00	01/2020
3.4	Allegato Tav. A4a Progetto: Planimetria	00	01/2020
3.5	Allegato Tav. A4b Progetto: Planimetria	00	01/2020
3.6	Allegato Tav. A5a Stato di fatto: C1 – Capannone 1	00	01/2020
3.7	Allegato Tav. A5b Stato di fatto: C1 – Capannone 1	00	01/2020
3.8	Allegato Tav. A5c Stato di fatto: C1 – Capannone 1	00	01/2020
3.9	Allegato Tav. A5d Progetto: C1 – Capannone 1 – Ubicazione Linee L1-A, L1-B e L2	00	01/2020
3.10	Allegato Tav. A5e Progetto: C1 – Capannone 1 – Ubicazione Linee L1-A, L1-B e L2	00	01/2020
3.11	Allegato Tav. A5f Progetto: C1 – Capannone 1 – Ubicazione Linee L1-A, L1-B e L2	00	01/2020
3.12	Allegato Tav. A5g Comparativo: C1 – Capannone 1 – Ubicazione Linee L1-A, L1-B e L2	00	01/2020

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Maggio  
2021

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n.0006707/2020 del 26/02/2020  
(Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 67/2020/ad del 24/02/2020)

Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
3.13	Allegato Tav. A6a <i>Stato di fatto: C2 – Capannone 2</i>	00	01/2020
3.14	Allegato Tav. A6b <i>Progetto: C2 – Capannone 2 – Ubicazione Linee L3-A e L3-B</i>	00	01/2020
3.15	Allegato Tav. A7a <i>Stato di fatto: US – Uffici e servizi</i>	00	01/2020
3.16	Allegato Tav. A7b <i>Progetto: US – Uffici, servizi e alloggio custode</i>	00	01/2020
3.17	Allegato Tav. A8a <i>Progetto: S1 – Servizi igienici e spogliatoi</i>	00	01/2020
3.18	Allegato Tav. A8b <i>Progetto: S2 – Servizi igienici</i>	00	01/2020
3.19	Allegato Tav. A9a <i>Progetto: T1 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	00	01/2020
3.20	Allegato Tav. A9b <i>Progetto: T1 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	00	01/2020
3.21	Allegato Tav. A10a <i>Progetto: T2 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	00	01/2020
3.22	Allegato Tav. A10b <i>Progetto: T2 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	00	01/2020
3.23	Allegato Tav. A11a <i>Progetto: T3 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	00	01/2020
3.24	Allegato Tav. A11b <i>Progetto: T3 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	00	01/2020
3.25	Allegato Tav. A12 <i>Progetto: Particolari costruttivi e finiture</i>	00	01/2020
3.26	Allegato Tav. A13 <i>Progetto: Barriere architettoniche (D.M.LL.PP. n. 236/1989 e L. n. 13/1989) / US – Uffici, servizi e alloggi / S1 – Servizi igienici e spogliatoi</i>	00	01/2020
3.27	Allegato A <i>Elenco elaborati progetto architettonico</i>	00	01/2020
3.28	Allegato B <i>Relazione tecnica progetto architettonico</i>	00	01/2020

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n.0006707/2020 del 26/02/2020 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 67/2020/ad del 24/02/2020)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
3.29	Allegato C <i>Documentazione fotografica progetto architettonico</i>	00	01/2020
3.30	Allegato Tav. IDS1 <i>Progetto: Impianti idrico-sanitari</i>	00	01/2020
3.31	Allegato Tav. IDS1 <i>Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	00	01/2020
3.32	Allegato Tav. MET2A <i>Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	00	01/2020
3.33	Allegato Tav. MET2B <i>Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	00	01/2020
3.34	Allegato Tav. MET3 <i>Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	00	01/2020
3.35	Allegato D <i>Relazione tecnica – Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	00	01/2020
3.36	Allegato E <i>Progetto: Impianto elettrico</i>	01	13/02/2020
3.37	Allegato F <i>Progetto: Impianto fotovoltaico</i>	01	13/02/2020
4.	<i>Documentazione ed elaborati progettuali per "Parere di valutazione del progetto sulla conformità antincendio":</i>	–	–
4.1	Allegato RELVVF <i>Relazione di prevenzione incendi</i>	00	02/2020
4.2	Allegato 1VVF <i>Planimetria generale</i>	00	02/2020
4.3	Allegato 2VVF <i>Pianta Capannone C1</i>	00	02/2020
4.4	Allegato 3VVF <i>Pianta Capannone C2</i>	00	02/2020
4.5	Allegato 4VVF <i>Piante tettoie</i>	00	02/2020
4.6	Allegato 5VVF <i>Impianto fotovoltaico</i>	00	02/2020

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

**Maggio**  
**2021**

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n.0006707/2020 del 26/02/2020  
(Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 67/2020/ad del 24/02/2020)

Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
4.7	Allegato 6VVF Prospetti e sezione Capannone C1	00	02/2020
4.8	Allegato 7VVF Prospetto e sezione Capannone C2	00	02/2020
4.9	Allegato 8VVF Piante e sezione uffici	00	02/2020
4.10	Allegato 9VVF Prospetti e sezione Tettoia T1	00	02/2020
4.11	Allegato 10VVF Prospetti e sezione Tettoia T2	00	02/2020
4.12	Allegato 11VVF Prospetti e sezione Tettoia T3	00	02/2020
5.	Ricevuta di presentazione al SUAP del Comune di Taranto della richiesta di permesso di costruire (REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0019976 del 20/02/2020)	00	20/02/2020
6.	Documentazione di previsione di impatto acustico ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	00	17/02/2020
7.	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza di sorgenti odorigene significative	00	17/02/2020
8.	Visura camerale rilasciata in data 14/01/2020 dalla competente C.C.I.A.A. di Taranto	00	24/02/2020
9.	Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (Avv. Stefano Montanaro)	00	24/02/2020
10.	CD-Rom contenente i file firmati digitalmente in formato PAdES di tutta la documentazione sopra elencata	00	24/02/2020





PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0028475/2020 del 05/10/2020 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 139/2020/ad del 02/10/2020)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.	<i>Istanza di Accertamento di compatibilità paesaggistica</i>	00	02/10/2020
2.	<i>Istanza e documentazione di Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)</i>	00	02/10/2020
3.	Allegato 1-SIA <i>Studio di impatto ambientale</i>	01	02/10/2020
4.	Allegato 2-SIA <i>Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale</i>	01	02/10/2020
5.	Allegato 3-SIA <i>Avviso al pubblico</i>	01	02/10/2020
6.	Allegato 1-AIA <i>Relazione tecnica</i>	01	02/10/2020
7.	Allegato 4-AIA <i>Planimetria dell'impianto</i>	01	02/10/2020
8.	Allegato 5-AIA <i>Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera</i>	01	02/10/2020
9.	Allegato 6-AIA <i>Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico</i>	01	02/10/2020
10.	Allegato 7-AIA <i>Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore</i>	01	02/10/2020
11.	Allegato 8-AIA <i>Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti</i>	01	02/10/2020
12.	Allegato 9-AIA <i>Sintesi non tecnica</i>	01	02/10/2020
13.	Allegato 10-AIA <i>Piano di monitoraggio e controllo (PMC)</i>	01	02/10/2020
14.	Allegato 11-AIA <i>Relazione di verifica di conformità alle BAT di settore applicabili</i>	01	02/10/2020
15.	Allegato 13-AIA <i>Analisi costi e benefici</i>	01	02/10/2020
16.	Allegato 14-AIA <i>Scheda A – Identificazione dell'impianto</i>	01	02/10/2020

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Maggio  
2021

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0028475/2020 del 05/10/2020 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 139/2020/ad del 02/10/2020)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
16.	Allegato 14-AIA <i>Scheda B – Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento</i>	01	02/10/2020
16.	Allegato 14-AIA <i>Scheda C – Materie prime ed ausiliarie utilizzate</i>	01	02/10/2020
16.	Allegato 14-AIA <i>Scheda D – Capacità produttiva</i>	01	02/10/2020
16.	Allegato 14-AIA <i>Scheda E – Emissioni in atmosfera</i>	01	02/10/2020
16.	Allegato 14-AIA <i>Scheda F – Risorsa idrica</i>	01	02/10/2020
16.	Allegato 14-AIA <i>Scheda G – Emissioni idriche</i>	01	02/10/2020
16.	Allegato 14-AIA <i>Scheda H – Emissioni sonore</i>	01	02/10/2020
16.	Allegato 14-AIA <i>Scheda I – Rifiuti</i>	01	02/10/2020
16.	Allegato 14-AIA <i>Scheda L – Energia</i>	01	02/10/2020
17.	Allegato 6-SIA <i>Studio sulle caratteristiche quali-quantitative delle sostanze emesse in atmosfera e Studio di ricaduta degli inquinanti emessi dagli impianti</i>	00	02/10/2020
17.1	<i>MaindMeteorological Report</i>	00	28/09/2020
17.2	<i>Report fornitura dati meteorologici in formato MMS CALPUFF</i>	00	28/09/2020
17.3	Tavola 1 <i>Determinazione della ricaduta dell'inquinante PMX con effetto del building downwash – Limite medio orario: 5 mg/m<sup>3</sup></i>	00	28/09/2020
17.4	Tavola 2 <i>Determinazione della ricaduta dell'inquinante PMX senza effetto del building downwash – Limite medio orario: 5 mg/m<sup>3</sup></i>	00	28/09/2020
17.5	Tavola 3 <i>Determinazione della ricaduta dell'inquinante C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> con effetto del building downwash – Limite medio orario: 20 mg/m<sup>3</sup></i>	00	28/09/2020

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0028475/2020 del 05/10/2020 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 139/2020/ad del 02/10/2020)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
17.6	Tavola 4 <i>Determinazione della ricaduta dell'inquinante C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> senza effetto del building downwash – Limite medio orario: 20 mg/m<sup>3</sup></i>	00	28/09/2020
17.7	<i>Confronto tra i valori massimi della ricaduta dell'inquinante PMX con e senza effetto del building downwash</i>	00	28/09/2020
17.8	<i>Confronto tra i valori massimi della ricaduta dell'inquinante C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> con e senza effetto del building downwash</i>	00	28/09/2020
18.	<i>Schede tecniche dei sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (E1 ed E2)</i>	00	02/10/2020
19.	<i>Scheda tecnica del gruppo elettrogeno di emergenza</i>	00	02/10/2020
20.	<i>Modello di "Registro delle giacenze"</i>	00	02/10/2020
21.	<i>Attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori relativi alla procedura di Accertamento di compatibilità paesaggistica</i>	00	02/10/2020
22.	<i>Relazione di calcolo piastre carrabili tettoie T1, T2, T3</i>	00	02/10/2020
23.	Allegato Tav. A9b <i>Progetto: T1 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	01	02/10/2020
24.	Allegato Tav. A10b <i>Progetto: T2 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	01	02/10/2020
25.	Allegato Tav. A11b <i>Progetto: T3 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	01	02/10/2020
26.	<i>Titoli edilizi già rilasciati relativi all'immobile esistente</i>	00	02/10/2020
27.	<i>Carta d'Identità n. CA88523FD, scadenza il 24/12/2029 (Avv. Stefano Montanaro)</i>	00	02/10/2020
28.	<i>Carta d'Identità n. CA92203GZ, scadenza il 30/04/2031 (Dott. Ing. Domenico Speciale)</i>	00	02/10/2020
29.	<i>Visura camerale rilasciata in data 31/08/2020 dalla competente C.C.I.A.A. di Taranto</i>	01	02/10/2020



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

**Maggio**  
**2021**

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0031665/2020 del 29/10/2020  
(Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 149/2020/ad del 26/10/2020)

Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.	RELVVF – Relazione di Prevenzione Incendi	01	Ottobre 2020
2.	Tav. N. 1 VVF Planimetria Generale Scala 1:500	01	Ottobre 2020
3.	Tav. N. 2 VVF Planimetria Generale Scala 1:500	01	Ottobre 2020

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0037123/2020 del 14/12/2020  
(Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 164/2020/ad del 11/12/2020)

Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.	Revisione degli elaborati grafici inerenti il progetto edilizio-urbanistico:	–	–
1.1	Richiesta permesso di costruire per ampliamento del complesso industriale esistente. Via Ariosto n. 2 – 74123 Taranto / Trasmissione revisione	00	18/11/2020
1.2	Rev Allegato B Relazione tecnica progetto architettonico	01	11/2020
1.3	Allegato Tav. Rev A3 Progetto: Planimetria	01	11/2020
1.4	Allegato Tav. Rev A4a Progetto: Planimetria	01	11/2020
1.5	Allegato Tav. Rev A4b Progetto: Planimetria	01	11/2020
1.6	Allegato Tav. A7a Stato di fatto: US – Uffici e servizi	01	11/2020
1.7	Allegato Tav. A7b Progetto: US – Uffici, servizi e alloggio custode	01	11/2020
1.8	Allegato Tav. A8a Progetto: US – Primo piano, spogliatoi 1, 2 e alloggio custode	01	11/2020
1.9	Allegato Tav. A9a Progetto: T1 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato	01	11/2020



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0037123/2020 del 14/12/2020 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 164/2020/ad del 11/12/2020)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.10	Allegato Tav. A9b <i>Progetto: T1 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	01	11/2020
1.11	Allegato Tav. A10a <i>Progetto: T2 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	01	11/2020
1.12	Allegato Tav. A10b <i>Progetto: T2 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	01	11/2020
1.13	Allegato Tav. A11a <i>Progetto: T3 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	01	11/2020
1.14	Allegato Tav. A11b <i>Progetto: T3 – Area di deposito materiale sfuso e/o imballato</i>	01	11/2020
1.15	Allegato Tav. A13 <i>Progetto: Barriere architettoniche (D.M.LL.PP. n. 236/1989 e L. n. 13/1989) / US – Uffici, servizi e alloggi</i>	01	11/2020
1.16	Allegato Tav. Rev IDS1 <i>Progetto: Impianti idrico-sanitari</i>	01	11/2020
1.17	Allegato Tav. Rev MET1 <i>Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	00	11/2020
1.18	Allegato Tav. Rev MET2A <i>Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	01	11/2020
1.19	Allegato Tav. Rev MET2B <i>Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	01	11/2020
1.20	Rev Allegato D <i>Relazione tecnica – Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	01	11/2020
2.	<i>Revisione degli elaborati grafici AIA:</i>	–	–
2.1	Allegato 4-AIA <i>Planimetria dell'impianto</i>	02	11/12/2020
2.2	Allegato 5-AIA <i>Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera</i>	02	11/12/2020
2.3	Allegato 6-AIA <i>Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico</i>	02	11/12/2020
2.4	Allegato 7-AIA <i>Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore</i>	02	11/12/2020

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Maggio  
2021

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0037123/2020 del 14/12/2020  
(Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 164/2020/ad del 11/12/2020)

Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
2.5	Allegato 8-AIA <i>Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti</i>	02	11/12/2020
3.	<i>Contratto con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), registrato a Roma il 18/11/2020 al n. 1883</i>	00	11/12/2020
4.	<i>Relazione paesaggistica per Accertamento di compatibilità paesaggistica</i>	00	10/12/2020
5.	<i>Modulo istanza di autorizzazione allo scarico acque meteoriche al Consorzio ASI</i>	00	11/12/2020
6.	<i>Revisione degli elaborati grafici di progetto del sistema idrico-sanitario e di raccolta, accumulo e gestione delle acque meteoriche:</i>	–	–
6.1	Allegato Tav. Rev IDS1 <i>Progetto: Impianti idrico-sanitari</i>	02	12/2020
6.2	Allegato Tav. Rev MET1 <i>Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	01	12/2020
6.3	Allegato Tav. Rev MET2B <i>Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	02	12/2020
7.	<i>Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo</i>	00	10/12/2020
8.	<i>Sintesi del sistema vincolistico di riferimento in base ai differenti comparti ambientali di cui al Piano di Gestione dei Rifiuti solidi Urbani della Regione Puglia</i>	00	11/12/2020
9.	<i>Modulistica Screening V.Inc.A. Format Proponente</i>	00	11/12/2020
10.	<i>Modulo istanza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ad AQP</i>	00	10/12/2020
11.	<i>Procedura operativa per la corretta individuazione e gestione delle anomalie radiometriche sui carichi di rifiuti in ingresso all'impianto</i>	00	02/12/2020

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0002040/2021 del 21/01/2021  
(Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 16/2021/ad del 21/01/2021)

Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.	<i>Nota Prot. n. 16/2021/ad del 21/01/2021</i>	00	21/01/2021



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0002109/2021 del 21/01/2021 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 18/2021/ad del 21/01/2021)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.	Allegato 6-SIA <i>Studio sulle caratteristiche quali-quantitative delle sostanze emesse in atmosfera e Studio di ricaduta degli inquinanti emessi dagli impianti</i>	01	18/01/2021
2.	<i>Mappe di isoconcentrazione:</i>	–	–
2.1	Tavola 1 <i>PM10 concentrazione media annuale – Impianto limite annuale: 40 µg/m<sup>3</sup></i>	00	18/01/2021
2.2	Tavola 2 <i>PM10 concentrazione media annuale – Impianto + fondo limite annuale: 40 µg/m<sup>3</sup></i>	00	18/01/2021
2.3	Tavola 3 <i>PM10 media giornaliera 90,4 percentile – Impianto limite giornaliero: 50 µg/m<sup>3</sup></i>	00	18/01/2021

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0002531/2021 del 26/01/2021 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 23/2020/ad del 25/01/2021)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.	<i>Revisione del progetto del sistema di gestione delle acque meteoriche:</i>	–	–
1.1	Rev Allegato D <i>Relazione tecnica – Sistema di gestione delle acque meteoriche</i>	02	20/01/2021
2.	Allegato 1-SIA <i>Studio di impatto ambientale</i>	02	25/01/2021
3.	Allegato 6A <i>Stima dell'impatto acustico – Relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico sull'ambiente esterno</i>	00	25/01/2021



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Maggio  
2021

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0003362/2021 del 02/02/2021  
(Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 32/2021/ad del 01/02/2021)

Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.	Relazione paesaggistica per Accertamento di compatibilità paesaggistica	01	01/02/2021
2.	Nota del 13/07/2012 (Prot. n. 20770/TRI/VII) del MATTM	00	01/02/2021
3.	Mappe di isoconcentrazione:	–	–
3.1	Tavola 1 PM10 concentrazione media annuale – Impianto limite annuale: 40 µg/m <sup>3</sup>	00	18/01/2021
3.2	Tavola 2 PM10 concentrazione media annuale – Impianto + fondo limite annuale: 40 µg/m <sup>3</sup>	00	18/01/2021
3.3	Tavola 3 PM10 media giornaliera 90,4 percentile – Impianto limite giornaliero: 50 µg/m <sup>3</sup>	00	18/01/2021
4.	Revisione degli elaborati tecnici progettuali del sistema di gestione delle acque meteoriche:	–	–
4.1	Allegato SCGRI Relazione geologica ed idrogeologica	00	01/2021
4.2	Allegato Tav. Rev 2 MET1 Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche	02	29/01/2021
4.3	Allegato Tav. Rev 2 MET2A Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche	02	29/01/2021
4.4	Allegato Tav. Rev 2 MET2B Progetto: Sistema di gestione delle acque meteoriche	00	29/01/2021
4.5	Rev 2 Allegato D Relazione tecnica – Sistema di gestione delle acque meteoriche	00	29/01/2021
5.	Visure storiche delle Particelle catastali nn. 740 e 741, Foglio di mappa n. 202:	–	–
5.1	Visura storica della Particella catastale n. 740, Foglio di mappa n. 202	00	01/02/2021
5.2	Visura storica della Particella catastale n. 741, Foglio di mappa n. 202	00	01/02/2021





PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 0004908/2021 del 14/02/2021 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 17/2021/ln del 12/02/2021)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.	<i>Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo</i>	01	12/02/2021
2.	Allegato 1-SIA <i>Studio di impatto ambientale</i>	03	12/02/2021
3.	<i>Studio meteo diffusionale</i>	02	11/02/2021

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 13595 del 25/04/2021 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 66/2021/ad del 23/04/2021)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.	Allegato 10-AIA <i>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</i>	02	20/04/2021
2.1	Allegato 4-AIA <i>Planimetria dell'impianto</i>	03	20/04/2021
2.2	Allegato 5-AIA <i>Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera</i>	03	20/04/2021
2.3	Allegato 6-AIA <i>Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico</i>	03	20/04/2021
2.4	Allegato 7-AIA <i>Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore</i>	03	20/04/2021
2.5	Allegato 8-AIA <i>Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti</i>	03	20/04/2021

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto al Prot. n. 14899 del 03/05/2021 (Rif. IRIGOM S.r.l. – Nota Prot. n. 68/2021/ad del 03/05/2021)			
Allegato Nota	Allegato / Scheda n. Descrizione	Rev.	Data
1.	Allegato 12-AIA "Relazione sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 4 del D.M. 95/2019"	01	03/05/2021

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

Maggio  
2021

N.B.: La documentazione consegnata dal Proponente/Gestore ed acquisita durante il procedimento istruttorio di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, elencata nelle tabelle di cui innanzi, è parte integrante e sostanziale del presente documento.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

## 6 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Si riporta quanto descritto in merito dal Proponente/Gestore nella documentazione in atti.

### 6.1 Premessa

La IRIGOM S.r.l. fa parte di un gruppo di imprese operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia, del risparmio energetico e dell'innovazione tecnologica.

L'area di intervento in progetto avente una superficie catastale di circa 4.50 ha è situata nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione "Piccole e Medie imprese strada per Statte" del Consorzio ASI di Taranto, nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A.

La IRIGOM S.r.l. è proprietaria dell'area da dicembre 2019.

Nell'area vi sono in generale due capannoni industriali, una palazzina uffici, dei container prefabbricati adibiti a servizi e dei locali tecnici.

Il sito ha tutte le caratteristiche necessarie per poter svolgere l'attività di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi proposta dalla IRIGOM S.r.l., integrando, implementando ed innovando alcune delle attività già svolte nell'impianto di Massafra, in quanto è dotato di ampie superfici coperte e di viabilità interna nonché, anche in considerazione dell'esigenza di ridurre gli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul territorio regionale, è servito da importanti vie di comunicazione con ottimi servizi annessi.

Difatti il sito è raggiungibile attraverso la S.S. 7 imboccando, in direzione Taranto, l'uscita "Zona Industriale" che immette direttamente su Via Ariosto e, in direzione Brindisi, l'uscita "Statte" che immette sulla S.P. 49, parallela a Via Ariosto.

Da Via Ariosto sono facilmente raggiungibili le arterie di grande comunicazione: la S.S. 7 "Appia" che collega Taranto con Brindisi, la S.S. 106 "Jonica" che collega Taranto con Reggio Calabria e l'Autostrada A14 "Adriatica", nonché il Porto di Taranto.

L'area in questione, che è ricompresa nell'area "Siti di Interesse Nazionale" (SIN) di Taranto, come già specificato innanzi, **è stata regolarmente restituita agli usi legittimi.**

Le opere in progetto comprendono principalmente:

- l'installazione delle linee produttive nei due capannoni industriali esistenti;
- la realizzazione di tre tettoie da adibire al deposito di materiale sfuso e/o imballato;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- la realizzazione dei necessari presidi ambientali e di sicurezza (impianto antincendio, di trattamento acque ed aria, ecc.);
- la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 497,700 kWp, del tipo "GridConnected" ad uso autoconsumo.

Le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi che saranno svolte nello stabilimento industriale di Taranto della IRIGOM S.r.l., in linea con il tema e i modelli della "Economia Circolare", consentiranno di eseguire una selezione spinta dei materiali per il loro successivo avvio al recupero finale presso altri impianti terzi ovvero la produzione di materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto (*End of Waste*).

Il ciclo produttivo sarà strutturato nelle seguenti macro-fasi:

- trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- selezione e cernita di rifiuti derivanti da raccolta differenziata;
- selezione e cernita di rifiuti provenienti da micro-raccolta e macro-raccolta;
- produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C);
- produzione di granulo in plastica da commercializzare.

Tutti i rifiuti conferiti presso lo stabilimento, dopo gli opportuni controlli e verifiche di accettazione dei mezzi in ingresso e della relativa documentazione di accompagnamento del carico, saranno depositati nelle aree di conferimento appositamente dedicate il tempo strettamente necessario per passare in lavorazione alla specifica linea produttiva a seconda della loro tipologia.

Le aree di conferimento saranno situate all'interno dei capannoni industriali, in prossimità delle tramogge di alimentazione delle varie linee produttive.

Possono essere schematicamente individuate le seguenti linee produttive corrispondenti ai specifici impianti:

- **Linea 1** – Trattamento RAEE;
- **Linea 2** – Selezione di rifiuti differenziati e Produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C);
- **Linea 3-A** – Lavaggio del polietilene;
- **Linea 3-B** – Rigenerazione delle materie plastiche.

La potenzialità dell'impianto dipende dalla tipologia/lavorabilità dei rifiuti in ingresso e dalle specifiche dei prodotti che si vogliono ottenere in uscita.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

I rifiuti in ingresso all'impianto possono essere più o meno differenziati e in pezzatura variabile; l'impianto potrà anche accettare rifiuti già trattati da altri impianti che possono necessitare di una ulteriore eventuale selezione/lavorazione leggera o semplicemente configurarsi come un impianto di passaggio "strettamente collegato" ad altri impianti terzi rientranti nella filiera del recupero.

La potenzialità massima giornaliera di trattamento è pari a **1.000 tonnellate**; l'impianto è progettato per lavorare senza interruzioni 24 ore al giorno, potendo esprimere quindi una potenzialità massima annua di trattamento pari a **365.000 tonnellate**.

Il proponente, valutando il potenziale mercato di riferimento odierno dell'installazione, ha previsto inizialmente di trattare un massimo di **150.000 tonnellate** annue di rifiuti.

Si vedano a tal proposito le successive tabelle, dove per ogni operazione di recupero dei rifiuti non pericolosi sono riportate le quantità massime di stoccaggio istantaneo e di trattamento autorizzate e i codici EER dei rifiuti non pericolosi autorizzati e le corrispondenti operazioni di recupero ammesse, contrassegnate nell'apposita casella con una "X".

Si precisa che per la sua importanza strategica, in particolare per il territorio della Provincia di Taranto, **il progetto è stato approvato da INVITALIA che è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa**, di proprietà del Ministero dell'Economia.

L'iniziativa sarà finanziata con oltre 7,5 milioni di euro di agevolazioni (5 milioni di finanziamento agevolato e 2,5 milioni di contributo a fondo perduto).

Il progetto è assoggettato alla **procedura di VIA obbligatoria di competenza provinciale** in quanto è contemplato fra i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nella lettera **A.2.f)** dell'elenco A.2 all'Allegato A della L.R. n. 11 del 12/04/2001 (*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*).

La lettera A.2.f) comprende gli «*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. n. 22/1997*».

Nel caso specifico, nell'impianto in progetto il recupero dei rifiuti non pericolosi avverrà mediante le operazioni di stoccaggio, lettera **R13** (messa in riserva), e di trattamento, lettere **R3** (riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi), **R4** (riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici) ed **R12** (scambio di rifiuti).



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

In particolare, le operazioni di trattamento, lettere R3 ed R4, avranno una capacità superiore a 35 t/giorno avendo considerato la soglia dimensionale di 50 t/g ridotta del 30 per cento ai sensi dell'art. 4, c. 9, della L.R. 11/2001 perché l'impianto ricade nell'area di Taranto dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale.

Inoltre, **avendo rinunciato il Proponente/Gestore durante il procedimento istruttorio di PAUR alla gestione delle tipologie di rifiuti di origine urbana**, il progetto è assoggettato alla **procedura di AIA di competenza provinciale** ai sensi dell'art. 7, c. 1, della L.R. n. 17 del 14/06/2007 e LR 3/2014 in quanto la nuova installazione svolgerà l'attività di cui all'Allegato VIII della Parte II al D.Lgs. 152/2006 **riconducibile alla categoria 5.3, precisamente ai codici IPPC 5.3.b.2 e 5.3.b.4.**

I codici IPPC 5.3.b.2 e 5.3.b.4 comprendono il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento e all'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi componenti.

In particolare, le operazioni di pretrattamento ovvero di trattamento, lettere R12 ed R4, avranno una capacità superiore a 75 t/giorno (75 Mg/giorno).

## **6.2 Descrizione del contesto e obiettivi del progetto**

**Il programma di investimento proposto dalla IRIGOM S.r.l. ha come obiettivo la realizzazione di un nuovo impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)".**

Tra i rifiuti che potranno essere conferiti e gestiti dall'impianto ci saranno i rifiuti in plastica, in particolare LDPE, HDPE e PP che, opportunamente lavorati dall'impianto, produrranno un granulo da vendere ad aziende produttrici di prodotti in plastica e CSS rifiuto ai sensi della norma UNI EN 15359 e CSS-C *End-of-Waste* ai sensi del D.M. n. 22 del 14/02/2013 (*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*) ovvero combustibili alternativi ai tradizionali combustibili fossili.

Il progetto prevede che il nuovo impianto potrà accettare in ingresso tutte le tipologie di rifiuti plastici non pericolosi che saranno selezionati per tipologia e, secondo le loro caratteristiche, saranno avviati ai diversi processi di recupero.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

Pertanto, le plastiche idonee saranno selezionate e produrranno un granulo, la cosiddetta “materia prima seconda”, che sarà riciclata in aziende del settore della plastica.

Invece, le plastiche non idonee e lo scarto non riciclabile dal processo di recupero di materia saranno ulteriormente lavorate attraverso triturazione e vagliatura per essere avviate a recupero energetico (combustibile alternativo ai tradizionali combustibili fossili) presso cementerie autorizzate con le quali la IRIGOM S.r.l. ha già dei contratti formalizzati e consolidati da tempo.

Con l'avvio e la messa a regime delle attività dell'impianto, il ricorso allo smaltimento in discarica sarà sempre più marginale, a meno della frazione estranea non riciclabile e non recuperabile energeticamente.

Si specifica che il nuovo impianto della IRIGOM S.r.l. si inserisce e risponde alle procedure stabilite dalla cosiddetta “Economia Circolare”, ove i rifiuti sono raccolti differenziatamente, selezionati per tipologia e per destinazione, avviati a recupero di materia prima seconda e, per la frazione non riciclabile, avviata a recupero energetico.

Pertanto, sarà osservato quanto stabilisce la gerarchia dei rifiuti che prevede il seguente ordine di priorità: riciclaggio, recupero di altro tipo per esempio il recupero di energia, smaltimento.

Il CSS, contenente diversi materiali opportunamente miscelati potrà essere conferito, a seconda di quanto indicato dalla caratterizzazione effettuata in ossequio alle norme di settore vigenti, sia come rifiuto (CSS) che come *End of Waste* ovvero rifiuto cessato (CSS-C) presso idonei impianti per il recupero energetico (ad esempio le cementerie).

Si specifica che, poiché la produzione del cemento richiede importanti risorse energetiche, risulta opportuno il ricorso a combustibili alternativi valorizzando i materiali non più riciclabili e realizzando un'economia circolare che aiuti a risolvere il problema dei rifiuti a livello locale evitando il ricorso a discariche e inceneritori.

Inoltre, i combustibili alternativi sostituiscono i tradizionali combustibili di origine fossile (carbone, petrolio e gas naturale), salvaguardando le risorse energetiche convenzionali.

L'utilizzo dei combustibili alternativi nei forni delle cementerie permette non solo il recupero energetico ma anche un recupero di materia, difatti il processo non produce scarti poiché i prodotti della combustione sono inglobati nel *clinker*.

L'impianto in progetto propone una diversa visione del trattamento dei rifiuti e cioè che non prevede una grossolana triturazione e avvio a termovalorizzazione ma ricerca invece una vera e propria “valorizzazione” del rifiuto attraverso una selezione spinta a monte, così permettendo di ben separare quei rifiuti che possono essere



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

avviati al riciclo di materia; ad esempio la parte di imballaggi che possono ancora avere un valore, una seconda vita attraverso il processo di rigenerazione delle plastiche.

La frazione non riciclabile, avente un potere calorifico elevato, sarà valorizzata producendo un combustibile alternativo per cementerie, sia CSS-C *End of Waste* che CSS rifiuto, poiché non tutte le cementerie italiane sono autorizzate alla gestione del CSS-C.

La nuova installazione produrrà combustibili che andranno a sostituire parte dei combustibili fossili oggi utilizzati. I nuovi combustibili prodotti dalla IRIGOM S.r.l. non richiedono un nuovo termovalorizzatore, non è richiesta ulteriore capacità di termovalorizzazione, non è richiesto di produrre maggiori quantità di cemento, ma solo di aumentare l'attuale sostituzione di combustibile tradizionale nel ciclo di produzione del cemento grazie all'utilizzo di combustibili alternativi di qualità (elevato potere calorifico, bassa percentuale di umidità e di Cloro contenuto).

L'utilizzo di materiali di recupero, sottoprodotti, *End of Waste* nel processo produttivo del cemento rappresenta un modo per ridurre il conferimento in discarica di materiali di scarto (rifiuti) come plastiche, pneumatici e altri rifiuti, riducendo al contempo il consumo di risorse non rinnovabili e le emissioni di CO<sub>2</sub>.

L'utilizzo dei combustibili di recupero derivanti dai rifiuti per la produzione del *clinker*, grazie al loro contenuto di biomassa (totalmente assente in quelli tradizionali come ad esempio il *pet coke*) e al minor contenuto di carbonio fossile, consente al processo produttivo di contenere le emissioni di CO<sub>2</sub>.

La normativa europea in materia di emissioni (Regolamento 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), infatti, fissa a 0 (zero) il fattore di emissione della biomassa ai fini del conteggio delle emissioni di CO<sub>2</sub>; essa è quindi considerata "*carbon neutral*".

I combustibili alternativi, anche se rifiuti, sono in uso nell'industria cementiera da anni, come emerge dalla Decisione di Esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), le *Best Available Techniques* (BAT), per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, che in ordine al consumo di energia termica precisa che per limitare e ridurre tale consumo le BAT prevedono l'applicazione combinata di tecniche quali l'utilizzo di sistemi di forni per il cemento ottimizzati e adatti alla combustione dei rifiuti.

L'impianto in progetto permetterà di intercettare i flussi dei rifiuti prodotti nel territorio che oggi sono spesso selezionati in maniera poco spinta e sono avviati a recupero in impianti del Nord Italia o addirittura esteri.





**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

I Consorzi di filiera sostengono l'avvio di impianti che possano intercettare flussi di rifiuti già selezionati in maniera grossolana per sottoporli ad una raffinazione spinta dando loro “valore”.

Per il territorio tarantino, la movimentazione dei rifiuti verso il Nord Italia sarà ridotta, così come lo smaltimento in discarica sarà sempre più marginale, a meno della frazione estranea non riciclabile e non recuperabile energeticamente.

**La tipologia di impianto proposto valorizza la raccolta differenziata, andando nella direzione dell'economia circolare.**

Riguardo alla presenza nel nostro territorio di impianti simili a quello in progetto, infatti il nuovo impianto non triturerà rifiuti per avviarli a termovalorizzazione ma, previa selezione, produrrà un combustibile.

La logica è completamente diversa e opposta, in quanto l'obiettivo delle lavorazioni è differente: non è quello di eliminare un rifiuto, ma di valorizzarlo realizzando un prodotto che risponde ad una ben precisa classificazione e caratterizzazione.

Il Proponente/Gestore si rivolgerà non solo alle cementerie ma anche a sbocchi innovativi similari quali il riciclo chimico, l'utilizzo in raffineria, la produzione di idrogeno, ecc.

Per raggiungere tali obiettivi, l'installazione richiede importanti investimenti, non tanto nell'attività di triturazione ma soprattutto nella selezione a monte; per questo l'impianto proposto è una vera e propria “novità”.

Unico in Italia, l'impianto prevede l'installazione di ben cinque lettori ottici in grado di garantire in uscita una qualità notevole: elevato potere calorifico, bassa percentuale di umidità e di Cloro contenuto.

Pertanto, la logica produttiva è differente da quella dei termovalorizzatori come impianti di recapito finale.

Inoltre, grazie alla posizione strategica dell'impianto la cui distanza dal porto e dalla stazione ferroviaria è di circa 3 km, si potranno eventualmente utilizzare trasporti intermodali, ambientalmente più sostenibili dei trasporti su gomma.

La linea dedicata per la produzione del combustibile alternativo è la **Linea 2 – Selezione di rifiuti differenziati e Produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C)**, posizionata nel capannone C1.

Il CSS è definito come un combustibile solido ottenuto da rifiuti non pericolosi ovvero lavorato, omogeneizzato e migliorato ad una qualità che può essere oggetto di accordi specifici tra produttore e utilizzatore, preparato per essere avviato a recupero di energia in impianti autorizzati.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Il triturato di rifiuti non pericolosi prodotto dalla Linea 2 dell'impianto di che trattasi verrà classificato come CSS (qualificato ancora come rifiuto, avente codice EER 191210) secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 15359 (*Combustibili solidi secondari – Classificazione e specifiche*).

Un lotto di produzione di CSS, che rispecchia anche le caratteristiche chimico-fisiche dettagliatamente definite dal D.M. 22/2013, cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione, da parte del Gestore, della "dichiarazione di conformità" di cui all'art. 8 dello stesso decreto.

Il D.M. 22/2013 stabilisce, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le precise condizioni alle quali alcune tipologie di CSS cessano di essere rifiuti speciali e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (la cosiddetta "*End of Waste*" nella terminologia della Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti).

Pertanto, il CSS e il CSS-C in uscita dalla linea saranno dei prodotti ben distinti delle fasi produttive, classificati e caratterizzati secondo distinti e definiti criteri, vale a dire che il CSS non è un CSS "fuori specifica" ma risponde ai requisiti definiti dalla norma UNI EN 15359.

In uscita dall'impianto il CSS (Rifiuto) e il CSS-C (*End of Waste*) saranno destinati alle cementerie e/o altri impianti di recupero energetico.

In Italia ci sono cementerie autorizzate all'impiego di CSS-C *End of Waste* e cementerie autorizzate all'impiego di CSS rifiuto.

Per quanto riguarda il CSS rifiuto, numerose cementerie italiane impiegano tale rifiuto.

Inoltre, come già detto innanzi, grazie alla posizione strategica dell'impianto la cui distanza dal porto è di circa 3 km, quantità di CSS eccedenti la capacità di ricezione degli impianti nazionali potrà essere imbarcata ed esportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla spedizione di rifiuti*) presso cementerie estere per recupero energetico.

Infine, si rappresenta che il CSS e il CSS-C hanno un loro proprio mercato di riferimento.

### **6.3 Definizione del processo e delle tecnologie da applicare**

Le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi che saranno svolte nello stabilimento industriale di Taranto della IRIGOM S.r.l. consentiranno di eseguire una selezione spinta dei rifiuti per il loro successivo avvio al recupero finale presso altri impianti terzi ovvero la produzione di materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto (*End of Waste*).

Il ciclo produttivo sarà strutturato nelle seguenti macro-fasi:



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- selezione e cernita di rifiuti derivanti da raccolta differenziata;
- selezione e cernita di rifiuti provenienti da micro-raccolta e macro-raccolta;
- produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C);
- produzione di granulo in plastica da commercializzare.

Tutti i rifiuti conferiti presso lo stabilimento, dopo gli opportuni controlli e verifiche di accettazione dei mezzi in ingresso e della relativa documentazione di accompagnamento del carico, saranno depositati nelle aree di conferimento appositamente dedicate il tempo strettamente necessario per passare in lavorazione alla specifica linea produttiva a seconda della loro tipologia.

Le aree di conferimento saranno situate all'interno dei capannoni industriali, in prossimità delle tramogge di alimentazione delle varie linee produttive.

Possono essere schematicamente individuate le seguenti linee produttive corrispondenti agli specifici impianti:

- **Linea 1** – Trattamento RAEE;
- **Linea 2** – Selezione di rifiuti differenziati e Produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C);
- **Linea 3-A** – Lavaggio del polietilene;
- **Linea 3-B** – Rigenerazione delle materie plastiche.

La **Linea 1 – Trattamento RAEE** è dedicata alla selezione di rifiuti non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed è suddivisa in n.6 sotto-linee specificate di seguito:

- **Linea 1-A** – Scardinamento/apertura;
- **Linea 1-B** – Triturazione primaria;
- **Linea 1-C** – Separazione materie plastiche;
- **Linea 1-D** – Triturazione pannelli fotovoltaici;
- **Linea 1-E** – Raffinazione metalli;
- **Linea 1-F** – Selezione rame.

La **Linea 1-A** è un sistema compatto dedicato al trattamento dei RAEE mediante un apritore a giri lenti che procede all'apertura delle carcasse dei cosiddetti "grandi bianchi" (ad esempio lavatrici, lavastoviglie, forni, ecc.); in particolare la linea sarà costituita principalmente dalle macchine elencate qui di seguito:

- nastro di carico;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- trituratore "apritore";
- nastro di cernita.

La **Linea 1-B** è un sistema dedicato al trattamento dei RAEE provenienti dalla Linea 1-A o dei RAEE di piccole dimensioni da avviare a riduzione volumetrica e selezione; tale linea sarà costituita principalmente dalle macchine elencate qui di seguito:

- nastro di carico;
- piano vibrante di carico;
- mulino;
- piano vibrante di scarico;
- piano vibrante a pettine;
- tamburo magnetico;
- nastro di selezione;
- separatore dinamico metalli magnetici e non magnetici;
- nastro trasportatore scarico ferro e inerte;
- nastro trasportatore con puleggia magnetica;
- separatore correnti parassite materiali non ferrosi/acciai e inerti;
- nastro trasportatore scarico metalli e inerti.

La **Linea 1-C** è un sistema dedicato alla separazione delle materie plastiche dalle parti metalliche rivenienti dai trattamenti precedenti e sarà costituito principalmente dalle macchine elencate qui di seguito:

- nastro di carico vaglio;
- vaglio circolare;
- nastro di carico con *metal sensor*;
- separatore metalli a sensori;
- struttura e piano vibrante;
- linea con compressore + essiccatore + serbatoio + filtri + distribuzione;
- nastro scarico metalli;
- nastro di rinvio scarico metalli;
- nastro scarico inerti;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- nastro di rinvio scarico inerti.

La **Linea 1-D** è un sistema dedicato al trattamento dei pannelli fotovoltaici fuori uso e sarà costituito principalmente dalle macchine elencate qui di seguito:

- scardinatore;
- taglierina di linea e banchi;
- *solar glas ML*;
- trituratore monoalbero a spintore idraulico;
- turbina a settori multicatena;
- separatore a vaglio dei materiali;
- apritore di linea.

La **Linea 1-E** è un sistema dedicato alla raffinazione delle parti di RAEE rivenienti dalle fasi precedenti al fine di separare le diverse tipologie di metalli presenti (ferro, alluminio, rame e ottone, ecc.) e sarà costituito principalmente dalle apparecchiature elencate qui di seguito:

- alimentatore/dosatore;
- vaglio circolare;
- mulino a martelli;
- torre di separazione ferro/innox;
- dosatore;
- mulino raffinatori;
- mulino raffinatori;
- colonna di separazione ciclone;
- colonna di separazione ciclone + vaglio circolare;
- tavola densimetrica;
- nastri trasportatori.

La **Linea 1-F** è un sistema compatto dedicato alla raffinazione del rame presenti nelle parti di RAEE rivenienti anche dalle fasi precedenti e sarà costituito principalmente dalle apparecchiature elencate qui di seguito:

- nastro di carico;
- alimentatore vibrante;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- canale;
- telecamere *full-color-rgb*;
- *background*;
- elettrovalvole;
- tramoggia di scarico scarti;
- tramoggia di scarico conforme.

La **Linea 2** può svolgere le seguenti lavorazioni:

- selezione di rifiuti differenziati non pericolosi costituiti da plastica, lattine e multimateriale provenienti principalmente da raccolte differenziate;
- selezione di Carta e Cartone;
- produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C);

e consiste in un sistema costituito principalmente dalle macchine elencate qui di seguito:

- trituratori (con funzione di lacerasacchi);
- separatori balistici a palette;
- nastri trasportatori in gomma o a tapparelle metalliche;
- nastri di cernita (tavole di selezione);
- selettori ottici;
- deferrizzatori a magneti permanenti;
- nastri trasporto e di alimentazione pressa;
- presse oleodinamiche.

La **Linea 3-A** è dedicata al lavaggio del polietilene partendo da rifiuti in polietilene e/o polipropilene provenienti principalmente da scarti della produzione industriale o da impianti di selezione (come ad esempio la stessa Linea 1-A) e consiste in un sistema compatto costituito principalmente dalle seguenti apparecchiature:

- trituratore mono-albero;
- magnete;
- silo dosatore;
- serbatoio di prelavaggio;
- trasportatore a catena (cosiddetto "*redler*");



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

- n.2 macchine lavatrici a frizione;
- granulatore ad umido;
- serbatoio di separazione;
- pre-essiccatore;
- n.2 essiccatori meccanici;
- n.2 ventilatori.

La **Linea 3-Bè** dedicata alla rigenerazione delle materie plastiche, finalizzata alla trasformazione degli scarti produttivi/post consumo mediante uno specifico processo costituito principalmente dalle seguenti attrezzature:

- trituratore primario;
- trituratore secondario;
- nastro trasportatore con *metal detector*;
- sistema di pre-riscaldamento;
- estrusore;
- gruppo di taglio;
- silo di stoccaggio.







**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”**

L'operazione di recupero R13 sarà effettuata nelle aree di impianto indicate nella seguente tabella:

Rifiuti in ingresso	Area (R13)	Tipologia di rifiuti
Rifiuti non pericolosi	Tettoia T1	Carta e cartone, plastica, CSS
Rifiuti non pericolosi	Tettoia T2	Plastica e gomma, CSS, RAEE, metalli
Rifiuti non pericolosi	Tettoia T3	Vetro, lattine, legno, plastica, metalli, scarti di lavorazione e altri rifiuti
Rifiuti non pericolosi	Area A	Metalli, Vetro, RAEE, scarti di lavorazione e altri rifiuti
Rifiuti non pericolosi	Aree B	Plastica, carta e cartone, multimateriale, RAEE ed altri rifiuti
Rifiuti non pericolosi	Area C	Metalli, plastica

#### 6.6 R12 – Scambio di rifiuti

Conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010 (*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*), nell'operazione di recupero **R12 (Scambio di rifiuti)** sono comprese tutte le possibili operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione e il raggruppamento prima di una delle successive operazioni finali indicate da R1 ad R11.

Con l'operazione di recupero R12 di rifiuti non pericolosi saranno effettuate in impianto le seguenti attività:

- selezione e cernita;
- adeguamento volumetrico.

La **selezione e cernita** sarà eseguita al fine di separare e recuperare le frazioni riciclabili o riutilizzabili per singola filiera di recupero, come i materiali di imballaggio in carta, cartone, plastica, metalli, legno, vetro ed altri tipi di materiali.

Tale attività potrà essere eseguita manualmente e/o in maniera automatica mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature (quali ad esempio selettori ottici, magnetici, balistici).

L'**adeguamento volumetrico** sarà svolto per i rifiuti allo stato solido “non polverulenti” (quali ad esempio imballaggi in plastica, carta, tessuti, ecc.) mediante triturazione e/o pressatura.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Tali operazioni saranno eseguite al fine di razionalizzare le operazioni di stoccaggio e di migliorare la densità reale dei rifiuti prima di avviarli a recupero, ottimizzando i volumi da stoccare e trasportare.

L'operazione di recupero R12 sarà effettuata nelle aree di impianto indicate nella seguente tabella:

Rifiuti in ingresso	Area (R12)	Trattamento	Rifiuti in uscita
Rifiuti non pericolosi	Capannone C1	Selezione e cernita, pressatura	Carta e cartone, plastica, lattine, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno
Rifiuti non pericolosi	Capannone C1	Selezione e cernita, triturazione, eventuale pressatura e filmatura	CSS

### 6.7 R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi

L'art.8 del D.Lgs. n.116 del 03/09/2020 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*) definisce l'operazione di recupero R3 come il «*Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*»; sono compresi anche la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.

L'operazione di recupero R3 di rifiuti non pericolosi destinati al riciclo sarà realizzata esclusivamente all'interno dei capannoni industriali C1 e C2, in aree dedicate, mediante l'utilizzo di apposite attrezzature.

Nel caso specifico, le operazioni di recupero consistiranno nella selezione, nell'eliminazione di impurezze e di materiali contaminati e nel compattamento dei materiali trattati; a tal fine l'impianto in progetto sarà dotato di idoneo sistema di compattazione per la carta, il cartone e i prodotti in carta e di idoneo sistema per l'eventuale filmatura del CSS-Combustibile.

Gli scarti provenienti dalle operazioni di recupero saranno depositati nell'area A "Area di deposito materiale in attrezzature scarrabili e/o altri idonei contenitori" identificata negli elaborati grafici in atti.

Di seguito si descrive l'operazione di recupero R3 ovvero le attività che saranno effettuate in impianto per la:

- produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS-C);
- produzione di carta e cartone (*End of Waste*);
- produzione di granulo in plastica (*End of Waste*).



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS-C)

Il CSS è definito come un combustibile solido ottenuto da rifiuti non pericolosi ovvero lavorato, omogeneizzato e migliorato ad una qualità che può essere oggetto di accordi specifici tra produttore e utilizzatore, preparato per essere avviato a recupero di energia in impianti di incenerimento e/o coincenerimento.

Nello specifico, i CSS sono quindi prodotti a partire da rifiuti unicamente non pericolosi e non più economicamente riciclabili derivanti da raccolte differenziate, da insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale, civili e militari, da attività commerciali, di servizio, da attività di recupero.

Il tritato di rifiuti non pericolosi prodotto dalla Linea 2 dell'impianto della IRIGOM S.r.l. verrà classificato come CSS (qualificato ancora come rifiuto, avente codice EER 191210) secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 15359.

La norma UNI EN 15359, tradotta dal CTI in lingua italiana, prevede la classificazione dei CSS in base a tre parametri:

- il Potere Calorifico Inferiore (indice del valore energetico e quindi economico);
- il contenuto di Cloro (indice del grado di aggressività sugli impianti);
- il contenuto di Mercurio (indice della rilevanza dell'impatto ambientale).

Per ciascuno dei parametri sono identificate le specifiche classi di valori e, quindi, ogni lotto di produzione è univocamente determinato da una terna di valori corrispondenti alle classi in cui ricadono i parametri.

Ciascun CSS è quindi classificato da una terna di numeri (ad esempio PCI: 2, Cl: 3, Hg: 2 – in breve 2.3.2) corrispondenti alle classi in cui cadono:

- la media del valore del PCI espresso come MJ/kg (tal quale);
- la media del valore del contenuto di Cloro espresso come % (sostanza secca);
- la mediana e l'80° percentile del valore del contenuto di Mercurio, espresso come mg/MJ (tal quale): la classe più alta tra la classe riferita alla mediana e la classe riferita all'80° percentile determina la classe del combustibile.

Tale classificazione fornisce all'utilizzatore un'informazione immediata e chiara del combustibile.

Tuttavia, dal momento che la sola classificazione non è sufficiente per l'utilizzatore, la norma UNI EN 15359 impone l'obbligo di fornire una descrizione più dettagliata del combustibile.

Per tale ragione devono essere fornite le specifiche dei CSS attraverso la determinazione analitica di diversi parametri fisico-chimici (parametri da fornire obbligatoriamente).



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Le operazioni di campionamento ai fini della classificazione secondo la norma UNI EN 15359 sono effettuate ai sensi della norme UNI EN 15442 (metodi di campionamento), UNI EN 15443 (preparazione del campione per l'analisi di laboratorio) ed UNI EN 15413 (campione di analisi).

**Un lotto di produzione di CSS che rispecchia anche le caratteristiche chimico-fisiche dettagliatamente definite dal D.M. 22/2013 cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione, da parte del Gestore, della "dichiarazione di conformità" di cui all'art.8 dello stesso decreto.**

Il D.M. 22/2013 stabilisce, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le precise condizioni alle quali alcune tipologie di CSS cessano di essere rifiuti speciali e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (la cosiddetta "End of Waste" nella terminologia della Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti).

In particolare, il decreto stabilisce le seguenti condizioni:

- definisce puntualmente (Allegato 2) quali tipologie di rifiuti speciali non pericolosi non possono essere usati per produrre CSS-Combustibile (CSS-C);
- impone che gli impianti per la produzione di CSS-C (art. 5) siano autorizzati in procedura ordinaria o ai sensi del Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358. La IRIGOM S.r.l. intende estendere al sito di Taranto le certificazioni di cui è già in possesso per il sito di Massafra secondo le norme UNI EN ISO 14001 (sistema di gestione ambientale), UNI EN ISO 9001 (sistema di gestione della qualità) ed UNI EN 15358 (sistema di gestione della qualità per la produzione di CSS);
- definisce le caratteristiche di classificazione del CSS-combustibile (Allegato 1) e, in particolare, i valori di specificazione per i parametri chimico-fisici;
- regola anche il deposito, la movimentazione e il trasporto dei combustibili solidi secondari oggetto della disciplina;
- definisce i contenuti della "comunicazione annuale", da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, mediante la quale il produttore del CSS-Combustibile comunica i dettagli relativi alla produzione annuale all'autorità competente e agli altri Enti previsti dal provvedimento di AIA nei casi di obbligo di comunicazione.

Il Gestore è tenuto a rispettare tutte le condizioni e le disposizioni tecnico-gestionali previste dal D.M.22/2013.

In particolare, le informazioni di cui alla comunicazione annuale saranno fornite anche in sede di *reporting* annuale sull'attuazione del PMC e le certificazioni analitiche saranno conservate per almeno 5 (cinque) anni.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

Il CSS prodotto, eventualmente imballato, sarà stoccato all'interno delle aree T1 e T2 identificate negli elaborati grafici in atti (quindi in aree coperte e confinate) in maniera separata e distinta dal resto dei rifiuti gestiti in impianto, anche mediante l'utilizzo di setti separatori.

Le certificazioni analitiche relative alla verifica dei vari lotti di produzione di CSS in conformità alla norma UNI EN 15359 e al D.M. 22/2013 saranno conservate presso l'installazione e rese disponibili, su richiesta, agli Enti competenti.

Produzione di carta e cartone (*End of Waste*)

Per quanto concerne l'operazione di recupero di rifiuti in carta e cartone, oltre al rispetto delle condizioni “generali” *End of Waste* stabilite dall'art. 6, par. 1, della Direttiva 98/2008/CE, i criteri specifici da soddisfare ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, sono dettati dalla norma UNI EN 643 (*Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare*).

In particolare, tale norma specifica le caratteristiche qualitative che devono possedere carta e cartone per poter essere, appunto, riciclati presso apposite attività produttive quali le cartiere.

La carta da riciclare può contenere aliquote di materiali assolutamente “non *paper*” (componenti non cartacei, ovvero materiali estranei, impurezze) o comunque relativamente “*unwanted*” (materiali indesiderati), la cui determinazione quantitativa deve necessariamente tener conto proprio di questo riferimento normativo.

La norma UNI EN 643 identifica 95 differenti qualità di carta da riciclare più comunemente commercializzate nell'Unione Europea e utilizzate per la produzione di nuova carta e cartone (cosiddetti “carta e cartone riciclati”); tale elenco, pur essendo completo, non è da considerarsi esaustivo.

Nella sua ultima edizione, risalente al 2014, la norma identifica per ogni tipologia di carta e cartone da riciclare delle tolleranze in termini di materiali non cartacei e di totale di materiali indesiderati.

Al fine di individuare i componenti non cartacei, è necessario partire dalla definizione di carta e cartone da riciclare data dalla norma UNI EN 643.

Essa definisce la carta e cartone da riciclare quale: «*carta e cartone a base di fibre naturali idonei per il riciclaggio e costituiti da:*

- *carta e cartone di qualsiasi forma;*
- *prodotti costituiti in modo predominante da carta e cartone, che possono includere altri costituenti che non possono essere rimossi mediante separazione a secco, quali rivestimenti e laminati, rilegature a spirale, etc.».*



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Sono invece definiti come materiali indesiderati l'insieme di "componenti non cartacei", le "carte e cartoni pregiudizievoli per la produzione", le "carte e cartoni non secondo la definizione di qualità" e, se applicabile alla specifica classe, i "prodotti cartacei non idonei per la disinchiostrazione".

Nella definizione di carta e cartone da riciclare la norma include sia il materiale carta e cartone in qualsiasi forma (fogli, bobine, sfridi di lavorazione, ecc.), sia oggetti finiti i quali possono includere altri materiali diversi da carta e cartone (imballaggi, libri, riviste, tubi, ecc.).

Per essere inclusi nella definizione di carta da riciclare i prodotti costituiti da più materiali devono essere composti in prevalenza (ovvero > 50% in peso) da carta e cartone.

La norma in questione definisce poi i componenti non cartacei quei materiali "estranei" alla carta e cartone da riciclare, ovvero che non sono "parti costituenti" del prodotto e che possono essere separati a secco.

La norma prevede 5 gruppi di qualità che identificano livelli di qualità diverse secondo tipologie di carta e cartone da avviare a riciclo con eventuali soglie limite alla quantità di materiale non cartaceo che è costituente del materiale:

- Gruppo 1: Qualità ordinarie (carte, cartoni, riviste, carta grafica da disinchiostrare, di qualità ordinaria);
- Gruppo 2: Qualità medie (giornali, rifili, pagine libro, di qualità media);
- Gruppo 3: Qualità superiori (refili poco colorati, archivio, moduli continui, carta bianca e giornali, di qualità superiore);
- Gruppo 4: Qualità kraft (rifili di cartone, Kraft usato, sacchi Kraft, di qualità Kraft);
- Gruppo 5: Qualità speciali (Etichette flessibili utilizzate da carte resistenti ad umido senza altri materiali inutilizzabili).

Nella valutazione qualitativa della tipologia di carta da riciclare è quindi necessario confrontare le tolleranze relative ai componenti non cartacei e il totale dei materiali indesiderati rispetto alla loro effettiva presenza nel materiale oggetto di valutazione, togliendo dal computo quei materiali non cartacei che sono costituenti non predominanti di carta e cartone.

A titolo di esempio quindi, il sacchetto di plastica o il pezzo di legno è da conteggiare tra i materiali estranei, mentre la finestrina di plastica del sacchetto del pane o il nastro adesivo che chiude uno scatolone non devono essere conteggiati.

In sostanza, le soglie di massima ammissibilità di materiali estranei alla carta indicate dalla norma UNI EN 643 sono variabili dallo 0,25 al 3% in funzione delle diverse tipologie di carta da riciclare.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Le attuali tecnologie disponibili ad oggi e che saranno utilizzate nel sistema di selezione della IRIGOM S.r.l. sono in grado di allontanare i materiali estranei che transitano sulla linea tramite l'utilizzo di separatori balistici.

I materiali intimamente connessi con carta e cartone (spirali, strato plastico dei laminati multimateriale, finestrelle di plastica delle buste, ecc.) saranno più efficientemente rimossi nelle fasi successive alla selezione presso impianti terzi, che avverranno ad esempio nel *pulper* di cartiera, tramite aggiunta di acqua.

Il nuovo regolamento attuativo del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) da carta e cartone è il **D.M. n. 188 del 22/09/2020** (*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*).

Il provvedimento detta i criteri e i requisiti specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone, all'esito di operazioni di recupero "effettuate esclusivamente in conformità" alle disposizioni della norma UNI EN 643, cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

A tal fine, la carta e cartone recuperati, nel rispetto dei requisiti di qualità stabiliti dall'allegato 1 del regolamento (oltre ai valori limite della norma UNI EN 643, viene fissato un valore limite pari allo 0,1% in peso per i rifiuti organici), possono essere utilizzati, ai sensi di quanto disposto dall'allegato 2 «*nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima*».

Il provvedimento, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 33 del 09/02/2021, è entrato in vigore il 24/02/2021.

Per quanto attiene i controlli sui rifiuti in ingresso, la IRIGOM S.r.l. effettuerà controlli visivi su ogni carico in ingresso e controlli analitici (almeno una volta l'anno per ogni con feritore che abbia superato le 2.000 tonnellate di rifiuti conferiti) sui parametri indicati dal D.M. 188/2020.

Al fine di verificare la conformità del materiale prodotto agli standard qualitativi previsti dalla norma UNI EN 643 e dal D.M. 188/2020, la IRIGOM S.r.l. provvederà SEMESTRALMENTE ad una verifica qualitativa della carta e cartone in uscita dall'impianto e comunque secondo le tempistiche e i termini concordati con le attività produttive finali (ad esempio cartiere).

Tale verifica qualitativa consisterà in un'analisi merceologica che dimostri che la presenza di componenti non cartacei (qualsiasi materiale estraneo che non è parte costituente del prodotto e che può essere rimosso mediante separazione a secco, come ad esempio metallo, materia plastica, vetro, tessili, legno sabbia e materiale da costruzione, materiali sintetici) sia in percentuali non superiori al 3% e che il totale di materiale indesiderato (materiale non adatto alla produzione di carta e cartone) sia in percentuale non superiore al 3%.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Inoltre, ai sensi del nuovo D.M. 188/2020, il contenuto di rifiuti organici compresi alimenti deve essere inferiore allo 0,1% in peso.

La carta e cartone da riciclare non deve contenere materiali proibiti: qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, sicurezza e l'ambiente, quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, bitume, polveri tossiche e simili.

Riassumendo, ai sensi del sopra citato decreto, la carta e cartone da riciclare devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:

<b>Parametri</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valori limite</b>
<b>Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti</b>	-	<b>norma UNI EN 643</b>
<b>Rifiuti organici compresi alimenti</b>	<b>% in peso</b>	<b>&lt; 0,1</b>
<b>Componenti non cartacei</b>	<b>% in peso</b>	<b>norma UNI EN 643</b>

Produzione di granulo in plastica (End of Waste)

Nell'ambito dei rifiuti costituiti da materie plastiche, sono diverse le tipologie che possono rientrare in questi residui derivanti da pre o post-consumo, e quindi ricadere nel ciclo del riciclaggio/recupero degli stessi.

In particolar modo, tutti gli imballaggi in plastica possono essere riciclati per dare vita a nuovi imballaggi o ad altri articoli diversi in materiale plastico.

Il recupero di materiale plastico può però venire esteso anche ad altri tipi di rifiuti, di natura diversa dagli imballaggi, quali scarti, refili, ecc., provenienti dalla lavorazione delle materie plastiche in generale.

Le specifiche da rispettare dipendono dal tipo di polimero oggetto di recupero e dal prodotto finale che si vuole ottenere.

Infatti, è utile precisare che le modalità di recupero dei vari polimeri variano al variare degli stessi (ad esempio il polietilene (PE) potenzialmente può essere "riestruo all'infinito").

I criteri da soddisfare ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in mancanza di legislazione specifica, sono dettati dalla norma tecnica UNI 10667 (*Materie plastiche prime-secondarie*), nelle sue 16 parti, nella quale sono definiti i requisiti e i metodi di prova da applicare sulle materie plastiche destinate ad essere riutilizzate.





**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

Le parti contemplate, per tipologia di polimero, dalla norma UNI 10667 sono le seguenti:

- UNI 10667-1 (*Materie plastiche di riciclo – generalità*);
- UNI 10667-2 (*Polietilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo*);
- UNI 10667-3 (*Polipropilene proveniente da residui industriali e/o da materiali da post consumo destinato ad impieghi diversi*);
- UNI 10667-4 (*Polivinilcloruro proveniente da contenitori per liquidi, destinato ad impieghi diversi*);
- UNI 10667-5 (*Polivinilcloruro proveniente da applicazioni plastificate diverse destinato ad impieghi diversi*);
- UNI 10667-6 (*Polivinilcloruro proveniente da serramenti, destinato ad impieghi diversi*);
- UNI 10667-7 (*Polietilentereftalato proveniente da post-consumo destinato alla produzione di fibre*);
- UNI 10667-8 (*Polietilentereftalato proveniente da post-consumo destinato alla produzione di corpi cavi*);
- UNI 10667-9 (*Polietilentereftalato proveniente da post-consumo destinato alla produzione di lastre e foglie*);
- UNI 10667-10 (*Polistirene proveniente da post-consumo destinato ad impieghi diversi*);
- UNI 10667-11 (*Polietilene e copolimeri provenienti da foglie e film per agricoltura destinati ad impieghi diversi*);
- UNI 10667-12 (*Polistirene espanso proveniente da residui industriali e/o da post consumo destinato ad impieghi diversi*);
- UNI 10667-13 (*Cariche ottenute da macinazione di scarti industriali e/o da post consumo di compositi di materiale plastico termoindurente rinforzato proveniente da BMC ed SMC*);
- UNI 10667-14 (*Miscela di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosa di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie*);
- UNI 10667-15 (*Polietilentereftalato proveniente da post-consumo, scarti industriali e residui da riciclo meccanico, destinato al riciclo chimico per depolimerizzazione*);
- UNI 10667-16 (*Miscela di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post consumo destinate a processi di estrusione e/o per stampaggio ad iniezione*).

Per ciascuna sottosezione della norma, al fine di effettuare la verifica di conformità, è necessario fornire le seguenti informazioni:

- Composizione;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

• Requisiti.

Per "**Composizione**" si intende la percentuale delle sostanze che compongono il polimero, oltre al polimero stesso (impurezze, cariche e pigmenti, altri polimeri diversi).

Analizzando quindi le varie sottosezioni della norma per i singoli polimeri, le composizioni sono le seguenti:

- UNI 10667-2 – "Composizione": Il polietilene di riciclo in forma di granuli, scaglie, densificati, agglomerati e/o polvere deve essere composto da:
  - una matrice polimerica, costituita da polietilene in quantità maggiore o uguale al 90%;
  - altri materiali (in quantità nel loro complesso minore o uguale al 10%) quali: cariche, pigmenti, additivi; impurità in quantità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità del R PE; polimeri compatibili con la matrice polimerica;
- UNI 10667-3 – "Composizione": Il granulo di polipropilene rigenerato (di riciclo) deve essere composto da:

Tipo a):

  - una matrice polimerica, costituita da polipropilene in quantità maggiore o uguale al 90%;
  - altri materiali (in quantità nel loro complesso minore o uguale al 10%) quali: cariche, pigmenti, additivi; impurità in quantità e qualità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità del R PP; polimeri compatibili con la matrice;

Tipo b):

  - una matrice polimerica, composta da polipropilene nella quantità dichiarata dal produttore nella scheda del materiale;
  - cariche (per le quali deve essere riportata la tipologia e la quantità);
  - altri materiali quali: pigmenti e additivi; impurità in quantità e qualità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità del R PP; polimeri compatibili con la matrice;
- UNI 10667-4 – "Composizione": Il polivinilcloruro rigenerato (di riciclo) da contenitori per liquidi deve essere composto da una o più delle seguenti frazioni:
  - una matrice polimerica, costituita da PVC nella quantità considerata nel prospetto 1 della presente sottosezione;
  - altri materiali quali: additivi e pigmenti; impurità (per esempio poliolefine, PET) in quantità e di qualità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità del R PVC;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- UNI 10667-5 – “Composizione”: Il polivinilcloruro rigenerato (di riciclo) deve essere composto da:
  - una matrice polimerica, costituita da PVC-P proveniente dal riciclaggio di scarti industriali (da produttori e/o da assemblatori) e/o da prodotti a fine utilizzo;
  - altri materiali quali: cariche, additivi e pigmenti; impurità in quantità e di qualità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità del R PVC-P;
- UNI 10667-6 – “Composizione”: Il granulo di polivinilcloruro rigenerato (o di riciclo), di granulometria prestabilita e definita nei prospetti 1 e 2 della presente sottosezione, deve essere composto da una o più delle seguenti frazioni:
  - una matrice polimerica, costituita da PVC proveniente dal riciclaggio di materiali di scarto industriale (da produttori di profilati e/o da assemblatori), materiale post consumo (da recupero di serramenti in PVC installati in edifici);
  - altri materiali quali: cariche, pigmenti, additivi necessari alla trasformazione; impurità in quantità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità;
  - esenzione da residui di guarnizioni e da contaminazioni metalliche e/o vetrose;
- UNI 10667-7 – “Composizione”: Il polietilentereftalato rigenerato (di riciclo) deve essere composto da una o più delle seguenti frazioni:
  - una matrice polimerica così costituita: PET (nella quantità considerata nel prospetto 1 della presente sottosezione) proveniente dal riciclaggio di materiali di cui alla UNI 10667-1;
  - altri materiali quali: poliolefine nella misura del 2% max sul totale, PVC nella misura di 50 ppm max, materiali infusibili o infusi in quantità tali da dar luogo a perdite di carico minori o uguali a quelle riportate nel prospetto 1 della presente sottosezione;
- UNI 10667-8 – “Composizione”: Ai fini della presente norma sono state individuate le seguenti tipologie di R PET: R PET trasparente, R PET opaco. Il polietilentereftalato rigenerato (di riciclo) deve essere composto da una o più delle seguenti frazioni:
  - una matrice polimerica così costituita: PET proveniente dal riciclaggio di materiali di cui alla UNI 10667-1;
  - altri materiali quali: poliolefine nella quantità massima sul totale rispettivamente di 50 ppm per R PET trasparente e di 1000 ppm per R PET opaco, PVC nella misura di 50 ppm max, per entrambe le tipologie;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- UNI 10667-9 – Ai fini della presente norma sono state individuate le seguenti tipologie di R PET: R PET trasparente, R PET opaco. Il polietilenterefalato rigenerato (di riciclo) deve essere composto da:
  - una matrice polimerica così costituita: PET proveniente dal riciclaggio di materiali di cui alla UNI 10667-1;
  - altri materiali quali: materiali infusibili o infusi nella misura del 2% max sul totale; poliolefine nella quantità massima sul totale rispettivamente di 1000 ppm per R PET trasparente e di 10000 ppm per R PET opaco, PVC nella misura di 150 ppm max, per entrambe le tipologie;
- UNI 10667-10 – “Composizione”: Il granulo di polistirene omopolimero “cristallo” sia trasparente che colorato rigenerato (di riciclo) deve essere composto da:

Tipo a):

  - una matrice polimerica, costituita da polistirene omopolimero cristallo;
  - cariche, pigmenti ed additivi;
  - impurità in quantità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità (come carta, alluminio, inerti, poliolefine, PVC, PET);
  - polimeri compatibili con la matrice stirenica;

Tipo b):

  - una matrice polimerica, costituita da copolimero, polistirene/polibutadiene;
  - cariche, pigmenti ed additivi;
  - Impurità in quantità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità e le proprietà meccaniche come carta, alluminio, inerti, poliolefine, PVC, PET;
  - polimeri compatibili con la matrice stirenica;
- UNI 10667-11 – “Composizione”: Il granulo di polietilene rigenerato (di riciclo) deve essere composto da:
  - una matrice polimerica, costituita da polietilene (polietilene a bassa densità, polietilene lineare a bassa densità, polietilene lineare a media densità, polietilene ad alta densità) e suoi copolimeri (etilen-vinilacetato, etilen-butilacrilato, polietilene ionomerico) e polimeri compatibili in quantità maggiore o uguale al 94%;
  - altri materiali (in quantità nel loro complesso minore o uguale al 6%) quali polimeri parzialmente compatibili (polipropilene e suoi copolimeri, polivinilalcol, poliammide, etilen-vinilalcol); cariche, pigmenti ed additivi, impurità in quantità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità dell’R PE;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- UNI 10667-12 – “Composizione”: Tipologie del polistirene espanso di riciclo:

Tipo A – R PS-E C:

Il polistirene espanso compattato di riciclo di tipo A ottenuto dalla frantumazione di imballaggi e contenitori e materiali per edilizia, sottoposti successivamente a forte compressione o all'azione termica per ottenerne l'addensamento, è composto da:

- una matrice polimerica, costituita da polistirene in quantità maggiore o uguale al 98% in peso;
- altri materiali (in quantità nel loro complesso minore o uguale al 2% in peso) quali cariche, pigmenti ed additivi; impurità in quantità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità dell'R PS-E C (per esempio carta, alluminio, inerti, poliolefine, PVC, PET); polimeri compatibili con la matrice stirenica;

Tipo B – R PS-E M:

Il polistirene espanso di riciclo macinato tipo B, ottenuto dalla frantumazione di imballaggi e contenitori e di materiali per edilizia macinati successivamente a granulometria controllata, è composto da:

- una matrice polimerica, costituita da polistirene in quantità dipendente dalla destinazione d'uso finale (vedere prospetti 2 e 3 della presente sottosezione);
- altri materiali in quantità dipendente dalla destinazione d'uso finale (vedere prospetti 2 e 3 della presente sottosezione) quali: cariche, pigmenti ed additivi; impurità in quantità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità e le proprietà meccaniche dell'R PS-E M (per esempio carta, alluminio, inerti, poliolefine, PVC, PET); polimeri compatibili con la matrice stirenica;

Tipo C – R PS-E T:

Il polistirene espanso di riciclo tagliato a piccoli pezzi di tipo C, ottenuto da imballaggi e contenitori o materiali per edilizia sottoposti al taglio a filo caldo, è composto da:

- una matrice polimerica, costituita da polistirene in quantità maggiore o uguale al 96% in peso;
- altri materiali (in quantità nel loro complesso minore o uguale al 4% in peso) quali: cariche, pigmenti ed additivi; impurità tali da non compromettere la destinazione d'uso finale, polimeri compatibili con la matrice stirenica;

- UNI 10667-13 – “Composizione”: La carica proveniente dal riciclo di scarti di lavorazione e/o post consumo deve essere composta da:



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- una parte organica contenente polimeri termoindurenti reticolati, nei cui reticoli vi può essere l'inclusione di uno o più polimeri termoplastici antiritiro e di additivi tecnologici vari. La parte organica deve essere compresa fra il 10% e il 40%;
- cariche minerali di cui le principali sono: calcio carbonato, allumine triidrate, silicati, quarzi, talchi,
- miscele di queste in quantità variabile fra 0% e 70% in massa;
- fibre di vetro in quantità compresa tra il 5% e 65% in massa;
- UNI 10667-14 – “Composizione”: Le mescole R-PMIX-CEM devono essere costituite da una frazione polimerica eterogenea maggiore o uguale all'84% in peso e da altri materiali (comprese le cariche, gli additivi e pigmenti) per un peso minore del 16%;
- UNI 10667-15 – “Composizione”: Ai fini della presente norma è stata individuata la seguente tipologia di R PET: R PET trasparente, colorato, opaco amorfo e/o cristallizzato. Il polietilentereftalato proveniente da scarti e residui di riciclo meccanico, manufatti post-consumo e sfridi produttivi deve essere composto da una o più delle seguenti frazioni:
  - una frazione polimerica, così costituita: PET proveniente dal riciclaggio di materiali di cui alla UNI 10667-1, nella quantità minima dell'84%;
  - altri materiali, quali: poliolefine, PE LD, PE LLD, PE HD, PP; PVC; contaminazioni residue: derivati cellulósici (carta, cartoncino, cartoni, etichette), legno e gomma; metalli ed inerti;
  - fibre di vetro in quantità compresa tra il 5% e 65% in massa;
- UNI 10667-16 – “Composizione”: Le miscele di materie plastiche eterogenee sono costituite da una frazione polimerica di materie plastiche a base di poliolefine (contenenti eventuali cariche minerali, additivi e pigmenti in esse intrinsecamente amalgamati) in percentuale maggiore o uguale all'85%, riferita al campione secco, e da una frazione costituita da altre materie plastiche e/o da altri materiali.

Per quanto riguarda, invece, i “**Requisiti**” è fondamentale rispettare le caratteristiche chimico-fisiche, come riportate nelle schede tecniche per ciascun polimero; non sono, invece, da considerarsi con altrettanto rilievo le caratteristiche fisico-meccaniche, in quanto queste ultime sono intrinseche al prodotto finito, piuttosto che del rifiuto proveniente da pre o post consumo, rifiuto che, nella maggior parte dei casi, sembra essere sottoposto a lavorazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto (talvolta in più step).

Infatti, nei casi ove vengano richieste, ad esempio, le caratteristiche di “Resistenza all'urto Izod” o “Resistenza all'urto Charpy” nei materiali in PE ottenuti per “stampaggio ad iniezione”, oppure le “caratteristiche meccaniche a



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

trazione" (carico a snervamento, carico a rottura, allungamento a rottura) nei materiali in PE ottenuti per "Estrusione profili e tubi", appare evidente come questi test, strettamente fisici, possano riferirsi esclusivamente al prodotto finito da immettere sul mercato.

In altri termini, le suddette caratteristiche non vanno considerate (in una logica di concreto e più possibile recupero in senso ambientale e tecnico-economico) alla stregua di requisiti da rispettare per un materiale che deve essere sottoposto ad ulteriori lavorazioni (ad esempio: un granulo o una scaglia) per l'ottenimento, appunto, del prodotto finale.

Il prodotto finito ottenuto dalla granulazione dei rifiuti, conforme alle specifiche della norma UNIPLAST-UNI 10667 e a quelle per la realizzazione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate, debitamente rigettato su pallet in big-bag, sarà avviato mediante autotrasportatori terzi presso idonei impianti (industria delle materie plastiche) per la produzione di semilavorati e/o manufatti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dalla norma UNIPLAST-UNI 10667, la IRIGOM S.r.l. provvederà ad una verifica qualitativa delle materie plastiche in uscita, almeno una volta l'anno e comunque secondo le tempistiche e i termini concordati con le attività produttive finali.

La verifica consisterà in un'analisi merceologica e/o chimico-fisica finalizzata alla conferma delle caratteristiche sopra elencate per ogni tipologia di polimero.

L'operazione di recupero R3 sarà effettuata nelle aree di impianto indicate nella seguente tabella:

Rifiuti in ingresso	Area (R3)	Trattamento	Materiali in uscita
Rifiuti non pericolosi	Capannone C1	Selezione e cernita, pressatura	Carta e cartone (End of Waste)
Rifiuti non pericolosi	Capannone C1	Selezione e cernita, triturazione, eventuale pressatura e filmatura	CSS-C (End of Waste)
Rifiuti non pericolosi	Capannone C2	Lavaggio, selezione e cernita, triturazione e granulazione	Granulo in plastica (End of Waste)

**6.8 R4 – Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici**

L'art.8 del D.Lgs. n.116 del 03/09/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

*imballaggi e i rifiuti di imballaggio*) definisce l'operazione di recupero R4 come il «*Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici*»; è compresa anche la preparazione per il riutilizzo.

Per l'attività di recupero R4 di rifiuti non pericolosi, nel caso specifico, la IRIGOM S.r.l. effettuerà mediante l'utilizzo delle attrezzature di cui innanzi le operazioni di trattamento (triturazione), previa selezione e cernita, dei metalli così da ottenere per questi la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*).

Gli scarti provenienti dalle operazioni di recupero saranno depositati nell'area A "Area di deposito materiale in attrezzature scarrabili e/o altri idonei contenitori" identificata negli elaborati grafici in atti.

Inoltre, per definire le corrispondenze con le specifiche delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero di tali tipologie la IRIGOM S.r.l. provvederà periodicamente ad eseguire le verifiche di propria competenza, così come stabilito nel proprio sistema di gestione della qualità.

Produzione di materiale metallico (*End of Waste*)

Relativamente all'operazione di recupero di rifiuti metallici, oltre al rispetto delle condizioni "general" *End of Waste* stabilite dall'art. 6, par. 1, della Direttiva 98/2008/CE, i criteri specifici da soddisfare ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, sono stabiliti dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, che stabilisce i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

Tale regolamento è stato il primo provvedimento con cui l'Unione Europea, in attuazione dell'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE, ha deciso di stabilire dei criteri specifici "*End of Waste*" per una singola tipologia di rifiuti.

Il provvedimento, in particolare, stabilisce i criteri applicabili ai rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, finalizzati a garantire che i rottami derivanti da un'operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell'industria metallurgica, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni generali negative sull'ambiente o sulla salute umana.

L'art. 3 del regolamento riguarda i rottami di ferro e acciaio (cioè i «*rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio*») e stabilisce che questi cessano di essere considerati rifiuti allorquando, all'atto della cessione dal "produttore" (cioè «*il detentore che cede ad un altro detentore rottami che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti*») ad un altro "detentore" (cioè «*la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami*»), sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni (gli obblighi di monitoraggio da parte di "personale qualificato", cioè «*personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami*»), sono evidenziati in corsivo e con sottolineatura):





**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Rifiuti utilizzati nell'operazione di recupero:

- 1) sono rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile. Controlli di accettazione effettuati a vista di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano;
- 2) non sono rifiuti costituiti da limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, o da fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso. Controlli di accettazione effettuati a vista di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano.

Processi e tecniche di trattamento:

- 1) sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e mantenuti divisi, oppure sottoposti a trattamento in entrata per la separazione dei rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi;
- 2) sono stati sottoposti a tutti i trattamenti meccanici (taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione, selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per prepararli all'utilizzo diretto nelle acciaierie e nelle fonderie;
- 3) non sono previsti rifiuti contenenti elementi pericolosi e pertanto non sono previsti processi e tecniche di trattamento particolari.

Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero:

- 1) sono suddivisi per categorie per poter essere utilizzati direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie. Classificazione di ogni partita;
- 2) la quantità totale di materiali estranei (sterili) è  $\leq 2\%$  in peso. Controllo visivo di ogni partita, con analisi di alcuni campioni rappresentativi almeno ogni 6 mesi;
- 3) non contengono ossido di ferro "in eccesso". Controllo visivo;
- 4) non presentano "a occhio nudo" quantità non trascurabili di oli, emulsioni oleose, lubrificanti e grassi. Controllo visivo di ogni partita, prestando attenzione ai possibili gocciolamenti;
- 5) non presentano valori di radioattività tali da necessitare un intervento ai sensi della normativa in materia. Monitoraggio di ogni partita, corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali e internazionali;
- 6) non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo stabilite dalla direttiva 2008/98/Ce, rispettano i limiti di concentrazione fissati dalla decisione 2000/532/Ce (Catalogo europeo dei rifiuti — Cer) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento 850/2004/Ce (Inquinanti organici persistenti – Pop). La disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Controllo visivo di ogni partita. Nel caso di dubbio, ulteriori misure di monitoraggio come campionamento e analisi;

7) non contengono alcun contenitore che possa causare un'esplosione in fornace. Controllo visivo di ogni partita.

Si consideri che, ai sensi dello stesso regolamento Ue:

- per "partita" si intende «un lotto di rottami destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori»;
- per "controllo visivo" si intende «il controllo dei rottami che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata».

L'art. 4 si riferisce ai rottami di alluminio (cioè i «rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio») e stabilisce che questi cessano di essere considerati rifiuti allorquando all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati nell'operazione di recupero:
  - 1) sono rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili. Non sono stati utilizzati rifiuti pericolosi (a meno che si dimostri che sono stati applicati i processi e le tecniche di trattamento previste dallo stesso regolamento al fine di eliminare tutte le caratteristiche di pericolo). Controlli di accettazione effettuati a vista di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano;
  - 2) non sono rifiuti costituiti da limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, o da fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso. Controlli di accettazione effettuati a vista di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano.

Processi e tecniche di trattamento:

- 1) sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e mantenuti divisi, oppure sottoposti a trattamento in entrata per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio;
- 2) sono stati sottoposti a tutti i trattamenti meccanici (taglio, frantumazione, selezione, pulizia, disinquinamento, ecc. necessari per prepararli all'utilizzo diretto;
- 3) non sono previsti rifiuti contenenti elementi pericolosi e pertanto non sono previsti processi e tecniche di trattamento particolari.

Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero:



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- 1) sono suddivisi per categorie per poter essere utilizzati direttamente mediante raffinazione o rifusione. Classificazione di ogni partita;
  - 2) la quantità totale di materiali estranei (sterili) è  $\leq 5\%$  in peso oppure la resa del metallo è  $\geq 90\%$ . Verifica da parte del produttore della conformità. Controllo visivo di ogni partita, con analisi di alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami almeno ogni 6 mesi;
  - 3) non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche. Controllo visivo;
  - 4) sono esenti "alla vista" da quantità non trascurabili di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi. Controllo visivo di ogni partita, prestando attenzione ai possibili gocciolamenti;
  - 5) non presentano valori di radioattività tali da necessitare un intervento ai sensi della normativa in materia monitoraggio di ogni partita, corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali e internazionali;
  - 6) non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo stabilite dalla direttiva 2008/98/Ce, rispettano i limiti di concentrazione fissati dalla decisione 2000/532/Ce (Catalogo europeo dei rifiuti — Cer) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento 850/2004/Ce (Inquinanti organici persistenti — Pop). La disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe. Controllo visivo di ogni partita. Nel caso di dubbio, ulteriori misure di monitoraggio come campionamento e analisi;
  - 7) non contengono alcun contenitore che possa causare un'esplosione in fornace. Controllo visivo di ogni partita.
- Oltre a quanto stabilito in materia di criteri relativi a rifiuti, trattamenti e materiali ottenuti, il regolamento 333/2011 subordina la cessazione della qualifica di rifiuti dei rottami metallici al rispetto di ulteriori prescrizioni:
1. l'art. 5 stabilisce l'obbligo del produttore (o dell'importatore, cioè «qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Ue che introduce nel suo territorio doganale rottami che hanno cessato di essere considerati rifiuti») di stilare — se si vuole in formato elettronico — una dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami, sulla base del modello contenuto nell'allegato III del regolamento. L'originale del documento va trasmesso al detentore successivo della partita di rottami, mentre una copia deve essere conservata per almeno 5 anni dalla data del rilascio.
  2. l'art. 6 stabilisce l'obbligo del produttore di applicare un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri previsti dal regolamento. Il sistema deve documentare tutta una serie di procedimenti riguardanti le varie fasi della procedura, come il controllo di accettazione dei rifiuti, il monitoraggio dei trattamenti e della qualità dei rottami recuperati, le osservazioni dei clienti, la formazione del personale, gli obblighi specifici di monitoraggio disposti dalla disciplina. L'importatore deve esigere che i suoi fornitori applichino un sistema di



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

gestione della qualità che soddisfi gli stessi requisiti di cui sopra, e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente. Se uno dei trattamenti previsti dal regolamento è stato effettuato da un detentore precedente, il produttore è inoltre obbligato ad assicurarsi che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme a quanto stabilito dal regolamento. La conformità del sistema deve essere accertata con cadenza TRIENNALE da un organismo accreditato preposto alla valutazione della conformità nel rispetto del regolamento 765/2008/Ce (commercializzazione dei prodotti), o da qualsiasi altro verificatore ambientale accreditato o abilitato a norma del regolamento 1221/2009/Ce “EMAS”.

L'operazione di recupero R4 sarà effettuata nelle aree di impianto indicate nella seguente tabella:

Rifiuti in ingresso	Area (R4)	Trattamento	Materiali in uscita
Rifiuti non pericolosi costituiti da metalli e RAEE	Capannone C1	Selezione e cernita, triturazione	Materiale metallico (End of Waste)



## Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"

## 7 GESTIONE DEI RIFIUTI

## 7.1 Potenzialità dell'installazione

L'installazione è autorizzata a gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti:

Tipologia di rifiuti autorizzati	Operazioni di recupero autorizzate (All. C Parte IV D.Lgs. 152/2006)	Attività autorizzata svolta dal Gestore	Stoccaggio istantaneo massimo autorizzato [tonn.]	Trattamento giornaliero massimo autorizzato [tonn./giorno]	Trattamento annuo massimo autorizzato [tonn./anno]
Non pericolosi	R13	Messa in riserva di rifiuti (stoccaggio)	9.665	–	–
	R12	Selezione e cernita, eventuale riduzione volumetrica (triturazione e/o pressatura) di rifiuti per l'ottenimento di materiali selezionati e/o CSS			
	R3	Recupero di rifiuti di carta e plastica per l'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ( <i>End of Waste</i> )	–	1.000	150.000
		Recupero di rifiuti per l'ottenimento di CSS-C ( <i>End of Waste</i> )			
R4	Recupero di rifiuti di metalli per l'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ( <i>End of Waste</i> )				

**Nota:**  
Il sottolotto di cui al D.M. 22/2013 non può superare le 150 tonnellate.



## 7.2 Rifiuti autorizzati con i relativi codici EER

Sono autorizzati in ingresso all'installazione esclusivamente i rifiuti identificati con i codici EER specificati nella seguente tabella e le corrispondenti operazioni di recupero ammesse, contrassegnate nell'apposita casella con una "X".

Codici EER autorizzati	Descrizione dei rifiuti	Operazioni di recupero autorizzate			
		R3	R4	R12	R13
<b>02</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI</b>				
<b>0201</b>	<b><i>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca</i></b>				
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	-	X	X
<b>03</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</b>				
<b>0301</b>	<b><i>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i></b>				
030101	scarti di corteccia e sughero	X	-	X	X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X	-	X	X
<b>0303</b>	<b><i>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</i></b>				
030301	scarti di corteccia e legno	X	-	X	X
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X	X
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X	X
<b>04</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>				
<b>0402</b>	<b><i>rifiuti dell'industria tessile</i></b>				
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	-	X	X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	-	X	X
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	-	X	X
<b>07</b>	<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>				
<b>0702</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i></b>				
070213	rifiuti plastici	X	-	X	X
070218	scarti di gomma	X	-	X	X
<b>10</b>	<b>RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI</b>				
<b>1002</b>	<b><i>rifiuti dell'industria siderurgica</i></b>				
100210	scaglie di laminazione	-	X	X	X
<b>1008</b>	<b><i>rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</i></b>				



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

CodiciEER autorizzati	Descrizione dei rifiuti	Operazioni di recupero autorizzate			
		R3	R4	R12	R13
<b>1011</b>	<b>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>				
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	–	–	X	X
<b>1012</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</b>				
101206	stampi di scarto	–	–	X	X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	–	–	X	X
<b>12</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>				
<b>1201</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>				
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	–	X	X	X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	–	X	X	X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	–	X	X	X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	–	X	X	X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X	X
<b>15</b>	<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>				
<b>1501</b>	<b>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>				
150101	imballaggi di carta e cartone	X	–	X	X
150102	imballaggi di plastica	X	–	X	X
150103	imballaggi in legno	X	–	X	X
150104	imballaggi metallici	–	X	X	X
150105	imballaggi compositi	X	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X
150107	imballaggi di vetro	–	–	X	X
<b>1502</b>	<b>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>				
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	–	X	X
<b>16</b>	<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>				
<b>1601</b>	<b>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)</b>				
160103	pneumatici fuori uso	X	–	X	X
160116	serbatoi per gas liquefatto	–	–	X	X
160117	metalli ferrosi	–	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	–	X	X	X

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

Maggio

2021

CodiciEER autorizzati	Descrizione dei rifiuti	Operazioni di recupero autorizzate			
		R3	R4	R12	R13
160119	plastica	X	–	X	X
160120	vetro	–	–	X	X
<b>1602</b>	<b>rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>				
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	–	X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	–	X	X	X
<b>1603</b>	<b>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>				
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	X	X	X	X
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	X	–	X	X
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO ESCAVATO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>				
<b>1702</b>	<b>legno, vetro e plastica</b>				
170201	legno	X	–	X	X
170202	vetro	–	–	X	X
170203	plastica	X	–	X	X
<b>1704</b>	<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>				
170401	rame, bronzo, ottone	–	X	X	X
170402	alluminio	–	X	X	X
170403	piombo	–	X	X	X
170404	zinco	–	X	X	X
170405	ferro e acciaio	–	X	X	X
170406	stagno	–	X	X	X
170407	metalli misti	–	X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	–	X	X	X
<b>1709</b>	<b>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>				
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X	X	X
<b>19</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>				
<b>1901</b>	<b>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>				
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	–	X	X	X
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	–	X	X	X
<b>1909</b>	<b>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>				
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	–	–	X	X
<b>1910</b>	<b>rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>				

Impianto "RV (Recupero e Valorizzazione)"

IRIGOM S.r.l.





Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

CodiciEER autorizzati	Descrizione dei rifiuti	Operazioni di recupero autorizzate			
		R3	R4	R12	R13
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	–	X	X	X
<b>1912</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i></b>				
191201	carta e cartone	X	–	X	X
191202	metalli ferrosi	–	X	X	X
191203	metalli non ferrosi	–	X	X	X
191204	plastica e gomma	X	–	X	X
191205	vetro	–	–	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	–	X	X
191208	prodotti tessili	X	–	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X	X	X

### 7.3 Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

1. Il Gestore dovrà garantire un accesso permanente e sicuro alle aree di stoccaggio dei rifiuti.
2. La durata massima prevista per lo stoccaggio, con effetto dalla data di assunzione in carico del rifiuto, dovrà essere limitata ad 1 (uno) anno.
3. Il controllo sui rifiuti da trattare dovrà essere operato secondo quanto indicato nel PMC.
4. I rifiuti contraddistinti da codice specchio dovranno essere accompagnati dalle analisi a cura del produttore. Il Gestore dovrà effettuare verifiche analitiche al primo conferimento di ciascun produttore e per ciascun codice EER, ripetendola con frequenza semestrale.
5. I recipienti fissi e mobili dovranno essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, nonché di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione.
6. I recipienti, fissi e mobili, dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe identificative apposte sui recipienti stessi e collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazione.
7. I recipienti, fissi e mobili, destinati a contenere rifiuti, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

8. L'installazione, nel suo complesso, dovrà essere disinfestata periodicamente.
9. Durante le operazioni di controllo del rifiuto in ingresso e in uscita, il Gestore è tenuto ad effettuare le annotazioni su appositi registri secondo le quantità e qualità accertate.
10. I rifiuti in ingresso dovranno essere registrati riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore e/o area di stoccaggio in cui verranno collocati, al fine di assicurarne la rintracciabilità.
11. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti dovranno consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita. Nel settore di accettazione e movimentazione non è consentito lo stoccaggio di rifiuti.
12. Nell'installazione dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime e delle *End of Waste*.
13. Tutte le aree di stoccaggio e di deposito temporaneo dovranno rispondere ai requisiti minimi fissati dalla vigente normativa.
14. Le aree di messa in riserva (R13) e quelle di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere distinte e fisicamente separate le une dalle altre, nonché dotate di apposita cartellonistica esterna riportante l'elenco e la descrizione dei codici EER. Dette aree dovranno rispondere ai requisiti minimi fissati dalla vigente normativa ed essere dotate di idonea copertura (anche mobile), così come anche tutti i contenitori dovranno avere caratteristiche idonee in funzione della tipologia di rifiuto che sono destinati a contenere (i cassoni presenti in impianto dovranno essere dotati di apposita copertura mobile costituita ad esempio da teli in PVC).
15. Le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite del codice EER dell'Elenco Europeo dei rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante i codici, lo stato fisico e le caratteristiche dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Andranno indicate le eventuali relative classi di pericolo (cosiddette "Classi HP") e le norme per la manipolazione di ciascuna tipologia di rifiuto; dette aree dovranno rispondere ai requisiti minimi fissati dalla vigente normativa ed essere dotate di idonea copertura.
16. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
17. I fusti non dovranno essere immagazzinati su più di 2 (due) livelli e dovrà essere assicurato sempre uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

18. Dovranno essere adottate tutte le misure cautelative per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri.
19. I rifiuti valutati dal Gestore non idonei, sotto il profilo merceologico/analitico, per essere avviati alle successive fasi di recupero dovranno essere avviati ad altro trattamento idoneo (D/R) presso impianti terzi autorizzati.
20. Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento), dovranno garantire una continua impermeabilizzazione, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti. Le superfici dovranno altresì avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in sistemi idonei di raccolta a tenuta.
21. Dovrà essere garantita una puntuale manutenzione e pulizia delle aree interessate al fine di garantire l'efficienza degli scolli, canalizzazioni e/o tubazioni di raccolta delle acque.
22. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi dovrà essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive, nonché tale da confinare eventuali sversamenti.
23. Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'installazione (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici, nonché provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline di raccolta reflui.
24. Il Gestore è tenuto a richiedere agli impianti di destino dei rifiuti derivanti dalla propria gestione le attestazioni di avvenuto recupero finale provanti la chiusura della filiera del processo di recupero del rifiuto stesso; le stesse attestazioni dovranno essere trasmesse in allegato alla "Relazione annuale sull'attuazione del PMC".
25. Il Gestore dovrà adottare un "Registro delle giacenze" ovvero un sistema di controllo sia delle giacenze dei rifiuti gestiti in messa in riserva sia in deposito temporaneo, da aggiornare ogni 15 (quindici) giorni, che contemplerà la registrazione sia dei quantitativi che delle tipologie di rifiuti, sia dello stato manutentivo delle aree. Tale registro dovrà essere munito di un campo "Note" con indicazione dei rilievi e degli interventi necessari a ripristinare la conformità dello stoccaggio/deposito e rispettive aree ed un campo in cui inserire nome e cognome a stampatello dell'addetto al controllo.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

26. La capacità di stoccaggio istantanea dell'impianto dovrà essere monitorata giornalmente mediante il software gestionale utilizzato per la tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti.

#### **7.4 Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

27. Tutti i rifiuti speciali prodotti dalle attività di pulizia, manutenzione e/o in generale dalla gestione ordinaria dell'installazione saranno conferiti presso impianti terzi o, laddove possibile, presi in carico nella gestione dell'impianto stesso; in ogni caso dovrà essere assicurata la tracciabilità di tutte le operazioni di scarico ed eventuale ricarico dei citati flussi di rifiuti sui relativi registri ed altre scritture ambientali. I rifiuti di propria produzione che possono essere presi in carico nella gestione dell'impianto sono specificati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Posto che, al fine di massimizzare la tracciabilità di detti rifiuti, nei registri di carico e scarico dovrà essere esplicitamente indicato che trattasi di rifiuti di produzione propria dell'impianto e in esso stesso recuperati.

28. I rifiuti di propria produzione, in attesa di essere successivamente avviati al recupero e/o smaltimento finale presso impianti terzi ovvero all'interno dello stesso impianto, dovranno essere gestiti in deposito temporaneo in apposite aree.

Fermo restando che è possibile "autosmaltire" all'interno dell'impianto i rifiuti non pericolosi prodotti in qualità di "produttore di rifiuti" ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006e specificati nel PMC, il Gestore è tenuto a rispettare le ulteriori prescrizioni sotto riportate.

29. Il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni di "deposito temporaneo" secondo quanto previsto dall'art.185-bis del D.Lgs. 152/2006.

30. Le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicante il codice EER del rifiuto presente in deposito e la loro dislocazione all'interno dell'installazione dovrà essere conforme agli elaborati grafici in atti.

31. Il Gestore, relativamente al conferimento in discarica dei rifiuti prodotti, dovrà rispettare quanto disciplinato dal D.lgs 36/2003.

32. Il Gestore dovrà rispettare tutte le prescrizioni indicate dal D.Lgs. 152/2006 agli artt. 188, 189 e 190.

33. Il Gestore dovrà adottare per il deposito temporaneo, come dichiarato, il "criterio temporale" previsto dall'art. 185-bis del 152/2006, cioè i rifiuti di propria produzione dovranno essere raccolti ed avviati alle successive



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

operazioni di recupero e/o smaltimento finale con cadenza almeno TRIMESTRALE, indipendentemente dalle quantità in deposito, e l'eventuale variazione del criterio adottato dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente (Provincia di Taranto) e all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto).

34. Al fine di massimizzare la tracciabilità dei rifiuti di che trattasi, nei registri di carico e scarico dovrà essere esplicitamente indicato che trattasi di rifiuti di produzione propria dell'impianto ed in esso stesso recuperati. Il Gestore dovrà predisporre ed aggiornare con frequenza quindicinale di un report riepilogativo della gestione di tali specifici rifiuti, mediante l'apposito software gestionale che l'azienda ha dichiarato intende adottare, che consenta agli Enti di controllo l'esecuzione di verifiche in tempo reale sulla contabilizzazione e gestione di tali rifiuti. Tale report dovrà essere conservato presso la sede dell'azienda.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

## 8 GESTIONE DEI PRODOTTI

I "prodotti" dell'attività di recupero, per cessare la qualifica di "rifiuto", devono rispondere alle condizioni definite dal c. 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 ovvero:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Inoltre, tali materiali devono soddisfare requisiti specifici adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al c. 2 dello stesso articolo, le Autorizzazioni Integrate Ambientali (ex Parte II, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/2006) per lo svolgimento di operazioni di recupero, devono essere rilasciate o rinnovate:

- nel rispetto delle condizioni "generali" *End of Waste* stabilite dall'art. 6, par. 1, della Direttiva 98/2008/CE, e sulla base di criteri "dettagliati" definiti dalle Autorità competenti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che devono includere:
  - materiali di rifiuto in entrata ammissibili;
  - processi e tecniche di trattamento consentiti;
  - criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto in linea con le norme di prodotto applicabili (compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti);
  - requisiti per la dimostrazione del rispetto dei criteri *End of Waste* da parte dei sistemi di gestione (compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso);
  - requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

I materiali prodotti dalla IRIGOM S.r.l., derivanti dalle operazioni di recupero finale R3 ed R4, cesseranno la qualifica di rifiuto solo se rispetteranno, caso per caso, per singola tipologia di rifiuto recuperata, le specifiche riportate di seguito e meglio descritte nella documentazione in atti:

- **Combustibile Solido Secondario (CSS-C):**
  - Norma UNI EN 15359 (*Combustibili solidi secondari - Classificazione e specifiche*);



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

- D.M. n.22 del 14/02/2013 (*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*);
- **Carta e cartone (End of Waste):**
  - Norma UNI EN 643 (*Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare*);
  - D.M. n. 188 del 22/09/2020 (*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*);
- **Granulo in plastica (End of Waste):**
  - Norma UNIPLAST-UNI 10667 (*Materie plastiche prime-secondarie*);
- **Materiale metallico (End of Waste):**
  - Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 (*recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*).

### 8.1 Prescrizione generale

35. Dovrà essere prevista la contabilizzazione di tutti gli EoW, compreso il CSS-Combustibile attraverso l'adozione di un “Registro delle giacenze” basato sul formato proposto ed allegato alla nota 139/2020/ad con le modifiche suggerite da ARPA Puglia. (N.B.: per il CSS-C tale registro dovrà riportare anche gli estremi della dichiarazione di conformità).

### 8.2 Prescrizioni sulla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C)

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

36. Il Gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e le disposizioni tecnico-gestionali previste dalla norma UNI EN 15359 e dal D.M. 22/2013.

37. Le informazioni di cui alla comunicazione annuale prevista dal D.M. 22/2013 dovranno essere fornite anche in sede di *reporting* annuale sull'attuazione del PMC, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, e le certificazioni analitiche dovranno essere conservate per almeno 5 (cinque) anni.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

38. Le certificazioni analitiche relative alla verifica dei vari lotti di produzione di CSS e CSS-C in conformità rispettivamente alla norma UNI EN 15359 e al D.M. 22/2013 dovranno essere conservate presso l'installazione e rese disponibili, su richiesta, agli Enti competenti.
39. Al fine di verificare la conformità del materiale prodotto agli standard qualitativi previsti dal D.M. 22/2013, il Gestore dovrà provvedere alla verifica qualitativa per ogni sottolotto di CSS-C prodotto secondo la tempistica indicata dal D.M. 22/2013 e comunque secondo le specifiche concordate con il destinatario del materiale (ad esempio le cementerie).
40. Il Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C) prodotto, eventualmente imballato, dovrà essere stoccato all'interno delle aree T1 e T2 identificate negli elaborati grafici in atti (quindi in aree coperte e confinate) in maniera separata e distinta dal resto dei rifiuti gestiti in impianto, anche mediante l'utilizzo di setti separatori.
41. Riguardo alla voce CSS-rifiuto/CSS-C, nel PMC va inserita una tabella in cui siano registrate le produzioni di CSS-rifiuto specificando anche i tipi di qualità raggiunta in base alla classificazione PCI-CI-Hg.; allo stesso modo devono essere registrati eventuali lotti prodotti fuori specifica, e in tabella separata, trattandosi di non rifiuto, le produzioni di CSS-combustibile. I risultati devono essere inseriti nella relazione annuale.
42. La classe minima del CSS-rifiuto che l'impianto dovrà garantire è 5-5-5 come da norma UNI EN 15359

### **8.3 Prescrizioni sulla produzione di carta e cartone (*End of Waste*)**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

43. Per quanto attiene i controlli sui rifiuti in ingresso, il Gestore dovrà effettuare controlli visivi su ogni carico in ingresso e verifiche di conformità (analisi chimico-fisiche) almeno una volta all'anno sui maggiori conferitori che abbiano superato 2.000 tonnellate di rifiuti conferiti, sui parametri indicati dal D.M. 188/2020.
44. Al fine di verificare la conformità del materiale prodotto agli standard qualitativi previsti dalla norma UNI EN 643 e dal D.M. 188/2020, il Gestore dovrà provvedere SEMESTRALMENTE ovvero al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso ad una verifica qualitativa della carta e cartone in uscita dall'impianto e comunque secondo le tempistiche e i termini concordati con le attività produttive finali (ad esempio le cartiere).
45. La verifica qualitativa della carta e cartone dovrà consistere in un'analisi merceologica che dimostri che la presenza di componenti non cartacei (qualsiasi materiale estraneo che non è parte costituente del prodotto e che può essere rimosso mediante separazione a secco, come ad esempio metallo, materia plastica, vetro,





**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

tessili, legno sabbia e materiale da costruzione, materiali sintetici) sia in percentuali non superiori al 3% e che il totale di materiale indesiderato (materiale non adatto alla produzione di carta e cartone) sia in percentuale non superiore al 3%. Inoltre, ai sensi del D.M. 188/2020, il contenuto di rifiuti organici compresi alimenti deve essere inferiore allo 0,1% in peso.

46. La carta e cartone da riciclare non dovrà contenere materiali proibiti: qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, sicurezza e l'ambiente, quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, bitume, polveri tossiche e simili.
47. Il Gestore dovrà osservare le ulteriori disposizioni del D.M. 188/2020 in merito alla dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni (art. 5) e al sistema di gestione della qualità (art. 6).

**8.4 Prescrizioni sulla produzione di granulo in plastica (*End of Waste*)**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

48. Al fine di verificare la conformità del materiale prodotto agli standard qualitativi previsti dalla norma UNIPLAST-UNI 10667, il Gestore dovrà provvedere almeno una volta l'anno ad una verifica qualitativa delle materie plastiche in uscita dall'impianto e comunque secondo le tempistiche e i termini concordati con le attività produttive finali (industria delle materie plastiche).
49. La verifica consisterà in un'analisi merceologica e/o chimico-fisica finalizzata alla conferma delle caratteristiche previste dalla norma UNIPLAST-UNI 10667 per ogni tipologia di polimero.

**8.5 Prescrizioni sulla produzione di materiale metallico (*End of Waste*)**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

50. Al fine di verificare la conformità del materiale prodotto agli standard qualitativi previsti dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, il Gestore dovrà provvedere alla verifica qualitativa del materiale metallico in uscita dall'impianto secondo le tempistiche indicate dallo stesso regolamento e comunque secondo le specifiche concordate con il destinatario del materiale (ad es. fonderie).
51. Il Gestore, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, per ciascun lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito al detentore successivo, dovrà emettere una dichiarazione di conformità sulla base del modello contenuto nell'allegato III dello stesso regolamento, di cui



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

**Maggio**  
**2021**

una copia dovrà essere trasmessa al detentore ed una conservata per almeno 5 (cinque) anni dalla sua data di rilascio.

52. Il Gestore dovrà adottare un sistema di gestione della qualità che rispetti i criteri di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 atto a dimostrare la conformità ai criteri previsti dallo stesso regolamento.
53. La conformità del sistema dovrà essere accertata con cadenza TRIENNALE da un organismo accreditato preposto alla valutazione della conformità nel rispetto del regolamento 765/2008/Ce (commercializzazione dei prodotti) o da qualsiasi altro verificatore ambientale accreditato o abilitato a norma del regolamento 1221/2009/Ce "EMAS".



## Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***9 EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Si riporta qui di seguito il quadro riassuntivo delle emissioni che saranno attivate in forza dell'autorizzazione integrata ambientale.

I punti di emissione richiamati nelle seguenti tabelle sono riportati nella planimetria in atti (Documento Allegato 5-AIA "Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera", Rev. 03 del 20/04/2021).

**9.1 Punti di emissione convogliata in atmosfera**

Nella tabella riportata di seguito è indicato il quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera relative ai camini identificati con le sigle "E1" ed "E2", con i rispettivi Valori Limite di Emissione (VLE) autorizzati con il presente documento.

Punto di emissione convogliata	Coordinate geografiche (U.T.M.)
E1	33 T 688802.00 m E 4485675.00 m N
E2	33T 688737.00 m E 4485705.00 m N

N.	Provenienza reparto-macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro camino	Portata aeriforme (Nm <sup>3</sup> /h)	Sostanza inquinante	Valore BAT	VLE autorizzato	Tipo di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
E1	Impianto di abbattimento polveri dell'area del capannone C1 (Linee 1 e 2)	17	1,92 m	95.000	Polveri	3 – 5 mg/Nm <sup>3</sup>	2,5mg/Nm <sup>3</sup>	Filtro a maniche	Come da PMC



Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

N.	Provenienza reparto-macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro camino	Portata aeriforme (Nm <sup>3</sup> /h)	Sostanza inquinante	Valore BAT	VLE autorizzato	Tipo di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
E2	Impianto di abbattimento fumi dell'area del capannone C2 (Linea 3-B)	15	0,71 m	18.000	Polveri	3 – 5 mg/Nm <sup>3</sup>	2,5mg/Nm <sup>3</sup>	Pre-filtro Filtro elettrostatico Filtro a carboni attivi	Come da PMC
					COV	–	20 mg/Nm <sup>3</sup>		

EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI Impianti ed attività di cui all'art. 272, c. 1, del D.Lgs. 152/2006		
Sigla emissione	Provenienza reparto-macchina	Riferimento normativo
–	Gruppo elettrogeno a gasolio potenza < 1MW <sub>t</sub>	Impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (ex art. 272, c. 1, del D.Lgs. 152/2006)  Lett. bb), p.te I, dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006: « <i>Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel</i> »

9.2 Emissioni diffuse

Punto di emissione diffusa	Descrizione
D0	Posizione del punto per l'effettuazione delle campagne di monitoraggio delle emissioni diffuse ante-operam
D1	Posizione del punto per l'effettuazione delle campagne di monitoraggio delle emissioni diffuse postoperam



## Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

N.	Provenienza reparto-macchina	Parametro o Sostanza inquinante	Monitoraggio	Strumentazione da utilizzare	Norma	Durata	Frequenza
D0	Postazione di monitoraggio in area interna allo stabilimento e prossima alla zona di movimentazione dei materiali	PMX	In continuo e con risoluzione oraria	Monitor automatico	UNI EN 12341:2014	30 giorni	Semestrale (una in estate ed una in inverno)
		PM10	Campionamento giornaliero	Deposimetro	UNI EN 12341:2014	30 giorni	Semestrale (una in estate ed una in inverno)
		Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo	Campionamento giornaliero	Deposimetro	UNI 14902:2005	30 giorni	Semestrale (una in estate ed una in inverno)
		Parametri metereologici (direzione e velocità vento, pressione atmosferica, temperatura, umidità, pioggia, radiazione solare)	In continuo	Centralina meteo	—	30 giorni	Semestrale (una in estate ed una in inverno)



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

N.	Provenienza reparto-macchina	Parametro o Sostanza inquinante	Monitoraggio	Strumentazione da utilizzare	Norma	Durata	Frequenza
D1	Postazione di monitoraggio in area interna allo stabilimento e prossima alla zona di movimentazione dei materiali	PMX	In continuo e con risoluzione oraria	Monitor automatico	UNI EN 12341:2014	30 giorni	Semestrale (una in estate ed una in inverno)
		PM10	Campionamento giornaliero	Deposimetro	UNI EN 12341:2014	30 giorni	Semestrale (una in estate ed una in inverno)
		Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo	Campionamento giornaliero	Deposimetro	UNI 14902:2005	30 giorni	Semestrale (una in estate ed una in inverno)
		Parametri metereologici (direzione e velocità vento, pressione atmosferica, temperatura, umidità, pioggia, radiazione solare)	In continuo	Centralina meteo	—	30 giorni	Semestrale (una in estate ed una in inverno)

**Prescrizioni:**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

54. Il Gestore è tenuto a concordare con l'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) la posizione di campionamento delle emissioni diffuse anche al fine di un eventuale sopralluogo.
55. Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni diffuse come stabilito nel PMC, in particolare si precisa che le campagne da eseguire semestralmente (una in estate e una in inverno) per le due condizioni



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

di esercizio (assenza di attività e stabilimento a regime) dovranno essere effettuate nel medesimo punto di campionamento.

56. Come indicato da ARPA, la strumentazione da utilizzare per la determinazione:

- della concentrazione media giornaliera di PM10,
  - della concentrazione media giornaliera di metalli (Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo) nel PM10,
- deve essere costituita da uno strumento campionatore (manuale o automatico) conforme alla norma UNI EN 12341:2014 che consentirà il campionamento giornaliero della frazione di particolato PM10 presente in aria ambiente su apposite membrane filtranti. Tali supporti filtranti saranno utilizzati dal proponente per la determinazione della concentrazione di PM10 in conformità alla citata UNI EN 12341:2014 e dei metalli secondo norma UNI 14902:2005.

### **9.3 Emissioni fuggitive**

Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive sono: guarnizioni, flange, valvole, ecc.

Data la tipologia dei rifiuti gestiti, non sono presenti apparecchiature e contenitori dotati di tali elementi e pertanto il Gestore ha dichiarato che nello stabilimento non saranno presenti emissioni fuggitive.

### **9.4 Prescrizioni sulla gestione dei sistemi di abbattimento**

57. Il Gestore, al fine di effettuare una verifica sull'efficienza di abbattimento, dovrà installare un punto di campionamento a valle ed uno a monte dei sistemi di abbattimento.

58. La copertura dei camini dovrà avvenire con cappello.

59. Il Gestore dovrà implementare e redigere un "Registro di manutenzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera" che dovrà essere numerato e firmato in ogni pagina dalla persona responsabile, nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:

- attività di manutenzione ordinaria secondo le periodicità indicate dai fabbricanti dei diversi sistemi di abbattimento;
- attività di manutenzione straordinaria;
- attività di verifica dell'efficienza di abbattimento (con la periodicità prevista dal PMC per il campionamento delle emissioni convogliate);
- pulizia delle tubazioni interne (periodicità: SEMESTRALE).



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- monitoraggio e la registrazione automatici del  $\Delta P$  (pressione differenziale) del filtro a maniche, asservito al camino E1, al fine di monitorare in continuo tale parametro e prevenire, quindi, fenomeni di intasamento delle maniche.

**9.5 Prescrizioni generali sul comparto emissioni in atmosfera**

60. Il Gestore, in fase di cantiere e di dismissione dell'installazione, al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri dovrà adottare idonee misure di mitigazione quali ad esempio:
- bagnatura con acqua dei cumuli di materiali inerti polverulenti trasportati e stoccati, delle superfici interessate dalle aree e dalle piste di cantiere e delle ruote dei mezzi e macchinari impiegati;
  - limitazione della velocità dei mezzi operanti in cantiere (velocità massima consigliata 10 km/h);
  - protezione del materiale inerte polverulento durante il trasporto con idonea copertura;
  - utilizzo dei mezzi/attrezzature di cantiere per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di scavo e riporto;
  - riduzione ed eventuale interruzione delle operazioni di movimento del materiale polverulento in presenza di forte vento.
61. Il Gestore dovrà apporre idonea cartellonistica recante la sigla identificativa del punto di emissione convogliata a base camino.
62. Entro e non oltre 2 (due) mesi dall'emissione del provvedimento di AIA il Gestore dovrà procedere alle misurazioni della prima campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse ante-operam (invernale o estiva) nella posizione di misura (D0) concordata con l'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto); entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla prima campagna di monitoraggio il Gestore dovrà procedere alla seconda campagna di misura delle emissioni diffuse ante-operam (invernale o estiva). Gli esiti di tali verifiche andranno trasmesse all'Autorità Competente (Provincia di Taranto) e all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto).
63. Nella prima campagna di monitoraggio, da eseguirsi entro e non oltre 1 (uno) mese dalla data di comunicazione di cui all'art. 29-decies, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 con impianti funzionanti a regime, il Gestore dovrà verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti per i parametri di cui ai camini E1 ed E2. Gli esiti di tali verifiche andranno trasmessi all'Autorità Competente (Provincia di Taranto) e





**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto); le successive campagne di monitoraggio saranno effettuate con le periodicità previste nel PMC.

64. Nella prima campagna di monitoraggio, da eseguirsi entro e non oltre 1 (uno) mese dalla data di comunicazione di cui all'art. 29-decies, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 con impianti funzionanti a regime, il Gestore dovrà procedere alle misurazioni delle emissioni diffuse post-operam (invernale o estiva) nella posizione di misura (D1) concordata con l'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) per le misurazioni ante-operam; entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla prima campagna di monitoraggio il Gestore dovrà procedere alla seconda campagna di misura delle emissioni diffuse post-operam (invernale o estiva). Gli esiti di tali verifiche andranno trasmessi all'Autorità Competente (Provincia di Taranto) e all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto). Successivamente, il quadro emissivo potrà essere oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 648 del 05/04/2011 (*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*) e sue successive modifiche ed integrazioni.
65. Il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto non deve essere inferiore a 10 (dieci) giorni.
66. Il Gestore, ai sensi dell'art. 269, c. 6, del D.Lgs. 152/2006, dovrà comunicare all'Autorità Competente (Provincia di Taranto), all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) e al Comune di Taranto la data di messa in esercizio con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.
67. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di messa a regime devono essere trasmessi all'Autorità Competente (Provincia di Taranto), all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) e al Comune di Taranto i risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate nel periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, che dovrà avere una durata non inferiore a 10 (dieci) giorni ed entro cui dovranno essere realizzati almeno 3 (tre) campionamenti.
68. L'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto), così come stabilito dall'art. 269, c. 6, del D.Lgs. 152/2006, effettuerà il primo accertamento circa il rispetto delle prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato ovvero dalla data di comunicazione di cui all'art. 29-decies, c. 1, del D.Lgs. 152/2006.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

69. Il Gestore dovrà adottare ogni opportuna misura di prevenzione e sicurezza ed ogni accorgimento necessario per evitare qualsiasi danno o nocimento a terzi, nonché evitare apporti di sostanze inquinanti all'ambiente che possano configurarsi come gettito pericoloso di cose ai sensi dell'art. 674 del Codice di Procedura Penale.
70. Qualsiasi disservizio, guasto o avaria che possa causare la fermata, anche temporanea, degli impianti dedicati all'abbattimento delle emissioni in atmosfera deve comportare l'interruzione delle attività e la relativa comunicazione da parte del Gestore all'Autorità Competente (Provincia di Taranto), all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto), al Comune di Taranto e all'ASL.
71. **Per le misure discontinue degli autocontrolli**, il Gestore dovrà:
- ottemperare alle disposizioni di cui al p.to 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006: *«in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione»*;
  - i campionamenti e le misure devono soddisfare i requisiti dettati dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008, UNI EN 13284:2017 ed UNI EN ISO 16911-2:2013 e loro successivi aggiornamenti;
  - riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal p.to 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
  - comunicare all'ARPA Puglia – DAP Taranto con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni le date degli autocontrolli;
  - trasmettere all'Autorità Competente (Provincia di Taranto), all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) e al Comune di Taranto i certificati di analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio;
  - compilare il Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) ai sensi della D.G.R. n. 180 del 19/02/2014.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

**9.6 Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi delle emissioni atmosfera**

72. Il Gestore è tenuto a rendere sempre accessibili e campionabili le emissioni in atmosfera conformemente alle vigenti norme tecniche e alle norme sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008). In particolare devono essere soddisfatti i requisiti riportati nei punti seguenti.
73. **Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione.** Ogni punto di emissione convogliata in atmosfera deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il flusso. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e dei campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (norme UNI): almeno n. 5 (cinque) diametri idraulici a valle e n. 2 (due) diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. È facoltà dell'Autorità Competente (Provincia di Taranto) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora, in fase di misura, se ne riscontri la sua inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il punto di prelievo dovrà essere collocato a circa 1÷1,50 m di altezza rispetto al piano di calpestio delle postazioni di lavoro e dovrà essere accessibile in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008). La zona dei bocchelli deve essere libera da ostacoli che potrebbero rendere difficoltosa l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.
74. **Accessibilità dei punti di prelievo.** Il Gestore dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure delle emissioni in atmosfera. Il Gestore dovrà garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito e identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose e/o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. L'accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo, nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

75. **Incerteza delle misurazioni.** Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o ufficiali devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incerteza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incerteza non venisse indicata, dovrà prendersi in considerazione il valore assoluto della misura. La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno essere annotati sull'apposito registro previsto dal p.to 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, che dovrà essere numerato e firmato in ogni pagina dalla persona individuata come responsabile dell'installazione, nonché reso disponibile agli Organi di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione integrata ambientale. I certificati di analisi devono riportare l'indicazione dell'incerteza di misura secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000 e suoi successivi aggiornamenti.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

## 10 GESTIONE DELLE ACQUE, EMISSIONI E PRELIEVI IDRICI

Si riporta quanto descritto in merito dal Proponente/Gestore nella documentazione in atti.

### 10.1 Acque di processo

#### Pretrattamento

Le acque di lavaggio derivanti dalla linea di lavaggio del polietilene (cosiddette "acque di processo") saranno convogliate, tramite condotte interrato, ad una stazione di pompaggio centralizzata, costituita da una vasca interrata realizzata in cemento armato a perfetta tenuta stagna e da pompe sommerse.

Non appena raggiunto un determinato livello all'interno della vasca di pompaggio, definito tramite un galleggiante, sarà dato il consenso alle pompe (presenti nella vasca di pompaggio) per l'invio delle acque di processo ad un sistema di grigliatura costituito da una serie di griglie che consentiranno di trattenere le particelle pesanti come sabbia, graniglia, pezzi di metallo e/o di vetro che verranno separati e scaricati con un trasportatore a vite ubicato nella parte inferiore.

Dal sistema di grigliatura (ubicato su una piattaforma di acciaio appositamente predisposta) il refluo fluirà per gravità in un separatore a tamburo (ubicato anch'esso sulla piattaforma d'acciaio), dotato di cestello forato ove verranno rimossi piccoli pezzi di film plastico e altre particelle con una dimensione maggiore a circa 0,5 mm.

Il sistema di pulizia automatica del cestello del tamburo verrà alimentato con una pompa *booster* dal serbatoio dell'acqua pulita dopo il processo di flottazione.

L'acqua pretrattata scorrerà per gravità in un serbatoio di accumulo di flottazione.

#### Unità di preparazione automatica del flocculante

Per il trattamento delle acque di processo, compreso il drenaggio dei fanghi, sono previste due stazioni automatiche di preparazione dei polimeri:

- stazione per il dosaggio automatico del polimero nel processo di flottazione;
- stazione automatica per la misurazione del polimero nel processo di drenaggio dei fanghi mediante sistema polimerico.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Il polimero in polvere verrà riempito manualmente nella tramoggia di un alimentatore micro-batch, dotato di un sensore, che genera un segnale di guasto (dopo un adeguato tempo di ritardo) e impedisce un ulteriore processo di misurazione.

La quantità e la concentrazione desiderate del polimero possono essere regolate su un *TouchPanel* del sistema di controllo.

Quando il serbatoio di preparazione è vuoto, l'apertura di un'elettrovalvola consente l'ingresso dell'acqua monitorata da un apposito contatore.

Mediante la regolazione di un riduttore di pressione viene garantita una pressione di 3 bar per l'acqua.

Quando il livello dell'acqua raggiunge l'elica dell'agitatore, l'agitatore stesso e l'alimentatore micro-batch si avviano.

Un sistema pneumatico di interblocco impedisce alla polvere polimerica di bagnarsi.

L'alimentatore micro-batch funziona fino al termine del tempo calcolato, definito nella modalità di calibrazione.

Se viene raggiunto il livello e il processo di misurazione del polimero è completato, inizia il tempo di maturazione.

La durata del tempo di maturazione può essere impostata sul display di controllo.

L'agitatore funziona per tutta la durata della maturazione.

Terminato il tempo di maturazione, il sistema controlla il livello nel serbatoio di miscelazione e il livello nel serbatoio di dosaggio per verificare se lo spazio è sufficiente per decantare il polimero nel serbatoio di dosaggio: in tal caso, la valvola pneumatica si apre e avvia il processo di decantazione.

Dopo aver terminato il processo di decantazione (viene visualizzato il livello vuoto del serbatoio di preparazione) viene avviato un nuovo processo di preparazione (dopo un breve ritardo).

Se il processo di decantazione non è possibile (ovvero lo spazio nel serbatoio di dosaggio non è sufficiente), il sistema attiva un tempo di *follow-up* in cui l'agitatore si avvia ripetutamente in modalità impulso/pausa per garantire l'omogeneità della soluzione polimerica.

Appena si rileva uno spazio sufficiente nel serbatoio di dosaggio, il tempo di *follow-up* termina e inizia un nuovo processo di decantazione.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

Trattamento chimico-fisico – DAF (*Dissolved Air Flotation*)

Il trattamento chimico-fisico delle acque di processo verrà eseguito con un impianto di flottazione.

Le acque reflue dopo il pretrattamento verranno raccolte in un serbatoio di accumulo.

Se necessario, al fine di evitare la formazione di schiuma, al serbatoio di accumulo, può essere aggiunto un agente antischiuma mediante una pompa dosatrice.

Il sensore di vuoto chimico genera un segnale di guasto se il livello del serbatoio antischiuma è troppo basso.

La misurazione del livello nel serbatoio di accumulo di flottazione attiva la modalità automatica degli impianti di flottazione raggiungendo il livello regolato.

Quindi una pompa di alimentazione (pompa a vite eccentrica) invia l'acqua di scarico nel processo di flottazione.

La portata delle acque reflue può essere controllata da un flussimetro magnetico induttivo e può essere regolata dal convertitore di frequenza della pompa di alimentazione.

Il principio del processo di flottazione si basa su una scissione dell'emulsione/precipitazione di adsorbimento, con un successivo controllo del pH combinato con una separazione dei solidi mediante un processo di flottazione dell'aria disciolta.

Nel tubo di alimentazione dell'impianto di flottazione l'agente di scissione viene aggiunto in proporzione.

Il dosaggio di Idrossido di Sodio (NaOH) stabilisce il pH ottimale per le precipitazioni dopo la pompa di alimentazione.

La pompa dosatrice a membrana aspira le sostanze chimiche dai rispettivi tamburi/contenitori chimici e dosa le sostanze chimiche nel processo di flottazione nei rispettivi punti di dosaggio.

I sensori di chimica esausta (agente di divisione e Idrossido di Sodio) generano un segnale di guasto e gli impianti di galleggiamento si spengono se il livello del serbatoio chimico è troppo basso (il tempo di ritardo fino allo spegnimento degli impianti è regolabile).

L'aggiunta di una soluzione acquosa di flocculante/polimero, che viene preparata nella stazione di preparazione del polimero, genera particelle floccate stabili e galleggianti che assorbono gli elementi organici dell'acqua all'afflusso della flottazione.

Il processo di flottazione consiste in un processo di pulizia a due stadi che comporta una maggiore riduzione del contenuto solido dell'acqua pulita dopo il trattamento rispetto ad un processo ad uno stadio.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Il processo di flottazione a due stadi include una procedura di inserimento dell'aria implementato da una pompa multifase.

La pompa di riciclo invia una parte dell'acqua trattata nell'ingresso dell'impianto di flottazione; l'altra parte dell'acqua riciclata viene pompata nello stramazzo di acqua pulita (la quantità di acqua riciclata può essere regolata da una valvola a sede inclinata).

L'ingresso dell'aria di flottazione richiesta viene realizzato tramite un diffusore a membrana prima del lato di aspirazione della pompa di riciclo.

La quantità di aria di flottazione viene misurata e regolata sul flussimetro e un pressostato dell'unità di manutenzione dell'aria compressa (nell'armadio dell'aria compressa) ne monitora la pressione di fornitura in loco.

Un altro pressostato controlla la corretta pressione nel flusso di riciclo e consente l'alimentazione dell'aria di flottazione, aprendo l'elettrovalvola.

Il pressostato genererebbe un messaggio di errore e spegnerebbe l'impianto di flottazione se la pressione misurata fosse insufficiente.

Il sensore di livello nel serbatoio dell'acqua pulita del serbatoio di flottazione funge da protezione contro il funzionamento a secco della pompa di riciclo e spegne la pompa di riciclo se il livello di acqua pulita nel serbatoio di acqua pulita è troppo basso.

Il tubo di saturazione termina con un orificio che fornisce una pressione costante da 5 a 6 bar indicata da un manometro che dissolve l'aria nel flusso di acqua di riciclo.

Scaricando la normale pressione di degassificazione si producono micro bolle di aria nell'apertura del serbatoio di flottazione.

Le micro-bolle d'aria sono incorporate nei solidi flocculanti stabili nell'ingresso degli impianti di flottazione e li fanno salire in superficie.

I fanghi solidi flottanti sono concentrati dalla costruzione conica del primo stadio di flottazione.

Aumentando il livello nella regione conica dei serbatoi di galleggiamento il fango verrà scaricato dalla sua superficie tramite un raschietto.

Il livello dei fanghi sotto il raschietto può essere regolato da un manicotto scorrevole montato sul tubo di stramazzo dell'acqua chiara.





**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

I fanghi scaricati dall'impianto di flottazione confluiscono naturalmente in un serbatoio di fanghi; inoltre lo stramazzo dell'acqua pulita è chiuso da una valvola a pistone pneumatica per migliorare il processo di pulizia e la rimozione delle particelle di fango.

La valvola a pistone funziona automaticamente in modalità impulso/pausa variabile.

L'anello esterno della sezione superiore di ciascun serbatoio di flottazione funge da secondo stadio di pulizia nel processo di flottazione.

I fiocchi accumulati e le particelle di fango che non sono già stati rimossi dal primo stadio di pulizia (mediante raschietto) galleggiano nel secondo stadio.

Dopo aver superato una protezione della schiuma, l'effluente dell'acqua pulita viene periodicamente chiuso da una seconda valvola pneumatica a pistone, così il livello nel serbatoio dell'acqua chiara aumenta.

Le particelle accumulate sulla superficie vengono inoltre espulse con l'aiuto della barra dell'ugello pneumatico ad azionamento pneumatico (fornitura di aria compressa mediante elettrovalvola).

Le particelle di fango, inoltre, drenano liberamente attraverso un trabocco in un serbatoio di fanghi.

La seconda fase di pulizia produce un'acqua più chiara con meno particelle.

L'acqua limpida del serbatoio di flottazione viene scaricata liberamente nel serbatoio dell'acqua di processo.

La misurazione del livello nel serbatoio dell'acqua di processo avvia le pompe di alimentazione raggiungendo il livello regolato.

Le pompe pompano nuovamente l'acqua pulita nel processo di lavaggio.

Disidratazione dei fanghi

I fanghi raccolti in un serbatoio dedicato verranno miscelati e di conseguenza omogeneizzati da un agitatore.

Dopo aver raggiunto il livello regolato nella pressa a vite del serbatoio di accumulo, la pompa di alimentazione (pompa a vite eccentrica) invia i fanghi nel serbatoio di miscelazione della pressa a vite.

La portata dei fanghi può essere controllata da un flussimetro magnetico induttivo e può essere regolata dal convertitore di frequenza della pompa di alimentazione su un *TouchPanel*.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

L'aggiunta di una soluzione acquosa di flocculante/polimero poco prima dell'ingresso del serbatoio di miscelazione (alimentazione del polimero mediante il sistema polimerico), che viene preparata nella stazione di preparazione del polimero, genera particelle di fango fioccolato stabili.

La portata della soluzione polimerica può essere controllata mediante un flussimetro magnetico induttivo e può essere regolata dal convertitore di frequenza della pompa di alimentazione.

I fanghi nel serbatoio di miscelazione sono miscelati da un agitatore.

Un sensore di pressione monitora la pressione dei fanghi nel serbatoio di miscelazione: se la pressione è troppo alta o troppo bassa, si verifica un segnale di errore e la disidratazione dei fanghi si interrompe.

I punti di campionamento dei fanghi sono installati prima dell'ingresso della soluzione polimerica e dopo il serbatoio di miscelazione (dopo la miscelazione di fanghi e soluzione polimerica).

Dopo il serbatoio di miscelazione, i fanghi vengono disidratati nella pressa a vite grazie alla pre-pressione presente. La contropressione del cono della pressa a vite può essere regolata da una valvola a pistone per influenzare il risultato di drenaggio.

Regolando la valvola a pistone è possibile variare la velocità della barra di pulizia.

La barra di pulizia viene fornita con nuova acqua ed è controllata anche da un'elettrovalvola.

La barra di pulizia funge da dispositivo di pulizia periodica della pressa a vite.

Il fango disidratato si scarica in un canale di fanghi (appositamente predisposto).

Il filtrato rimanente defluisce nel canale.

## **10.2 Acque meteoriche**

### Rete di captazione e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali ed aree esterne

Le acque meteoriche di dilavamento afferenti ai piazzali e alle aree esterne del sito in questione verranno raccolte da caditoie e canalette munite di griglie sistemate in opportuni punti di compluvio della zona asfaltata del piazzale e convogliate, tramite tubazioni in PVC di diametri variabili da DN 125 a DN 400, agli impianti di trattamento previsti.

In tal modo si prevede di realizzare un drenaggio puntuale posizionando, in punti prestabiliti dell'area interessata, dei pozzetti interrati dotati di griglia di raccolta munita di opportuno telaio di contenimento (caditoia).



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

In questo modo l'area di drenaggio considerata viene suddivisa in varie sottoaree, ognuna delle quali ha come punto di captazione la relativa caditoia.

Tutte le sottoaree prevedranno pendenze per il convogliamento delle acque meteoriche nel punto di raccolta.

I pozzetti con caditoia e le canalette grigliate saranno sistemati in opportuni punti di compluvio dei piazzali, nonché in prossimità dei cancelli di ingresso/uscita, in modo tale che possano intercettare la totalità delle acque corrivanti sul bacino di pertinenza, evitando la possibilità di deflusso, anche parziale, al di fuori dell'attività.

Tutti i pozzetti saranno poi collegati tra loro mediante una fitta rete di tubazioni interrato in PVC, che confluirà verso i sistemi di trattamento previsti.

I sistemi di raccolta, accumulo e trattamento delle acque meteoriche prevedono principalmente:

- n. 66 caditoie carrabili a griglia con sottostante pozzetto, realizzate in ghisa sferoidale, rispondenti alle norme ISO/500/7 e UNI EN 124, Classe C 250 con carico di rottura > a 250 kN, a base quadrata delle dimensioni di 60x60 cm;
- canalette in polietilene in alta densità (PE-HD) e griglia in ghisa sferoidale rispondenti alle norme ISO/500/7 e UNI EN 124, Classe C 250 con carico di rottura > a 250 kN, della larghezza di 205 mm, in grado di captare una portata di 13 l/s per metro lineare, per un totale di 10 m;
- tubazioni in PVC di diametro variabile da DN 125 a DN 400 con pendenza media del 1%, che saranno posate su letto di sabbia e rinfianchi in calcestruzzo fino a completa copertura;
- n. 1 sistema di trattamento delle acque meteoriche;
- n. 1 serbatoio di accumulo per le acque da riutilizzare. Il serbatoio in questione sarà equipaggiato con una pompa sommersa, del tipo centrifuga con girante a vortice, in grado di rilanciare l'acqua quando richiesta;
- n. 2 pozzetti di campionamento a pianta quadrata con dimensioni interne 100x100 cm, completo di chiusino di ispezione in ghisa D400.

Le caditoie saranno poste ad una distanza media di 15 m e ciascuna risulterà collegata con tubazioni in PVC (UNI EN 1401-1) per fognatura, tipo Classe SN 4 (ex 303/1).

Le tubazioni saranno posate su letto di sabbia e rinfianchi in calcestruzzo fino a completa copertura.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Le caditoie saranno costituite da un pozzetto di raccolta prefabbricato, con soprastante griglia che consente all'acqua di affluire al pozzetto di raccolta e alla rete.

L'altezza dei pozzetti varierà a seconda della quota prevista per le tubazioni.

Le caditoie per l'allontanamento dell'acqua saranno carrabili, realizzate in ghisa sferoidale, rispondenti alle norme ISO/500/7 e UNI EN 124, Classe C 250 con carico di rottura > a 250 kN, a base quadrata delle dimensioni di 60x60 cm.

Le canalette saranno in polietilene in alta densità (PE-HD) e griglia in ghisa sferoidale rispondenti alle norme ISO/500/7 e UNI EN 124, Classe C 250 con carico di rottura > a 250 kN, della larghezza di 205 mm, in grado di captare una portata di 13 l/s per metro lineare.

Le condotte saranno realizzate con tubazioni in PVC di diametro variabile da DN 125 a DN 400 con pendenza media del 1%.

Impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento

Le acque meteoriche di dilavamento che ricadranno sulle aree esterne dell'impianto in questione saranno gestite secondo quanto previsto dal R.R. n. 26 del 09/12/2013 (*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia – attuazione dell'art. 113 del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii.*).

L'attività dell'impianto ricade nell'ambito di applicazione del Capo II del sopra citato regolamento in quanto rientrante alla voce di cui alla lett. m) del p.to 2 all'art. 8: «*Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi*».

Per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche la configurazione dell'impianto prevede che i rifiuti siano depositati in aree coperte al fine di evitare la formazione di percolati generati in seguito ad eventi meteorici che andrebbero trattati come un rifiuto liquido e come tali appositamente smaltiti.

L'impianto gestirà in ingresso esclusivamente rifiuti non pericolosi, pertanto non sarà possibile individuare all'interno del sito le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

Per quanto non espressamente ivi riportato si faccia riferimento agli elaborati tecnici in atti, in particolare al Documento Rev 2 Allegato D “Relazione tecnica – Sistema di gestione delle acque meteoriche”, Rev. 00 del 29/01/2021.

Vengono di seguito fornite le informazioni tecniche in merito alle superfici scolanti, quantificazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento prima dello scarico.

Le aree esterne del sito in questione saranno dotate di opportune pendenze al fine di veicolare le acque meteoriche verso le griglie a livello e quindi ad una rete costituita da condotte a pendenza naturale.

Sono presenti le seguenti tipologie di aree:

- Superficie a verde (drenante) = 5.290,00 m<sup>2</sup>;
- Superficie di piazzale (scolante) = 23.780,33 m<sup>2</sup>;
- Superficie coperta = 15.100,50 m<sup>2</sup>.

Le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici dei piazzali esterni recapiteranno per pendenza verso griglie di raccolta poste a livello del piano di calpestio e, una volta intercettate a mezzo di canalizzazioni interrato, confluiranno verso un pozzetto scolmatore, realizzato in cemento armato gettato in opera.

Dal pozzetto scolmatore verranno convogliate ad una vasca di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia di capacità pari a circa 75 m<sup>3</sup>, ove avverrà un trattamento di sedimentazione per un tempo non inferiore a 24 ore dal termine dell'evento meteorico.<sup>26</sup>

Entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso le stesse acque saranno avviate al sistema di separazione delle frazioni leggere costituito da un disoleatore e da qui al pozzetto di campionamento delle acque meteoriche di prima pioggia trattate, indicato con la **sigla “P1”**, prima di essere avviate prioritariamente al serbatoio di accumulo per il riutilizzo e il surplus smaltito negli strati superficiali del suolo e sottosuolo in subirrigazione mediante trincea drenante (Punto di scarico indicato con la **sigla “S3”**).

Al riempimento della vasca di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia, una valvola otturatrice si chiuderà, impedendo l'ingresso di ulteriori volumi di acque.

Pertanto, le acque successive a quelle di prima pioggia (acque di seconda pioggia) tramite il pozzetto scolmatore saranno by-passate automaticamente all'impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia costituito da n.2 vasche monoblocco, poste in parallelo, contenenti ciascuna una sezione di sedimentazione e disoleazione.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Le acque meteoriche di seconda pioggia trattate nelle due vasche monoblocco funzionanti in parallelo, conferiranno in n.1 pozzetto di campionamento delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate indicato con la sigla "P2", prima di conferire al collettore della fogna bianca del Consorzio ASI di Taranto (Punto di scarico indicato con la sigla "S1").

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia, il Proponente/Gestore ha accolto le indicazioni di ARPA Puglia – DAP Taranto durante i lavori della Conferenza di Servizi del procedimento istruttorio di PAUR.

Nello specifico, secondo quanto si evince dall'art. 4, c. 9, e dall'art. 10, c. 1, lett. a. del R.R. 26/2013, le acque meteoriche di prima pioggia trattate non possono essere avviate allo scarico nella fogna bianca di competenza del Consorzio ASI di Taranto perché il regolamento cita testualmente "fognatura nera".

Pertanto, in ossequio all'obbligo previsto dall'art. 2, c. 2, del regolamento regionale, il Proponente/Gestore ha proposto la modifica del progetto iniziale che prevede di avviare a riutilizzo le acque meteoriche di prima pioggia trattate e in subordine, ovvero nel caso il serbatoio di accumulo per il riutilizzo sia pieno, di avviare l'eccedenza delle stesse allo scarico negli strati superficiali del suolo e sottosuolo mediante subirrigazione in trincea drenante. Si ribadisce che il progetto prevede già l'installazione di n. 3 serbatoi da interro di capacità utile pari a circa 10 m<sup>3</sup> ciascuno per un totale di 30 m<sup>3</sup> da utilizzare per l'accumulo delle acque meteoriche rivenienti dalle coperture non carrabili, destinate al riutilizzo.

Al fine di avviare a riutilizzo anche le acque meteoriche di prima pioggia trattate è stato previsto di installare un serbatoio orizzontale fuori terra della capacità di 30 m<sup>3</sup>, da posizionare nelle vicinanze del sistema di trattamento delle acque meteoriche.

Il Proponente/Gestore ha stimato per l'impianto un consumo annuo di acque per uso industriale, civile e irriguo pari a circa 9.500 m<sup>3</sup>/anno, di cui un quantitativo pari a 6.000 m<sup>3</sup>/anno sarà necessario all'impianto di lavaggio delle materie plastiche stimato per eccesso avendo previsto un funzionamento massimo di tale linea di produzione per 24 ore/giorno e 250 giorni/anno.

Pertanto, considerando che nel Comune di Taranto si verificano in media 60 giorni di pioggia ogni anno e il volume totale destinato al riutilizzo pari a 60 m<sup>3</sup> si ottiene un riutilizzo annuo pari a circa 3.600 m<sup>3</sup>, pari a circa il 40% del massimo fabbisogno idrico dell'impianto.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

Tale stima dei volumi è stata effettuata valutando la soluzione progettuale quale giusto compromesso tecnico-economico fra il quantitativo di acqua necessario e quello effettivamente riutilizzabile, considerando la discontinuità delle precipitazioni che si concentrano maggiormente nei mesi autunnali e invernali mentre sempre più raramente nei mesi estivi.

I trattamenti innanzi descritti per le acque meteoriche di prima e seconda pioggia renderanno conformi tali acque rispettivamente ai valori limite di cui alle Tabelle 4 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 per poter essere avviate allo scarico finale negli strati superficiali del suolo e sottosuolo in subirrigazione mediante trincea drenante (Punto di scarico S3) e nel collettore fognario del Consorzio ASI di Taranto (Punto di scarico S1).

Rete di raccolta delle acque meteoriche da coperture fabbricati e tettoie

Le acque meteoriche recapitanti sulle coperture dei capannoni e delle tettoie, mediante apposite pendenze, saranno inviate tramite canalizzazioni interrato alle vasche di accumulo di riutilizzo per gli usi dell'installazione in accordo con quanto previsto dall'art. 2, c.2, del R.R. 26/2013.

Le possibili destinazioni d'uso di riutilizzo delle acque meteoriche depurate sono:

- acque ad uso industriale: per integrare il ciclo chiuso delle acque di processo e la riserva idrica antincendio, per il lavaggio delle aree esterne e per alimentare l'impianto di lavaggio mezzi e attrezzature;
- acque ad uso civile per l'alimentazione delle cassette WC;
- acque ad uso irriguo per l'irrigazione delle aree a verde.

Allo scopo si prevede di installare n.3 serbatoi da interro del tipo “Serbatoio verticale BUNKER INVSV 10000” della TELCOM S.p.A.e/o similari, di capacità utile pari a circa 10 m<sup>3</sup> ciascuno, che saranno equipaggiati con una pompa sommersa, del tipo centrifuga con girante a vortice, in grado di rilanciare l'acqua quando richiesta.


Al riempimento di dette vasche, il surplus delle acque meteoriche di copertura, previa filtrazione meccanica a mezzo di un pozzetto di grigliatura, conferirà direttamente in n. 1 pozzetto di campionamento indicato con la sigla “P4”, prima di conferire al collettore della fogna bianca del Consorzio ASI di Taranto (Punto di scarico S1).

Si faccia riferimento anche a quanto riportato nel Documento Rev 2 Allegato D “Relazione tecnica – Sistema di gestione delle acque meteoriche”, Rev. 00 del 29/01/2021, in atti.



Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL  
Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"

Di seguito si riporta lo schema a blocchi semplificato della gestione delle acque meteoriche.







**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

**10.3 Acque reflue assimilate alle domestiche**

Le acque reflue assimilate alle domestiche, provenienti dai servizi igienici (W.C., lavabo dei bagni e docce), verranno scaricate direttamente in fognatura nera di titolarità dell'AQP S.p.A. a cui lo stabilimento è allacciato (Punto di scarico identificato con la sigla "S2") senza necessità di campionamento ai sensi dell'art.101, c.3, del D.Lgs. 152/2006.

**10.4 Acque di lavaggio mezzi e attrezzature**

In stabilimento sarà installato un impianto di lavaggio destinato alla pulizia di mezzi e attrezzature aziendali. L'impianto per il trattamento di tali acque di lavaggio sarà costituito principalmente dalle seguenti unità monoblocco in polietilene (PE) lineare ad alta densità roto-stampato:

- vasca di dissabbiatura primaria;
- vasca di disoleazione equipaggiata con separatore a coalescenza di olii e idrocarburi non emulsionati;
- vasca di biofiltrazione equipaggiata di diffusori a membrana e letto filtrante in materiale plastico;
- pozzetto fiscale.

Tutte le unità saranno dotate di chiusini di ispezione filettati e di tronchetti IN/OUT in PVC opportunamente dimensionati e di diametro variabile completi di guarnizioni in NBR.

Le acque di lavaggio, dopo il trattamento, conferiranno in n. 1 pozzetto di campionamento indicato con la sigla "P3", prima di essere scaricate in fognatura nera di titolarità dell'AQP S.p.A. a cui lo stabilimento è allacciato (Punto di scarico identificato con la sigla "S2").

**10.5 Quadro di monitoraggio**

Le acque raccolte e/o prodotte dalle diverse sezioni dello stabilimento saranno gestite secondo sistemi differenziati in accordo alla provenienza del refluo e alla sua caratterizzazione.

Si distingueranno pertanto i seguenti scarichi, fatte salve le specifiche prescrizioni di AQP che saranno nel merito fornite e che il Gestore dovrà comunicare:

- S1 – Scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate e del surplus trattato delle acque meteoriche che dilavano dalle coperture non carrabili nella condotta consortile di fogna bianca (Consorzio ASI di Taranto);



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- S2 – Scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche e delle acque reflue trattate da lavaggio mezzi e attrezzature nella fogna nera (AQP S.p.A.);
- S3 – Scarico del surplus delle acque meteoriche di prima pioggia trattate in trincea drenante (subirrigazione).  
L'attività di monitoraggio delle **acque meteoriche di dilavamento** verrà svolta con il prelievo di n. 2 campioni (relativi rispettivamente alle acque di prima e seconda pioggia) con cadenza ANNUALE e l'esecuzione di analisi effettuate da laboratori accreditati.

I campioni saranno prelevati con cadenza ANNUALE dai pozzetti di campionamento P1 e P2 delle acque meteoriche trattate rispettivamente di prima e seconda pioggia e dal pozzetto di campionamento P4 del surplus trattato delle acque meteoriche che dilavano dalle coperture non carrabili.

Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia trattate e il surplus trattato delle acque meteoriche che dilavano dalle coperture non carrabili dovranno essere conformi rispettivamente ai valori limite di cui alle Tabelle 4 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, considerato che le acque meteoriche di prima pioggia ricadono nella fattispecie del Capo II del R.R. 26/2013, ai fini del riutilizzo tali acque saranno soggette al rispetto dei limiti di cui al D.M. 12 giugno 2003, n. 185 (*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*), riportati nella Tab. 1 dell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 8 del 18/04/2012 (*Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.Lgs. n. 152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art. 1, comma 1, lettera b*).

Le **acque reflue assimilate alle domestiche** non necessitano di campionamento ai sensi dell'art. 101, c. 3, del D.Lgs. 152/2006.

Le **acque reflue provenienti dalla stazione di lavaggio mezzi e attrezzature** non possono essere assimilate alle acque reflue domestiche, non rientrando in alcuna delle attività elencate all'art. 3 del R.R. n. 26 del 12/12/2011 (*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]*), e pertanto tali acque prima dello scarico nella fognatura nera saranno assoggettate a controlli di tipo analitico al fine di verificare il rispetto dei limiti allo scarico in fognatura come previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Il campionamento avverrà con cadenza ANNUALE nel pozzetto P3.

Si vedano le seguenti tabelle riassuntive su quanto descritto innanzi.

Sigla del punto di scarico	Tipologia delle acque di scarico	Sigla del pozzetto di campionamento	Corpo recettore finale
S1	Acque meteoriche di seconda pioggia (previo trattamento depurativo)	P2	Condotta consortile di fogna bianca (Consorzio ASI di Taranto). Condotta relativa all'area "Piccole Industrie" recapitante in Mar Piccolo
	Surplus delle acque meteoriche che dilavano dalle coperture non carrabili (previa filtrazione meccanica)	P4	
S2	Acque reflue assimilate alle domestiche	–	Fogna nera (AQP S.p.A.)*
	Acque reflue da lavaggio mezzi e attrezzature (previo trattamento depurativo)	P3	
S3	Acque meteoriche di prima pioggia (previo trattamento depurativo)	P1	Prioritariamente al riutilizzo
			Surplus in trincea drenante (subirrigazione)

\*fatte salve specifiche prescrizioni AQP

Sigla del punto di scarico	Sigla del pozzetto di campionamento	Valori limite	Frequenza di monitoraggio
S1	P2	Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 colonna "scarico in acque superficiali", fatte salve specifiche prescrizioni Consorzio ASI	Come da PMC (ANNUALE)
	P4		
S2	P3	Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 (solo per le acque reflue trattate da lavaggio mezzi e attrezzature) e, comunque, come da indicazioni AQP	Come da PMC (ANNUALE)
S3	P1	D.M. 185/2003 – Tabella 1 dell'Allegato 1 al R.R. 8/2012 (solo per le acque meteoriche di prima pioggia trattate destinate al riutilizzo)	Come da PMC (ANNUALE)
		Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 (solo per il surplus delle acque meteoriche di prima pioggia trattate in trincea drenante – subirrigazione).	Come da PMC (ANNUALE)



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Nella seguente tabella è indicato il quadro riassuntivo delle acque meteoriche da avviare a riutilizzo.

Tipologia delle acque da avviare a riutilizzo ai sensi dell'art. 2, c. 2, del R.R. 26/2013	Uso e relativo riutilizzo
Acque meteoriche che dilavano dalle coperture non carrabili	Uso industriale: - reintegro delle acque di processo dell'impianto di lavaggio delle materie plastiche e raffreddamento dell'impianto di granulazione - reintegro della riserva idrica antincendio - lavaggio delle aree esterne - lavaggio di mezzi e attrezzature - lavaggio dei pannelli fotovoltaici  Uso civile: - alimentazione delle cassette WC  Uso irriguo: - irrigazione delle aree a verde
Acque meteoriche di prima pioggia trattate	Uso industriale: - reintegro delle acque di processo dell'impianto di lavaggio delle materie plastiche e raffreddamento dell'impianto di granulazione - reintegro della riserva idrica antincendio - lavaggio delle aree esterne - lavaggio di mezzi e attrezzature - lavaggio dei pannelli fotovoltaici  Uso civile: - alimentazione delle cassette WC  Uso irriguo: - irrigazione delle aree a verde

#### 10.6 Prelievi idrici

Lo stabilimento è allacciato alla rete pubblica di distribuzione idrica (attualmente l'Ente gestore è l'AQP S.p.A.).

Un'ulteriore fonte di approvvigionamento idrico (fonte non convenzionale), come già visto innanzi, saranno le acque meteoriche che dilavano dalle coperture non carrabili e le acque meteoriche di prima pioggia trattate da riutilizzare in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 2, c. 2, del R.R. 26/2013.

La fornitura di acqua potabile per il consumo umano verrà assicurata mediante l'approvvigionamento in bottiglie e/o boccioni da 5 litri sigillati per distributori automatici.

I fabbisogni di acqua sono relativi ai seguenti usi idrici:

- uso industriale;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- uso civile;
- uso irriguo.

Le acque ad uso industriale, civile e irriguo saranno attinte prioritariamente dalle vasche di accumulo delle acque meteoriche per il riutilizzo e all'occorrenza dalla rete AQP S.p.A.

In particolare, le acque ad uso industriale si rendono necessarie per i seguenti scopi.

- reintegro delle acque di processo dell'impianto di lavaggio delle materie plastiche e raffreddamento dell'impianto di granulazione;
- reintegro della riserva idrica antincendio;
- lavaggio delle aree esterne;
- lavaggio di mezzi e attrezzature;
- lavaggio dei pannelli fotovoltaici.

**Prescrizioni:**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

76. Il Gestore dovrà contabilizzare i consumi idrici prelevati dalla rete AQP S.p.A. e dalle vasche di accumulo delle acque meteoriche per il riutilizzo mediante contatori volumetrici, annotarli TRIMESTRALMENTE in apposito registro e riportarli nella "Relazione annuale sull'attuazione del PMC".

77. Il Gestore dovrà consentire il libero accesso ai pozzetti di scarico finale al fine del prelievo dei campioni da parte degli Organi di Controllo.

78. Il Gestore dovrà osservare i valori limite per i parametri di cui alle tabelle precedenti. Tali limiti, ai sensi dell'art.101, c. 5, del D.Lgs.152/2006, non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

79. Il Gestore dovrà monitorare allo scarico i parametri di cui alle tabelle precedenti con le frequenze indicate nel PMC e trasmettere con la medesima frequenza i relativi certificati di analisi all'Autorità Competente (Provincia di Taranto), all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) e al Comune di Taranto.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

80. Il Gestore, ai sensi dell'art. 7, c. 5, del R.R. 26/2013, prima dell'attivazione dello scarico è tenuto a dare informazione della localizzazione del punto di scarico e della relativa zona di rispetto al Sindaco del Comune di Taranto, all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto), all'ASL di Taranto competente per territorio e ad ogni altro eventuale soggetto competente.
81. Il Gestore dovrà assicurare nel tempo la corretta impermeabilizzazione dei piazzali esterni su cui transitano i mezzi e che vengono interessati dal dilavamento delle acque meteoriche.
82. I fanghi derivanti dal processo di sedimentazione dovranno essere trattati come rifiuti ai sensi e con le modalità stabilite dalla Parte IV al D.Lgs. 152/2006.
83. Il Gestore dovrà altresì verificare analiticamente l'assenza delle sostanze per cui esiste il divieto di scarico sul suolo e nel sottosuolo indicate al p.to 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006. Tali sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.
84. Il Gestore dovrà adottare tutti i necessari accorgimenti per evitare fuoriuscite occasionali di sostanze movimentate all'interno dell'impianto principalmente durante le fasi di carico, scarico e trasporto.
85. Il Gestore dovrà annotare su un apposito "Registro degli impianti di trattamento delle acque", da conservare presso la sede dell'installazione a disposizione degli Organi di Controllo, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria; la manutenzione ordinaria dovrà effettuarsi con frequenza MENSILE ovvero secondo le frequenze e modalità stabilite dai fabbricanti nei relativi manuali d'uso e manutenzione.
86. Il Gestore dovrà eseguire periodici e adeguati interventi di manutenzione ordinaria alle opere fognarie interessate dallo scorrimento delle acque piovane al fine di garantire l'efficienza del drenaggio, verificando che non vi siano occlusioni dello stesso, e in particolare alle vasche di accumulo e sedimentazione, al sistema di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.
87. Il Gestore dovrà adottare misure gestionali e di profilassi igienico-sanitarie atte a prevenire, soprattutto nel periodo estivo, la diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e/o larve e di ogni altra situazione pregiudizievole per l'ambiente.
88. Il Gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento degli impianti di trattamento delle acque.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

89. Il Gestore dovrà utilizzare il sistema di convogliamento delle acque meteoriche per convogliare solo tali acque con l'esclusione di ogni altra tipologia di reflui liquidi di diversa natura e provenienza da quella di pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili immissioni abusive.
90. Riguardo alle acque di prima pioggia trattate e destinate a riutilizzo, si prescrive che la distribuzione di tali acque debba avvenire a mezzo di una rete fissa che colleghi le vasche e il serbatoio di accumulo con i punti di erogazione.
91. Il Gestore è tenuto ad avviare le acque di prima pioggia al trattamento depurativo entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico.
92. Tutti i punti di scarico e di campionamento, nonché le vasche unità di trattamento dovranno essere segnalate in impianto con adeguata cartellonistica.

**10.7 Programma di controllo per le acque sotterranee e il suolo**

In seguito alla caratterizzazione ambientale il sito in questione è stato restituito agli usi legittimi, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, giusta seduta della Conferenza dei Servizi decisoria del 03/05/2012 presso il M.A.T.T.M. e confermata dallo stesso Ministero con Nota di riscontro del 13/07/2012 (Prot. n. 20770/TRI/VII).

L'art. 29-sexies, c. 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *«fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle Bat applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli»*.

**Prescrizioni:**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

93. Il Gestore, fermo restando quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT di settore applicabili, dovrà adottare tutte le misure atte a ridurre un eventuale rischio di contaminazione delle acque sotterranee e del suolo.
94. Il Gestore dovrà proporre all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione di cui all'art. 29-decies, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 un programma di specifici controlli per le acque sotterranee e il suolo. I suddetti controlli, conformemente a quanto stabilito dall'art. 29-sexies, c. 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere eseguiti almeno una volta ogni 5 (cinque) anni per le



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

**Maggio**  
**2021**

acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 (dieci) anni per il suolo, fatte salve eventuali diverse modalità o più ampie frequenze fissate dall’Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto).





**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

## 11 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Taranto non ha ancora effettuato la zonizzazione acustica del territorio comunale come previsto dall'art. 1, c. 1, della L. n. 447 del 26/10/1995, in virtù dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991, valido per le sorgenti fisse, e pertanto la zona di intervento è classificata ai sensi dell'art. 6, c. 1, del D.P.C.M. 01/03/1991 nella categoria "**Zona esclusivamente industriale**", per la quale sono indicati i valori limite di accettabilità per le sorgenti fisse riferiti al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, che vengono di seguito riportati:

- Leq (A) = **70 dB(A)** (in periodo diurno);
- Leq (A) = **70 dB(A)** (in periodo notturno).

In attesa della zonizzazione acustica del territorio comunale il Gestore dovrà rispettare i limiti di rumorosità fissati dal D.P.C.M. 01/03/1991 e dalla L.R. 3/2002 relativi alla "Zona esclusivamente industriale": valore limite in periodo diurno: 70 dB(A) e valore limite in periodo notturno: 70 dB(A).

Inoltre, come previsto dall'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991, per le zone esclusivamente industriali non si applica il criterio differenziale, il quale prevede che oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore non siano superate le seguenti differenze tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo: 5 dB(A) per il Leq(A) durante il periodo diurno e 3 dB(A) per il Leq(A) durante il periodo notturno.

### Prescrizioni:

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

95. Il Gestore, in fase di cantiere e di dismissione dell'installazione, al fine di contenere le emissioni sonore dovrà adottare idonee misure di mitigazione quali ad esempio:

- utilizzare recinzioni di cantiere fonoassorbenti;
- preferire l'utilizzo di un parco mezzi e attrezzature giovane;
- suddividere l'area cantierabile in sottocantieri di estensione limitata;
- ottimizzare le operazioni di demolizione e di scavo onde ridurre il tempo delle lavorazioni;
- concentrare le attività caratterizzate da maggiore rumore nei periodi della giornata già di per sé rumorosi;
- eseguire le operazioni rumorose negli orari previsti dalle vigenti normative e regolamenti comunali.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

96. Il Gestore dovrà rispettare i limiti di rumorosità fissati dal D.P.C.M. 01/03/1991 e dalla L.R. 3/2002 relativi alla "Zona esclusivamente industriale" ovvero presentare l'eventuale piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale.
97. Il Gestore dovrà effettuare, secondo modalità e frequenze previste nel PMC e nei punti di monitoraggio che andranno individuati all'esterno del confine aziendale e/o in corrispondenza di eventuali ricettori, e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un incremento dell'impatto acustico, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica dell'assenza di componenti tonali, con le modalità e i criteri contenuti nel D.M.16/03/1998 ovvero in base agli eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori limite imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 o al rispetto dei limiti di rumorosità di eventuali sopraggiunti strumenti normativi, incluso il criterio differenziale.
98. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione e/o direttamente sui recettori, considerando, quale obiettivo progettuale, i valori di qualità di cui alla Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997 e adottando sorgenti come spettri di emissione possibilmente privi di componenti tonali; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico e delle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alla Autorità Competente (Provincia di Taranto) e all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto).
99. Il Gestore entro 10 (dieci) giorni dall'avvio dell'esercizio dovrà redigere la valutazione del rumore delle sorgenti sonore ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 nel periodo diurno e notturno, al fine di validare le risultanze della valutazione previsionale di impatto acustico e i limiti imposti. La stessa dovrà essere ripetuta con cadenza ANNUALE.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

## 12 ENERGIA

La fornitura di energia elettrica all'impianto della IRIGOM S.r.l. sarà effettuata dall'ENEL S.p.A. in media tensione a 20 kV.

La consegna sarà effettuata in idonea cabina elettrica conforme alle norme di legge e alle prescrizioni dell'Ente Erogatore.

Inoltre, è prevista in progetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale pari a 497,700 kWp in STC (*Standard Test Condition*), del tipo "GridConnected" con allaccio a livello BT a valle del punto di consegna MT del Distributore di Energia Elettrica, costituito da n. 1260 moduli (ciascuno della potenza di 395 Wp) occupanti una superficie netta di circa 2500 m<sup>2</sup>e tale da garantire una produzione di energia media annua pari a circa 659.552 kWh (equivalente a circa 1.325,19 kWh/kWp).

I moduli fotovoltaici scelti sono tra i più efficienti e performanti presenti sul mercato: sono infatti rappresentati da alti valori del "fillfactor" e buona stabilità alle variazioni di temperatura, caratteristiche di notevole importanza alle nostre latitudini.

L'impianto sarà installato sulla copertura del capannone principale C1.

L'impianto elettrico sarà servito da un gruppo elettrogeno di emergenza, installato all'aperto, avente un motore da 225 kVA elettrici, alimentato a gasolio da serbatoio dedicato della capacità di circa 500 litri.

Per tale gruppo a combustione interna e funzionante solo in caso di emergenza non si applicano i valori limite di emissione in atmosfera, ai sensi del p.to 3, p.te III, dell'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

### **Prescrizioni:**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

100. Il Gestore dovrà contabilizzare i consumi elettrici prelevati dalla rete ENEL S.p.A. e la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico e i relativi consumi mediante contatori, annotarli MENSILMENTE in apposito registro e riportarli nella "Relazione annuale sull'attuazione del PMC".



## **13 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Si riporta quanto descritto in merito dal Proponente/Gestore nel Documento "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", Rev. 01 del 12/02/2021, in atti.

### **13.1 Proposta di piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo**

Di seguito si illustra l'attività di indagine che il Proponente/Gestore ha proposto di eseguire al fine di ottenere una caratterizzazione delle aree oggetto degli interventi previsti.

Lo scopo principale dell'attività è la verifica dello stato di qualità dei terreni nelle aree destinate alla realizzazione degli interventi, mediante indagini dirette comprendenti il prelievo e l'analisi chimica di campioni di suolo e il confronto dei dati analitici con i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito.

Per il campionamento delle terre e rocce da scavo si farà riferimento a quanto previsto al paragrafo 3.3 "Cantieri di piccole dimensioni" (per produzione < 6000 m<sup>3</sup>) della Delibera del Consiglio Sistema Nazionale Protezione Ambientale (SNPA) n.54/2019 (*Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*) che, come previsto dalle stesse Linee Guida, può essere applicato alle terre e rocce da scavo (TRS) escluse dalla disciplina dei rifiuti, applicando le stesse indicazioni fornite per la qualifica delle stesse come sottoprodotto e valide anche per il riutilizzo in sito.

### **13.2 Numero e caratteristiche dei punti di indagine**

Il numero minimo di punti di prelievo da localizzare nei cantieri di piccole dimensioni è individuato tenendo conto della correlazione di due elementi: l'estensione della superficie di scavo e il volume di terre e rocce oggetto di scavo.

All'interno del sito in questione saranno realizzati scavi:

- per la realizzazione di fondazioni e pavimentazioni tettoie (T1, T2 e T3);
- lineari per la posa in opera di condotte e/o sottoservizi;
- a sezione obbligata per la realizzazione e/o posa in opera di manufatti interrati;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

pertanto, le indagini saranno effettuate nelle aree relative agli stessi.

### 13.3 Numero e modalità dei campionamenti da effettuare

Con riferimento alla Tabella 1 "Numerosità dei campioni" di cui al sopra citato paragrafo 3.3 delle Linee Guida SNPA vengono indicati il numero minimo di campioni da analizzare, che saranno incrementati in relazione all'eventuale presenza di elementi sito specifici quali singolarità geolitologiche o evidenze organolettiche.

N.	Area di scavo	Volume di scavo	Numero minimo di campioni
a	≤ 1.000 m <sup>2</sup>	≤ 3.000 m <sup>3</sup>	1
b	≤ 1.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>3</sup> ÷6.000 m <sup>3</sup>	2
c	1.000 m <sup>2</sup> ÷2.500 m <sup>2</sup>	≤ 3.000 m <sup>3</sup>	2
d	1.000 m <sup>2</sup> ÷2.500 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>3</sup> ÷6.000 m <sup>3</sup>	4
e	> 2.500 m <sup>2</sup>	< 6.000 m <sup>3</sup>	Tabella 2.1, Allegato 2, D.P.R. 120/2017

Si riporta qui di seguito la Tabella 2.1 di cui all'Allegato 2 del D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 (*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*) con l'indicazione dei punti di prelievo.

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
< 2.500 m <sup>2</sup>	3
2.500÷10.000 m <sup>2</sup>	3 + 1 ogni 2.500 m <sup>2</sup>
> 10.000 m <sup>2</sup>	7 + 1 ogni 5.000 m <sup>2</sup>

Per gli scavi lineari (per la posa di condotte e/o sottoservizi, ecc.), sarà prelevato un campione ogni 500 m di tracciato, e in ogni caso ad ogni variazione significativa di litologia, fermo restando che sarà comunque garantito almeno un campione ogni 3.000 m<sup>3</sup>.

Con riferimento alle tabelle precedenti è stato individuato il numero dei campioni da effettuare all'interno delle varie aree di scavo del cantiere che sarà installato presso il sito in questione.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Nella tabella sottostante si riporta il numero dei campioni da effettuare nelle varie aree di scavo di sbancamento e a sezione obbligata in relazione ai manufatti da realizzare.

Scavi per	Area di scavo [m <sup>2</sup> ]	Volume di scavo [m <sup>3</sup> ]	Numero di campioni
Tettoia 1	2.700,89	2.148,98	5
Tettoia 2	1.962,40	1.690,95	2
Tettoia 3	600,01	568,12	1
Manufatti interrati	95,27	414,70	1

Nella tabella sottostante si riporta il numero dei campioni da effettuare nelle varie aree di scavo lineare per l'installazione di impianti a rete.

Scavi per	Lunghezza di scavo [m]	Volume di scavo [m <sup>3</sup> ]	Numero di campioni
Impianti a rete	2.095	993,00	4

La caratterizzazione ambientale sarà eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti e/o trincee) e, qualora ritenuto necessario, con sondaggi a carotaggio, indicati nel caso la profondità dello scavo in progetto non sia raggiungibile, in fase di caratterizzazione, con gli ordinari mezzi di scavo.

Ogni significativa variazione litologica o delle caratteristiche organolettiche dei terreni in esame sarà opportunamente caratterizzata, considerando che la profondità degli scavi sarà presumibilmente così distribuita:

- per la realizzazione di fondazioni e pavimentazioni tettoie 0÷1 m;
- lineari per la posa in opera di condotte e/o sottoservizi 0÷2 m;
- a sezione obbligata per la realizzazione e/o posa in opera di manufatti interrati 0÷5 m.

#### 13.4 Parametri da determinare

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo saranno privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

Qualora si abbia evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche saranno condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione sarà riferita allo stesso.

Nel caso in cui le terre e rocce provengano da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'art. 4 del regolamento, la caratterizzazione ambientale sarà eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione.

Il set di parametri analitici da ricercare viene definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera.

Il set analitico minimale da considerare è quello riportato nella tabella successiva, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare potrà essere modificata ed estesa in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Il Gestore nel piano di utilizzo di cui all'Allegato 5 potrà selezionare tra le sostanze della tabella in questione le “sostanze indicatrici”: queste consentono di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

In caso di presenza di materiali di riporto sull'area interessata dallo scavo, andrà applicato quanto indicato nell'Allegato 10 del D.P.R. 120/2017 in merito alla quantificazione dei materiali di origine antropica presenti nel riporto e i campioni andranno formati in campo “tal quali”, senza procedere allo scarto in campo della frazione maggiore di 2 cm.

Restano invariate le modalità per la caratterizzazione chimico-fisica e l'accertamento della qualità ambientale di cui all'art. 4, c. 3, del D.P.R. 120/2017.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

Analita		A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) [Mg/kg espressi come ss]	B (siti ad uso commerciale ed industriale) [Mg/kg espressi come ss]
Arsenico		20	50
Cadmio		2	15
Nichel		120	500
Piombo		100	1000
Rame		120	600
Zinco		150	1500
Mercurio		1	5
Idrocarburi C>12		50	750
Cromo totale		150	800
Cromo VI		2	15
Amianto		1000	1000
BTEX	Benzene	0,1	2
	Etilbenzene	0,5	50
	Stirene	0,5	50
	Toluene	0,5	50
	Xilene	0,5	50
	Sommatoria organici aromatici	1	100
IPA	Benzo(a)antracene	0,5	10
	Benzo(a)pirene	0,1	10
	Benzo(b)fluorantene	0,5	10
	Benzo(k)fluorantene	0,5	10
	Benzo(g,h,i)perilene	0,1	10
	Crisene	5	50
	Dibenzo(a,e)pirene	0,1	10
	Dibenzo(a,l)pirene	0,1	10
	Dibenzo(a,i)pirene	0,1	10
	Dibenzo(a,h)pirene	0,1	10
	Dibenzo(a,h)antracene	0,1	10
	Indenopirene	0,1	5
	Pirene	5	50
	Sommatoria policiclici aromatici	10	100





**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.

Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione saranno utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184-bis, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 152/2006, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, sarà garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica (industriale), o ai valori di fondo naturali.

Le terre e rocce da scavo saranno utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

In contesti geologici e idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) saranno applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione Europea per le acque sotterranee e superficiali.

Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, sarà possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

**13.5 Volumetrie previste delle terre e rocce da scavo**

Nella tabella sottostante sono riportati i volumi totali di terre e rocce da scavo che si prevede di produrre in sito secondo quanto evidenziato nelle sezioni di progetto e nell'elaborato grafico allegato al Documento "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", Rev. 01 del 12/02/2021.

Inoltre, dalla tabella si evincono i volumi di TRS che saranno gestiti come rifiuto perché costituiti prevalentemente da scotico superficiale consistente in conglomerato bituminoso e sottofondi stradali, quindi, i volumi di TRS da riutilizzare in sito per ritombamenti di opere infrastrutturali e rinfianchi e di TRS da qualificare come sottoprodotto da riutilizzare fuori sito.

Realizzazione di scavi per	Volumi di scavoprevisti [m <sup>3</sup> ]	Previsione della qualificazione delle terre e rocce da scavo		
		Rifiuto [m <sup>3</sup> ]	Utilizzo in sito [m <sup>3</sup> ]	Sottoprodotto [m <sup>3</sup> ]
Fondazioni e pavimentazioni tettoie	4.408,05	1.079,73	395,05	2.933,27
Impianti e manufatti interrati	1.407,70	380,30	513,15	514,25
<b>TOTALE</b>	<b>5.815,75</b>	<b>1.460,03</b>	<b>908,20</b>	<b>3.447,52</b>

**13.6 Modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito**

Per le terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito e quindi escluse dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art.185, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006: «*il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato*» si applicherà quanto previsto dall'art.24 del D.P.R. 120/2017. I requisiti per l'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti sono di seguito riportati.

Si procederà alla verifica della "non contaminazione" delle TRS ai sensi dell'art. 24, c. 1, del D.P.R. 120/2017 in relazione a quanto disposto dall'Allegato 4 dello stesso decreto.

Per la numerosità dei campioni e per le modalità di campionamento, si procederà applicando le stesse indicazioni fornite per il riutilizzo di terre e rocce come sottoprodotti al paragrafo 3.3 (per produzione < 6000m<sup>3</sup>) di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n.54/2019.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Il riutilizzo delle terre e rocce avverrà allo stato e nella condizione originaria di pre-scavo come al momento della rimozione e nel sito di produzione come previsto dall'art. 24, c. 1, del D.P.R. 120/2017.

Pertanto, ai sensi dell'art. 185, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006, nessuna manipolazione e/o lavorazione e/o operazione/trattamento potrà essere effettuata ai fini dell'esclusione del materiale dalla disciplina dei rifiuti.

Qualora dovesse essere necessaria una qualsiasi lavorazione, le terre e rocce saranno gestite come rifiuti oppure se ricorreranno le condizioni potranno essere qualificate come "sottoprodotti" ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

A tal fine, si procederà anche a valutare se il trattamento da effettuare sia conforme alla definizione di "normale pratica industriale" di cui all'art. 2, c. 1, lett. o) e all'Allegato 3 del D.P.R. 120/2017, con l'obbligo di trasmissione della dichiarazione di utilizzo di cui allo stesso art. 21.

**Prescrizioni:**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

101. Nel caso in cui le stesse terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, che dovrà essere quantificata secondo la metodologia di cui all'allegato 10 di cui al D.P.R. 120/2017; in tal caso le TRS non potranno essere gestite come sottoprodotto ma dovranno essere gestite come rifiuto ai sensi della normativa vigente.

102. Per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto dovranno essere rispettate le condizioni di deposito temporaneo di cui all'art. 23 del D.P.R. 120/2017.

103. Le matrici materiali di riporto dovranno essere sottoposte al test di cessione, secondo le metodiche di cui al D.M. 05/02/1998 (*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*), per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo V della Parte IV al D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli Enti di Controllo.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL  
*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”*

Maggio  
2021

## 14 MANUTENZIONE DI MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E SISTEMI

### Prescrizioni:

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

104. Il Gestore dovrà garantire la piena efficienza e il funzionamento di ogni macchinario, attrezzatura, impianto e sistema di controllo e misura in dotazione all'installazione ed annotare sul “Registro delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature” tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria conformemente a quanto riportato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dai fabbricanti.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL

*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

## 15 INDICATORI AMBIENTALI

Fatto salvo quanto riportato nel PMC, Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

### Prescrizioni:

105. Il Gestore dovrà riportare il valore di ogni indicatore ambientale calcolato con riferimento all'anno solare precedente nella "Relazione annuale sull'attuazione del PMC".



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

## 16 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Il Piano di Monitoraggio e Controllo in atti (Documento Allegato 10-AIA "Piano di Monitoraggio e Controllo", Rev. 02 del 20/04/2021), visti gli accertamenti istruttori eseguiti dall'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) durante il procedimento PAUR, (cfr nota ARPA prot. 0034932 - 32 - 12/05/2021 - SDTA, STTA / AFTA, CRA, DG -, DS -, IMPT, SAS, STSG, UAS) è riportato in allegato al presente documento (Allegato B).

Successivamente all'emissione del provvedimento di PAUR, l'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) dovrà procedere alla conferma della revisione del PMC.

### Prescrizioni:

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

106. Il Gestore dovrà attuare il PMC rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare, **nelle parti eventualmente non in contrasto con il presente documento.**
107. Il Gestore dovrà svolgere tutte le attività previste dal PMC avvalendosi anche di società terze contraenti autorizzate e specializzate nei diversi campi di attività.
108. Il Gestore dovrà conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo previsti nel PMC per un periodo di almeno 10 (dieci) anni.
109. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al PMC, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
110. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all'Autorità Competente (Provincia di Taranto), all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) e al Comune di Taranto per i successivi controlli del rispetto delle prescrizioni da parte dell'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto); successivamente potrà esserci da parte della Provincia di Taranto e/o del Comune di Taranto l'eventuale adozione di provvedimenti amministrativi e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche da parte della competente Autorità Giudiziaria.
111. Gli autocontrolli analitici di ogni matrice ambientale dovranno essere attestati da certificati analitici, a cura di laboratori accreditati per le prove in questione; a detti certificati dovrà essere sempre allegato il verbale di campionamento, preferibilmente a cura del medesimo laboratorio che effettua le analisi.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

112. Il Gestore dovrà effettuare i controlli programmati dell'impianto rispettando la periodicità stabilita dal presente documento ovvero dal PMC coinvolgendo, se del caso, l'Autorità Competente (Provincia di Taranto) e l'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) attraverso modalità e procedure da concordare.
113. L'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.
114. Per quanto concerne i metodi di campionamento e misura, relativamente agli autocontrolli per la verifica dei valori limite di emissione relativi alle varie matrici ambientali, dovranno essere utilizzati, nel seguente ordine di priorità, i metodi di cui alle seguenti norme:
- norme tecniche CEN;
  - norme tecniche nazionali UNI EN / UNI / UNICHIM;
  - norme tecniche ISO;
  - norme tecniche internazionali (ad esempio EPA);
  - norme nazionali previgenti;
- Sono altresì ammessi:
- metodi normati e/o ufficiali;
  - altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto).
115. Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, la manutenzione, ecc. coerentemente a quanto riportato nel PMC.
116. Tutti i sistemi di misura in dotazione all'installazione, come ad esempio i contatori per il consumo di acqua e di energia elettrica, dovranno funzionare correttamente.
117. La frequenza e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi prescritti nel PMC potranno essere modificati e/o emendati solo a seguito di approvazione dell'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto); i metodi del monitoraggio potranno essere successivamente aggiornati a seguito dell'evoluzione tecnico-normativa.
118. Il Gestore dovrà provvedere all'installazione di idonei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissione (ad esempio bocchelli di prelievo, pozzetti, ecc.).
119. Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai punti di campionamento e monitoraggio delle acque, delle emissioni in atmosfera e dei rifiuti.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

## 17 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

### 17.1 Condizioni relative alla gestione dell'installazione

#### Prescrizioni:

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

120. Il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente (Provincia di Taranto) e all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto), entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento di AIA, il "Piano delle emergenze ambientali" e il "Piano di Emergenza Interna" (PEI) di cui all'art. 26-bis della L. n. 132 del 01/12/2018 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*) che dovrà essere predisposto dal Gestore in concomitanza con l'avvio dell'esercizio dell'impianto ed essere disponibile in impianto insieme al "Piano di Emergenza Esterna" (PEE).
121. L'installazione dovrà essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.
122. Le eventuali modifiche all'installazione dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di:
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
  - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
  - ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al riutilizzo delle acque meteoriche;
  - diminuire le emissioni in atmosfera.
123. Il Gestore, per quanto applicabile all'installazione, dovrà attenersi alle modalità di gestione di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. 0001121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".





**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

**17.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali**

**Prescrizioni:**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

124. Il Gestore dell'installazione è tenuto a presentare all'Autorità Competente (Provincia di Taranto), all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto), al Comune di Taranto e all'ASL territorialmente competente, ogni anno entro il 30 aprile, una relazione relativa all'anno solare precedente che contenga almeno:

- i dati relativi al PMC;
- un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
- i dati relativi sulla provenienza dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero dell'anno precedente.

125. Detta "Relazione annuale sull'attuazione del PMC" conterrà una sintesi dei risultati del monitoraggio e controllo di cui al PMC e le informazioni su eventuali incidenti, malfunzionamenti, respingimenti di carichi non conformi verificatisi nell'anno solare precedente, nonché i risultati della valutazione degli indicatori ambientali.

126. Qualora l'Autorità Competente (Provincia di Taranto) ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, il Gestore dovrà renderlo disponibile. Sono comunque fatti salvi i contenuti della relazione annuale di cui alla lett. p) della Nota ISPRA Prot. n. 13053 del 28/03/2012 in allegato al presente documento (Allegato A).

127. In caso di eventuali modifiche progettate dell'impianto, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente (Provincia di Taranto) la prevista comunicazione secondo le modalità disciplinate dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. n. 648 del 05/04/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni.

128. Il Gestore dovrà comunicare il prima possibile e comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, in modo scritto a mezzo Fax/PEC all'Autorità Competente (Provincia di Taranto), all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) e al Comune di Taranto, particolari circostanze quali:

- le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, senza la possibilità di fermare immediatamente l'impianto asservito, con le modalità indicate in merito dalla vigente normativa;
- malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio;
- incidenti o eventi imprevisi di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dell'installazione, in tal caso avvisare immediatamente per telefono l'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto).



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

Il Gestore, con successiva comunicazione, dovrà indicare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le misure intraprese e le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore dovrà adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e ripristinare le normali condizioni di esercizio.

129. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività dovrà preventivamente comunicare e successivamente confermare in modo scritto a mezzo PEC all'Autorità Competente (Provincia di Taranto), all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) e al Comune di Taranto la data prevista di termine dell'attività.
130. Tutti i certificati analitici sulle varie componenti ambientali previsti nel PMC dovranno essere trasmessi, con la periodicità ivi prevista, all'Autorità Competente (Provincia di Taranto), all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) e alle ulteriori eventuali Autorità competenti in materia.
131. Il Report annuale di attuazione del PMC dovrà essere divulgato on-line, su apposita sezione del sito web aziendale [www.irigom.it](http://www.irigom.it).
132. Il Gestore dovrà compilare e trasmettere telematicamente con frequenza ANNUALE ovvero entro il 30 aprile di ogni anno all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto), la Dichiarazione PRTR (*Pollutant Release and Transfer Register*) ai sensi dell'art.5 del Regolamento CE n.166 del 18/01/2006, secondo le indicazioni del D.P.R. n.157 del 11/07/2011, relativa alle emissioni (in aria, acqua e suolo) e ai rifiuti prodotti nell'arco dell'anno solare precedente.
133. Il Gestore dovrà compilare telematicamente con frequenza ANNUALE ovvero entro il 30 aprile di ogni anno il CET, istituito dalla Regione Puglia nell'ambito della predisposizione del Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA) e relativo alle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento industriale.
134. Relativamente ai rifiuti, il Gestore inoltre dovrà trasmettere telematicamente con frequenza ANNUALE ovvero entro il 30 aprile di ogni anno alla competente C.C.I.A.A. di Taranto la dichiarazione ambientale su apposito Modello Unico di Dichiarazione (MUD).



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Maggio  
2021

**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

## **18 RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

Il Gestore ha dichiarato che l'attività non è assoggettata alla normativa vigente in materia di rischio di incidenti rilevanti (normativa Seveso III) e in particolare a quanto disposto dal D.Lgs. 105/2015.

L'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) dovrà, in occasione della prima verifica ispettiva programmata, confermare l'esclusione indicata dal Gestore.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

## **19 PRESCRIZIONI GENERALI**

### **Prescrizioni:**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

135. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, dovrà trasmettere a firma di tecnico abilitato un certificato di collaudo finale dei lavori con il quale si attesti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed autorizzato con l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero il PAUR, e che le attrezzature installate siano a norma e corrispondenti alle indicazioni contenute negli elaborati tecnici in atti. Tale trasmissione si rende necessaria al fine di consentire all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) di effettuare un eventuale sopralluogo conoscitivo.
136. Il Gestore è tenuto entro 90(novanta) giorni dalla conclusione dei lavori a trasmettere all'Autorità Competente (Provincia di Taranto) e all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto) le prove strumentali di tenuta sulle vasche interrato presenti nell'installazione. Tali prove strumentali andranno ripetute con cadenza QUINQUENNALE, dandone evidenza all'Autorità Competente (Provincia di Taranto) e all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto). Invece, la verifica di tenuta delle vasche e più in generale del loro stato di conservazione andrà effettuata ANNUALMENTE, comunicandone gli esiti all'Autorità Competente (Provincia di Taranto) e all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto).



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

**20 PRESCRIZIONI DEGLI ENTI INTERESSATI NEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DI PAUR**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate, impartite dagli enti coinvolti nel procedimento PAUR:

**137. Comando Provinciale dei VV.F. di Taranto – Parere di conformità antincendio (Nota Prot. n. 15669 del 18/11/2020, Pratica n. 43705):**

- la lunghezza del corridoio cieco non dovrà essere superiore ai 15 m;
- prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al c. 1 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*), secondo le modalità riportate all'art. 4 del D.M. 07/08/2012 (*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*) corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio della stessa (mod. PIN 2 -2018 SCIA reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it));
  - ✓ un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto (mod. PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it));
  - ✓ le certificazioni e dichiarazioni riportate all'allegato II del D.M. 07/08/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi;
  - ✓ attestato di versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 139/2006;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza, dovrà essere integralmente osservata la regola tecnica di prevenzione incendi e i criteri di sicurezza antincendi in vigore;
- qualsiasi successiva variante comportante aggravio del rischio e rilevante ai fini della sicurezza antincendio dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto secondo quanto previsto all'art.3 del D.P.R. 151/2011.

**138. Consorzio ASI Taranto (Nota Prot. n. 1482 del 23/11/2020):**

- presentazione istanza per l'autorizzazione allo scarico al Consorzio ASI, che formulerà le prescrizioni relative;
- gestione del troppo pieno delle acque meteoriche che dilavano le coperture non carrabili; prevedere una filtrazione meccanica del surplus inviato allo scarico denominato "S1", prevedendo un pozzetto post filtrazione di campionamento o in alternativa prevedere l'invio all'impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia, con evidenza di verifica del corretto dimensionamento dell'impianto.

**139. Provincia di Taranto – Parere del Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/1986 (Verbale n. 49 del 04/02/2021):**

- i rifiuti in ingresso devono essere classificati e caratterizzati secondo le normative vigenti con cadenza almeno ANNUALE per ogni codice CER e produttore del rifiuto;
- i rifiuti in ingresso devono essere privi di sostanze organiche putrescibili o che possano dar luogo a emissioni di sostanze odorigene. In particolare, per i rifiuti aventi codice CER 191212, ai fini della loro ammissibilità in impianto, la classificazione e caratterizzazione deve prevedere anche l'analisi merceologica eseguita secondo la norma ANPA RTI CTN\_RIF 1/2000 da cui si evinca l'assenza di materiale organico;
- sono esclusi dalle lavorazioni in impianto i rifiuti urbani o derivanti da gestione in privativa di altri Enti pubblici, salvo accordi specifici, nonché i rifiuti aventi codice CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost), essendo questi certamente contaminati per provenienza da sostanze organiche, e codice CER 101203;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- per l'avvio a recupero energetico dei rifiuti genericamente qualificabili come CER 191212, o per l'ottenimento di materiale classificabile come CSS e CSS-combustibile, dovranno essere garantite le lavorazioni atte al raggiungimento delle caratteristiche qualitative di cui alla norma UNI EN 15359:2011, richiamata dal D.M. n. 22 del 14/02/2013;
- tutte le attività svolte nell'impianto dovranno rispettare le procedure e le modalità di cui alla Nota prot. n. 23/2020/ad del 25/01/2021;
- per ragioni di sicurezza, deve essere prevista la precisa collocazione dei rifiuti (per ciascun codice CER e non per tipologia di rifiuti) all'interno delle singole aree di stoccaggio in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche evitando così che sostanze incompatibili entrino accidentalmente in contatto;
- ai fini degli autocontrolli di ogni matrice ambientale (analisi emissioni convogliate, acque di scarico, classificazione dei rifiuti, classificazione CSS, ecc.) dovranno essere prodotti certificati analitici a firma di chimico o società di chimici abilitati e iscritti all'ordine professionale nel rispetto dei requisiti dettagliati nella nota del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 57/12/cnc/fta del 27/01/12 e ss.mm.ii.;
- fermo restando il divieto di superamento del limite di potenzialità massima giornaliera di trattamento, dovranno essere assicurati i necessari tempi di fermo dell'impianto per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinari nel rispetto del Piano di manutenzione;
- in relazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta dovrà prevedere un monitoraggio con cadenza SEMESTRALE delle emissioni diffuse di polveri in due punti perimetrali all'impianto (uno a monte e uno a valle rispetto alla direzione del vento prevalente). Contestualmente alle operazioni di monitoraggio dovranno essere registrati anche i dati relativi alle condizioni meteo-climatiche. Le analisi di monitoraggio dovranno essere eseguite con metodi ufficiali in vigore. Il certificato di analisi dovrà essere accompagnato da relativo verbale di campionamento in cui saranno riportate tutte le informazioni necessarie e in particolare saranno descritte le operazioni in atto nell'impianto durante il periodo di campionamento. Le polveri non dovranno superare la concentrazione di 2,5 mg/mc.;
- entro 10 giorni dell'avvio dell'esercizio dovrà essere redatta la valutazione del rumore delle sorgenti sonore ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 nel periodo diurno e notturno. La stessa dovrà essere ripetuta con cadenza ANNUALE;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- prima dell'avvio dell'esercizio, la Ditta dovrà verificare ed aggiornare il "Piano di manutenzione di apparecchiature e macchinari" da tenere disponibile presso l'impianto;
- durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti. Dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o sostanze analoghe, ecc.) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare per i successivi lavaggi appropriati;
- prima dell'avvio dell'esercizio dovrà essere acquisita l'autorizzazione AQP S.p.A. allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali del lavaggio automezzi e delle attrezzature;
- prima dell'avvio dell'esercizio dovrà essere acquisito il Certificato prevenzione incendi;
- è fatto obbligo di esporre in loco tabella riportante nominativo e contatto del Tecnico smaltimento rifiuti e/o Coordinatore dell'impianto, nonché i numeri di emergenza;
- copia del PEI dovrà essere tenuta sempre disponibile, unitamente a copia del PEE, presso l'impianto;
- in fase di realizzazione dell'impianto dovranno essere applicati i criteri ambientali minimi (CAM) per quanto applicabili:
  - A) Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati: I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti);
  - B) Ghisa, ferro, acciaio: Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale: acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70% e acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%;
  - C) Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);
  - D) Eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;





**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

- E) Adozione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, ecc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- F) Adozione di misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- G) Adottare misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- H) Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde;
- I) Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1;
- in fase di esercizio, in considerazione che il PRQA, costituisce riferimento per le procedure di VIA, di VAS e IPPC e, in particolare, prevede che gli esiti dei procedimenti di VIA, di VAS e di rilascio dell'AIA ad impianti nuovi non devono compromettere le finalità di risanamento della qualità dell'aria nelle zone A, B, C e di mantenimento della qualità dell'aria nelle zone D, prevedendo nelle zone D la possibilità, al fine del mantenimento delle emissioni in atmosfera, dell'uso di sistemi capaci di ridurre i livelli di inquinamento dell'aria, attraverso processi capaci di degradare gli inquinanti già emessi in atmosfera, si prescrive:
- A) Realizzazione di una barriera perimetrale arborea, lungo tutto il confine del lotto, di essenze autoctone ad alto fusto su una fascia a verde avente larghezza di almeno m 2 ed in modo da realizzare una quinta arborea con distanza di impianto di m 5. Gli effetti saranno di creare una barriera antirumore, antipolvere, antivento e tale da garantire la mitigazione dell'inquinamento atmosferico attraverso il sequestro di carbonio e la rimozione degli inquinanti atmosferici (NOx, SOx, O<sub>3</sub>, PM10, PM2,5). Si prescrive che la scelta delle specie arboree, determinata da agronomo competente, sia effettuata sulla



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi***  
***denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

base dei fattori di: specie autoctone sempreverdi, rapido accrescimento, caratteristiche pedologiche del sito, capacità di mitigazione dell'inquinamento atmosferico ed acustico. Si richiede la piantumazione per un numero totale di 40 alberi (in caso di leccio (*Quercus ilex*), permetterà una ritenzione di CO<sub>2</sub> di circa 26 t/anno). Realizzazione di intonaco o pitturazione del muro di recinzione contenente sostanze fotocatalitiche con Biossido di Titanio per la riduzione di ossido di azoto NO<sub>x</sub>, VOC, batteri ed altri inquinanti atmosferici. Tale soluzione permette la riduzione degli NO<sub>x</sub> pari a 30 kg/mq./anno.

**140. ARPA Puglia (DAP Taranto) – (Nota Prot. n. 22038 del 30/03/2021):**

- le sezioni di campionamento saranno posizionate secondo le norme UNI di riferimento - ad es. norma UNI EN 15259/2008 (sezione e sito di misura) ed UNI EN 16911/2013 (determinazione manuale ed automatica della velocità della portata) - e dovranno essere accessibili ed agibili nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i);
- sui punti d'emissione saranno apposte targhe identificative, con scritte indelebili, da posizionare in corrispondenza dei rispettivi camini e riportanti almeno le seguenti informazioni: codice punto di emissione, fase di provenienza dell'effluente, portata autorizzata;
- il Gestore comunicherà all'Autorità Competente ed al Dipartimento ARPA di Taranto, con un anticipo di almeno 30 giorni, le date in cui intenderà effettuare gli autocontrolli delle emissioni;
- le analisi di autocontrollo per le verifiche di conformità, saranno effettuate preferibilmente presso laboratori accreditati. Inoltre nei certificati analitici saranno riportate le informazioni circa l'incertezza di misura che dovrà essere stimata in modo conforme alle norme tecniche di riferimento;
- le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera saranno annotate sull'apposito "Registro relativo ai controlli discontinui" di cui ai punti 2.5 e 2.7 dell'Appendice 1, Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al quale dovranno essere allegati gli originali dei certificati di analisi: tale documentazione dovrà essere conservata presso lo stabilimento, insieme al provvedimento di autorizzazione, a disposizione dell'Ente di Controllo;
- il Gestore garantirà il controllo dell'efficienza di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate e diffuse mediante l'implementazione di una procedura/istruzione operativa che dovrà prevedere una frequenza dei controlli visivi almeno mensile e le relative annotazioni su registro dedicato;



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato “RV (Recupero e Valorizzazione)”***

- le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni (convogliate e diffuse) saranno annotate sull'apposito “Registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo)” (punto 2.8 dell'Appendice 2, Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) da conservare presso lo stabilimento a disposizione dell'Ente di controllo;
- il Gestore garantirà nel tempo l'applicazione di efficaci misure tecniche e gestionali utili a prevenire o minimizzare la diffusione di polveri;
- il Gestore registrerà i dati relativi alle condizioni meteo climatiche (precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento, evaporazione, umidità atmosferica), contestualmente alle operazioni di monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti. Ai sensi dell'art. 271 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., eventuali avarie o malfunzionamenti saranno oggetto di comunicazione all'Autorità Competente, al Sindaco ed all'ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto entro le otto ore successive.



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL  
*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"*

Maggio  
2021

## 21 STATO DI ATTUAZIONE DELLE BAT DI SETTORE APPLICABILI

### Prescrizioni:

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

141. Il Gestore dovrà verificare l'applicazione delle BAT di settore, così come riportato nella documentazione in atti.
142. Dovrà essere garantita nel tempo la manutenzione della barriera verde perimetrale all'impianto, per il contenimento delle polveri, del rumore e dell'impatto visivo.



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**

***Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi  
denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"***

## 22 GARANZIE FINANZIARIE

L'installazione è assoggettata alle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, c. 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, atteso che -nel corso del procedimento PAUR- è stata dimostrata dal Gestore la non sussistenza dell'obbligo della redazione della relazione di riferimento, ex DM 95/2019.

Il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con Nota Prot. n. 6117 del 23/07/2014, ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente Prot. n. 19931 del 18/07/2014 (*Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti*) in cui viene riportato:

*«(omissis) La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (omissis)». Con la sentenza n. 67 del 02 aprile 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti al computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».*

Il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con Nota Prot. n. 3147 del 01/08/2014 ha trasmesso la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni affinché *«possa essere valutato e tenuto in debito conto nello svolgimento delle proprie attività».*



**Allegato alla Determinazione Dirigenziale PAUR IRIGOM SRL**  
**Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi**  
**denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)"**

La Provincia di Taranto, con propria Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015, ha preso atto che le suelencate disposizioni costituiscono disposizione temporanea per la quantificazione delle garanzie finanziarie nei procedimenti autorizzativi di propria competenza.

Pertanto, le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione, ammontano complessivamente a € **3.126.425,00 (Euro tremilionicentoventiseimilaquattrocentoventicinque/00)**.

Il calcolo dell'importo complessivo delle garanzie finanziarie calcolato secondo l'Allegato A allo schema di decreto interministeriale è riportato nella tabella sottostante:

Descrizione	Operazione	Natura del rifiuto	CU	PMA	CMI	Importo
			[€/t]	[t/a]	[t]	[€]
2.2 Operazioni di recupero definitive da R2 a R11	R3	Speciale non pericoloso	11,50	150.000	-	1.725.000,00
	R4					
2.5 Operazioni di recupero preliminare	R12					
2.6 Messa in riserva (Operazione R13)	R13	Speciale non pericoloso	145,00	-	9.665	1.401.425,00
<b>TOTALE (importo complessivo delle garanzie finanziarie)</b>						<b>€ 3.126.425,00</b>

CU [€/t]: Coefficiente unitario espresso in euro su tonnellate

PMA [t/a]: Potenzialità massima annua autorizzata espressa in tonnellate

CMI [t]: Capacità massima istantanea autorizzata espressa in tonnellate

**Prescrizioni:**

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni sotto riportate.

143. Il Gestore è tenuto a prestare in favore dell'Autorità Competente (Provincia di Taranto), prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e comunque non oltre la data di comunicazione di cui all'art. 29-decies,c. 1, del D.Lgs. 152/2006, le garanzie finanziarie determinate secondo i criteri di cui sopra. L'importo delle garanzie finanziarie potrà essere aggiornato secondo i criteri che nel frattempo verranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 195, c. 2, lett. g) del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, è comunque fatto salvo un eventuale conguaglio in favore della Provincia di Taranto.

La durata delle garanzie sarà pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di ulteriori 2 (due) anni



## PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

### DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 103 DEL 03/02/2022

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA DETERMINAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE – NOTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N.0019931/TRI DEL 18/07/2014 E DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 113/2015  
DITTA “IRIGOM SRL” - IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI IPPC 5.3.B.2 E 5.3.B.4, EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. - GARANZIE DEPOSITATE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, agli articoli n. 208 e n. 196 comma 1 lettera d) ed e), individua le Regioni quali Autorità Competenti per l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di gestione rifiuti, anche pericolosi, e per l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, nonché per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali.

La Regione Puglia con l'art. 6 comma 3 della legge regionale 14-06-2007, n. 17 e s.m.i, ha delegato tali funzioni autorizzative alle Province.

Fatte salve le osservazioni di questa Provincia di cui alla nota prot. 0045757 del 31/12/2021 in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.189 del 07/10/2021, e il riscontro della Regione Puglia AOO\_009-215 del 12/01/2022, si significa quanto segue.

Con Determina Dirigenziale n. 598 del 17/05/2021, è stata rilasciato alla ditta IRIGOM srl (cod. fisc./p.iva: 01808530743), provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27/bis del D.Lgs 152/2006, comprendente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, codice IPPC 5.3.b.2 e 5.3.b.4 (scadenza 17/05/2031) per il nuovo impianto di gestione rifiuti (denominato RV recupero e valorizzazione) ubicato in Taranto Via Ariosto, 2 (foglio di mappa 202 particelle 143, 148, 740, 741), stabilendo anche le garanzie finanziarie fissate in € 3.126.425,00.

Con nota acquisita al prot. 0044744 del 21/12/2021, la ditta Irigom srl ha depositato la seguente polizza:

- polizza fideiussoria n. 3068015910809 rilasciata da Assicuratrice Milanese spa – emessa in San Cesario sul Panaro (Mo) il 01/12/2021 - importo garantito: € 3.126.425,00 – periodo garantito dal 01/12/2021 al 17/05/2026, con facoltà di escussione in caso di mancato

U

Provincia di Taranto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003829/2022 del 07/02/2022

Firmatario: Stefano Semeraro

deposito di altra valida garanzia per il successivo quinquennio, munita di autentica a cura del notaio in Spilimberto (Mo) dott. Fabrizio De Pasquale (rep. 1058)

Dalla consultazione delle banche dati IVASS (R.I.G.A.) si evince che la compagnia Assicuratrice Milanese spa ( cod. fisc.: 08589510158) è iscritta all'albo delle imprese assicurative con sede legale in Italia (Ivass A327S – sezione 1 albo imprese 1.00077), abilitata all'esercizio nel ramo cauzioni.

Con nota PEC acquisita al prot. 0003303 del 02/02/2022, la compagnia Assicuratrice Milanese spa, ha confermato la validità ed efficacia della richiamata polizza fideiussoria.

La garanzia prevede l'impegno del Garante a prima richiesta, con rinuncia all'escussione preventiva del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., con rinuncia ad eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c., e con facoltà di escussione in caso di mancato deposito di altra valida garanzia per il successivo quinquennio.

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17/12/2015 sono state adottate le *disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti*, giusta nota del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche n. 0019931/TRI del 18/07/2014, recependo lo schema di decreto ministeriale trasmesso con nota n. 0020553/TRI del 25/07/2014 e definendo altresì in via provvisoria le modalità di assentibilità delle garanzie di durata inferiore alla durata dell'autorizzazione, la cui durata complessiva deve essere pari al periodo autorizzato maggiorato di anni due.

Il Decreto 26 maggio 2016 (pubblicato in G.U. n. 237 del 10/10/2016) recante: *Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29 -sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, redatto in armonia con l'emanando decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, in riferimento ai termini e durata delle garanzie finanziarie ivi disciplinate (art. 6), ha stabilito che le garanzie devono essere pari al periodo autorizzato maggiorato di anni due (cfr. comma 2), consentendo la prestazione di garanzia di durata inferiore purché sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia (cfr. comma 4), specificando che, ove il gestore presti la garanzia finanziaria frazionandola per periodi temporali minori di quelli totali richiesti, lo stesso debba provvedere per tempo a prolungarne la validità in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura, configurando tale adempimento come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti (cfr. comma 6).

La citata Determina Dirigenziale n. 598 del 17/05/2021, circa la prestazione della garanzia frazionata per periodi temporali minori, richiama espressamente per analogia le disposizioni dettate dell'art. 6 del citato Decreto 26 maggio 2016.

Considerato che le disposizioni normative prevedono che:

\* articolo 208, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

[...omissis...]

2. *Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo...*

[...omissis...]

\* articolo 208, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

[...omissis...]

11. *L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:*

[...omissis...]

g) *le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; [...omissis...]*

\* delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17/12/2015 con cui sono state adottate le *disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di presentazione delle garanzie*



finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, recependo lo schema di decreto ministeriale trasmesso con nota n. 0020553/TRI del 25/07/2014;

- articolo 1, comma 2: [...omissis...] *Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 devono consentire il recupero dei costi derivanti dall'inosservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti e dalle violazioni dell'autorizzazione o delle relative prescrizioni ...* ;
- articolo 3, comma 4: [...omissis...] *L'indicazione della garanzia finanziaria di cui al Titolo III del presente decreto costituisce contenuto essenziale dell'autorizzazione di cui al Capo IV e della comunicazione o denuncia di cui al Capo V del Titolo I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152...* ;

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90, si trasmettono gli atti al Dirigente per gli aspetti di propria competenza, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. e) dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i, proponendo di prendere atto delle garanzie depositate.

“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.”

Il funzionario amministrativo  
Francesco Dimichele

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la relazione che precede;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e la delega di funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 14/06/2007 n. 17;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli articoli 107 e 147/bis sulle funzioni e prerogative di competenza dirigenziale;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e, in particolare, gli articoli 4 e 17;

Visto lo Statuto Provinciale e il vigente Regolamento di organizzazione e delle funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Viste le disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente n. 0019931/TRI del 18/07/2014 e Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17/12/2015;

Considerato che tra le condizioni per l'esercizio di un impianto di trattamento e recupero rifiuti, per quanto disposto dall'articolo 208, comma 11, lett. g), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è necessario che il richiedente abbia prestato le dovute garanzie finanziarie.

Fatto salvo che le garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al previsto decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Considerato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Atteso che il presente provvedimento è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

Considerato che per completezza e correttezza istruttoria, si rende noto che è in corso un conflitto negativo di attribuzione di competenza tra questa Amministrazione e la Regione Puglia consequenziale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 07/10/2021. E' stata infatti sancita l'illegittima riallocazione da parte delle regioni di quelle funzioni in materia ambientale che invece lo Stato ha loro riconosciuto nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 117 secondo comma lett. s) della Costituzione. Allo stato attuale, in assenza, sia nell'ordito

costituzionale, sia nel codice dell'ambiente, di una disposizione che abiliti le regioni alla descritta riallocazione, questa Provincia di Taranto ritiene che anche la delega di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge Regione Puglia n. 17/2007 sia illegittima.

Fatte salve le iniziative che la Presidenza della Provincia di Taranto vorrà adottare in termini d'impugnativa degli atti di diniego regionali, ed in attesa della verifica del potere di disapplicazione diretta di norme palesemente difformi dal dettato costituzionale, già oggetto di giudizio su identica questione di principio e di diritto, si procede al rilascio del presente provvedimento, al solo fine di non creare nocumento al contesto economico e sociale, restando elevato e rilevante il rischio d'impugnativa da parte di chiunque interessato.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Considerata la necessità di procedere,

#### DETERMINA

1. di dare atto che la ditta IRIGOM srl (cod. fisc./p.iva: 01808530743) ed impianto di recupero rifiuti ubicato in Taranto, Via Ariosto, 2 (foglio di mappa 202 particelle 143, 148, 740, 741), autorizzato con Determina Dirigenziale n. 598 del 17/05/2021, con cui è stata rilasciato provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27/bis del D.Lgs 152/2006, comprendente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, codice IPPC 5.3.b.2 e 5.3.b.4 (scadenza 17/05/2031) per il nuovo impianto di gestione rifiuti (denominato RV recupero e valorizzazione), a garanzia degli obblighi derivanti dell'esercizio della richiamata attività di gestione rifiuti, per quanto disposto dall'articolo 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha depositato le seguenti garanzie:
  - polizza fideiussoria n. 3068015910809 rilasciata da Assicuratrice Milanese spa – emessa in San Cesario sul Panaro (Mo) il 01/12/2021 - importo garantito: € 3.126.425,00 – periodo garantito dal 01/12/2021 al 17/05/2026, con facoltà di escussione in caso di mancato deposito di altra valida garanzia per il successivo quinquennio;
2. di trattenere ai sensi dell'art. 1411, comma 2, del Codice Civile, per effetto delle *disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti*, di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17/12/2015, il richiamato atto di fideiussione, fatta salva ogni eventuale ulteriore verifica, a garanzia degli obblighi derivanti dell'esercizio delle attività di gestione rifiuti autorizzate sopra richiamate;
3. di stabilire che qualora entro il 17/05/2025 codesta società (Irigom s.r.l.) non abbia ancora aderito ovvero non sia ancora stato adottato l'emanando decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le relative discipline attuative, la richiamata società (Irigom s.r.l.) dovrà depositare entro il medesimo termine senza ulteriore avviso l'estensione delle sopra citate garanzie o altra valida garanzia fino al raggiungimento del periodo richiesto (durata dell'autorizzazione maggiorata di anni due), assicurando il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia;
4. di significare che, in mancanza di quanto disposto al punto precedente, si procederà a escutere la sopra richiamata garanzia;
5. di precisare che quanto depositato dovrà essere adeguato all'emanando decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alle relative discipline attuative;
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica;

7. di precisare che sono fatti salvi gli esiti di quanto rappresentato in ordine alla competenza;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i., non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
9. di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o variazione dell'entrata;
11. di dare atto che, ai fini della pubblica conoscenza, il presente provvedimento è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente;
12. di dare atto della non rilevanza del presente provvedimento ai fini del D.Lgs. 33/2013;
13. di trasmettere copia del presente provvedimento al Garante Assicuratrice Milanese spa (per gli effetti dell'art. 1411, comma 2, del Codice Civile), al Garantito, nonché agli organi di controllo: ASL, Arpa Puglia, NOE Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestale, Comune di Taranto e alla Regione Puglia;
14. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (ex D.Lgs.196/03) in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

gar\_098  
§\_9.06.001/2022.01

Taranto, 03/02/2022

Il Dirigente  
Semeraro Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



## PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

### DETERMINAZIONE

**Registro Generale N. 1474 DEL 23/11/2022**

**OGGETTO:** ISTANZA DI MODIFICA EX ART. 29-NONIES DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. - DGR 648/2011 – DGR 672/2016 PER “IMPIANTO ESISTENTE PER LO STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATO “RV (RECUPERO E VALORIZZAZIONE)”. IMPIANTO IPPC (COD. IPPC 5.3.B.2 / 5.3.B.4) SITO IN TARANTO ALLA VIA ARIOSTO N. 1/A, 1/B E 1/C NELL’AREA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TARANTO ALL’INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE “PICCOLE E MEDIE IMPRESE STRADA PER STATTE” DEL CONSORZIO ASI DI TARANTO” - PROPONENTE: IRIGOM SRL.

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Società IRIGOM a r.l. –Industria Riciclaggio Gomma- con sede Legale e Amministrativa in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700, C.F. e P.IVA:01808530743, con nota prot. n. 68/2022/ad del 15.04.2022, acquisita al prot. prov.le n. 0012466/2022 del 19/04/2022, presentava alla Provincia di Taranto istanza di cui all'oggetto, per la proposta di modifiche non sostanziali all'interno dell'impianto esistente ubicato nel Comune di Taranto alla Via Ariosto, 2 nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione “Piccole e Medie imprese strada per Statte” del Consorzio ASI di Taranto.

#### **Descrizione dell'intervento**

La modifica proposta dall'istante consiste nell'aggiornamento della “*Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti intermedi – rifiuti*”, Allegato 8-AIA, Rev. 06 del 15/04/2022, dove sono state traslate alcune aree di deposito e sono stati aggiornati i codici dell'EER stoccabili nelle diverse aree di deposito, e nell'introduzione dei seguenti codici dell'EER non pericolosi fra quelli che possono essere gestiti in impianto: 190501, 191210, 200136. Restano invariate: la capacità di messa in riserva [R13], la potenzialità di trattamento giornaliera e annua ([R3], [R4], [R12]) di cui alla D.D. 598/2021.

#### **Procedimento istruttorio**

Con nota prot. n. 68/2022/ad del 15.04.2022, acquisita al prot. prov.le n. 0012466/2022 del 19/04/2022, la società presentava alla Provincia di Taranto istanza di cui all'oggetto.

Con nota prot. prov.le 0019082/2022 del 08/06/2022 veniva convocata conferenza dei servizi sincrona ex art. 14-ter della L. 241/1990 per il giorno 17.06.2022, invitando a partecipare ARPA Puglia, Comune territorialmente competente, ASL, Comando VV.FF., Servizio Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia.

Con nota prot. prov.le 0019947/2022 del 16/06/2022 i VV.FF. inviavano parere confermando quanto già comunicato con nota prot. 1552 del 03.02.2021 (che a sua volta ne richiamava altre) e cioè che l'impianto è dotato di parere conformità antincendio.

La conferenza si teneva regolarmente alla data stabilita, si riporta lo stralcio del verbale di conferenza (alla quale risultavano assenti ASL e Regione Puglia):

*“ ... La Ditta presenta le modifiche proposte concernenti nell'introduzione di tre codici CER rispetto a quelli già autorizzati: 190501, 191210, 200136 e minime modifiche delle aree di stoccaggio nel layout. Descrive, altresì, la provenienza di detti rifiuti che sarà principalmente da filiera pugliese. La ditta rappresenta, inoltre, che una prescrizione del CT (riferita alla precedente procedura PAUR e relativa all'assenza di materiale organico nei rifiuti urbani in ingresso cfr p.to 139 secondo capoverso dell'Allegato tecnico) è inattuabile. Anticipa, peraltro, che presenterà nella nuova revisione del PMeC da inviarsi ad ARPA ed all'AC anche una proposta di monitoraggio delle emissioni odorigene...”. ARPA e Comune di Taranto si riservavano di esprimere il parere di competenza ed i lavori di conferenza venivano aggiornati alla prossima data utile.*

Con nota prot. prov.le 0021119/2022 del 24/06/2022 veniva inviato il verbale di conferenza dei servizi.

Con nota acquisita al prot. prov.le 0021907/2022 del 30/06/2022, l'ARPA Puglia rendeva il proprio parere nel quale fra l'altro chiedeva alla parte di presentare la documentazione anche all'autorità competente VIA (che coincide con la Provincia di Taranto), per le valutazioni del caso.

L'ARPA, fra l'altro affermava che: *“... Tanto premesso, sui nuovi codici che il Gestore propone di trattare si osserva, per quanto riguarda il rifiuto EER 190501, che la prescrizione n. 139 del provvedimento di PAUR esclude dalle lavorazioni in impianto: “i rifiuti urbani o derivanti da gestione in privativa di altri Enti pubblici, salvo accordi specifici, nonché i rifiuti aventi codice CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost), essendo questi certamente contaminati per provenienza da sostanze organiche, e codice CER 101203”. Il rifiuto in questione, infatti, è un rifiuto derivato dal trattamento aerobico di rifiuti solidi (1905).*

*Riguardo al nuovo rifiuto, codice dell'EER 191210, il Gestore si limita a descrivere l'attività di raffinazione da svolgersi per ottenere CSS-C senza fornire indicazioni sulla sua provenienza.*

*Si segnala a codesta AC, riguardo alla provenienza dei suddetti rifiuti codici dell'EER 190501 e 191210, che la Regione Puglia, con DGR 29 dicembre 2021 n. 2251 “Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA”, ha individuato gli impianti “intermedi” (TMB e produzione CSS) e gli impianti “minimi” (compost/digestione anaerobica, valorizzazione CSS-termovalorizzatori, discariche) a chiusura del ciclo dei rifiuti urbani. Si ritiene pertanto che il Gestore debba fornire chiarimenti riguardo alla collocazione dell'impianto nel ciclo regionale dei rifiuti urbani.*

*Circa il nuovo rifiuto non pericoloso codice dell'EER 200136 “apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135” proposto al trattamento, non si rilevano criticità ...”*

Con nota acquisita al prot. prov.le 0022095/2022 del 04/07/2022 il Comune di Taranto rendeva parere, affermando, tra l'altro, che l'introduzione degli EER 200136 e 190501 non fosse ammissibile, mentre per l'EER 191210 riteneva che le informazioni disponibili non consentissero di dimostrare l'effettiva esclusione di tale proposta dalle modifiche definite sostanziali. Infine, il Comune riteneva che l'unica modifica proposta dalla società avente carattere non sostanziale fosse quella riferibile all'aggiornamento della planimetria.

I predetti pareri venivano inviati anche alla parte.

Con nota prot. 113/2022/ad del 27.07.2022, acquisita al prot. prov.le 0025328/2022 del 28/07/2022, la società riscontrava quanto emerso in sede di conferenza dei servizi e dai pareri pervenuti, dimostrando, tra l'altro, che la proposta non fosse assoggettabile a VIA e rinunciando all'introduzione del CER 190501.

Con nota prot. prov.le 0029393/2022 dell' 08/09/2022 veniva convocata la seconda riunione di conferenza dei servizi per il 29.09.2022.

Si riporta lo stralcio del verbale di conferenza, alla quale oltre i rappresentanti della società e della Provincia era presente il rappresentante del Comune:

*<<... Il gestore conferma che, allo stato, intende rinunciare all'introduzione del CER 190501.*

*Si acquisiscono agli atti i due pareri di ARPA: 1) prot. prov.le 0021907/2022 del 30/06/2022 [...] e 2) prov.le 0031965/2022 del 29/09/2022 acquisito in data odierna ed il parere **VV.FF.** prot. prov.le 0031949/2022 del 29/09/2022. Tutti i pareri sono stati inviati alla parte.*

*Si acquisisce agli atti anche il parere del Comune di Taranto prot. 0022095/2022 del 04/07/2022, anch'esso inviato alla parte.*

*Si apre la discussione, rilevando che con riferimento all'introduzione del EER 200136 vi è agli atti un parere favorevole di ARPA ed uno negativo del Comune.*

*In merito, il Comune di Taranto afferma che detto parere negativo è stato basato sulla scorta della prescrizione n. 139 dell'Allegato tecnico dell'AIA rilasciata dalla Provincia di Taranto, DD n. 598 del 17/05/2021 impartita dal precedente CTP: "sono esclusi dalle lavorazioni in impianto i rifiuti urbani o derivanti da gestione in privativa di altri Enti pubblici, salvo accordi specifici, nonché i rifiuti aventi codice CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost), essendo questi certamente contaminati per provenienza da sostanze organiche, e codice CER 101203".*

*In merito la società rileva, dal tenore di quanto scritto dal CTP, che la prescrizione si riferisce a quei CER urbani che contengono sostanze organiche e non ad i CER, come quello di cui si chiede l'introduzione (200136), che non contengono sostanze organiche, che appartiene ai c.d. RAEE.*

*Visto quanto sopra la Provincia chiede al Comune un supplemento d'istruttoria, anche tenuto conto del parere favorevole di ARPA in merito.*

*Relativamente al parere di ARPA di cui al punto 2) la società, in merito all'inserimento del codice dell'EER 191210, precisa che:*

*- L'impianto RV della IRIGOM ad oggi non rientra nella programmazione regionale prevista dalla DGR n.2251/2021, in quanto rispetto alla Deliberazione AREA n.363/2021 si trova nella categoria di "impianti di chiusura ciclo aggiuntivi" non soggetto, pertanto alle obbligazioni derivanti dalla suddetta deliberazione regionale. A tal proposito la IRIGOM provvederà all'iscrizione presso l'apposito Portale ARERA.*

*- Si ribadisce che, qualora la Regione Puglia intendesse includere l'impianto RV nella categoria "impianti intermedi" si darà prevalenza/priorità ai rifiuti prodotti nell'ambito della programmazione regionale.*

*- Per quanto sopra, l'introduzione del suddetto codice in ingresso è indipendente dagli obblighi previsti dalla normativa sopra citata, fermo restando che la società darà priorità ad impianti pugliesi ancorché non inclusi nella DGR 2251/2021 nell'accoglimento del EER 191210.*

*Come già ribadito nella precedente Conferenza di servizi, in merito alla prescrizione n.139 dell'Allegato tecnico al PAUR, predisposta dal C.T. provinciale, in attesa di un chiarimento da parte dello stesso comitato tecnico, l'azienda procederà all'esclusione di emissioni di sostanze odorigene moleste mediante periodiche campagne di monitoraggio, all'installazione di specifici sistemi di abbattimento delle stesse e al controllo dell'eventuale presenza sui rifiuti in ingresso codice EER 191212 di materiale organico/inorganico che produce odori molesti in modo tale che sia al di sotto della soglia del 10%, al fine di scongiurare qualsiasi potenziale emissione maleodorante.*

*La Provincia comunica che allo stato il CTP non si è ancora costituito.*

*In merito all'ultimo capoverso del parere ARPA di cui al punto 2) la Provincia specifica che la nota prot. 51/2022/ad del 02.03.2022 concerne la comunicazione di cui all'art. 29-nonies **comma 3** del TUA il quale prevede che il Gestore debba "informare" l'Autorità competente.*

*In merito alla modifica del layout si da atto che nessun Ente invitato ha formulato opposizioni in merito.*

*Riguardo il PMeC rev. 4 il Gestore specifica che con nota prot. 115/2022/ad del 01.08.2022, è stata trasmessa la Rev.5 del PMeC con PEC sia ad ARPA che all'AC.. [...].*

I VV.FF., nella predetta nota, comunicavano che IRIGOM S.r.l. ha presentato la S.C.I.A. ex art. 4 DPR 151/2011 in data 28/03/2022 protocollo 5845 e che il Comando ha espresso parere favorevole con nota protocollo N. 15778 del 27/09/2022 che veniva allegata alla predetta nota. Il parere concludeva: "... *Pertanto allo stato attuale l'attività esercisce nel rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti norme di prevenzione incendi...*".

Con nota prot.prov.le 0033333/2022 del 10/10/2022 veniva inviato il verbale della II riunione di conferenza dei servizi, invitando le amministrazioni assenti a rendere parere.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 0035295/2022 del 24/10/2022, il Comune di Taranto rendeva il richiesto parere in merito all'EER 200136. Il Civico Ente - pur prendendo atto della valutazione positiva di ARPA in merito, resa con il precedente parere prot. prov.le 0021907/2022 del 30/06/2022, e richiamando il carattere "*consultivo e non vincolante*" del proprio parere - confermava il proprio parere contrario all'introduzione del EER 200136.

Detta nota veniva inviata anche all'istante.

Con nota prot. prov.le 0035362/2022 del 25/10/2022 veniva convocata la III riunione di conferenza dei servizi per l'08.11.2022. La riunione si svolgeva alla data stabilita ed erano presenti oltre alla proponente solo i rappresentanti della Provincia, ivi compreso il Dirigente del settore.

ARPA faceva pervenire parere, acquisito al prot. prov.le 0036948/2022 del 08/11/2022. Con detta nota l'Agenzia nel confermare, fra l'altro, il precedente parere al netto dell'ultimo capoverso, a proposito del quale, prendeva atto sia *i)* della puntualizzazione in merito alla nota del Gestore prot. n. 51/2022/ad del 02/03/2022, dando atto che, in merito alla modifica del layout, nessun Ente invitato ha formulato opposizioni, sia *ii)* della precisazione del Gestore in merito all'avvenuta trasmissione all'A.C. e all'ARPA Puglia, con nota prot. n. 115/2022/ad del 01/08/2022, della rev.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Si riporta di seguito lo stralcio del verbale:

“ ... Si acquisiscono agli atti i seguenti pareri:

- parere di **ARPA**, acquisito al prot. prov.le 0036948/2022 del 08/11/2022, con la quale l'Agenzia conferma i contenuti del precedente parere e prende atto di alcune precisazioni inserite nel verbale dell'ultima conferenza dei servizi;
- parere **VV.FF.** prot. prov.le 0036943/2022 del 08/11/2022, che conferma quanto già comunicato con precedente nota;
- parere del **Comune di Taranto**, prot. prov.le 0035295/2022 del 24/10/2022, che conferma la propria valutazione negativa in merito all'introduzione del CER 200136.

Tutti i pareri sono stati inviati alla parte.

Dopo ampia discussione, si prende atto della rinuncia del gestore all'introduzione del CER 190501 e si rileva, come specificato nel precedente verbale, che dal tenore di quanto scritto dal CTP, la prescrizione di cui al punto 139 dell'Allegato tecnico alla DD n. 598/2021 si riferisce a quei CER urbani che contengono sostanze organiche e non ad i CER, come quello di cui si chiede l'introduzione (200136), che non contengono sostanze organiche, e che appartiene ai c.d. RAEE.

Per quanto tutto quanto sopra esposto ed acquisiti per silentium i pareri favorevoli dell'ASL competente e della Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e bonifica - invitati alla presente conferenza ma assenti - visti i pareri agli atti del procedimento, preso atto della valutazione tecnica positiva resa dall'ARPA, rilevato che risultano valutazioni favorevoli dei suddetti SCMA (soggetti competenti in materia ambientale), sia per formato silenzio-assenso che per espresso parere (ARPA), sulla scorta del carattere prevalente delle posizioni rappresentate dai suddetti SCMA, la Provincia esprime parere favorevole relativo alla proposta progettuale in oggetto”.

L'ARPA nel predetto parere richiamava, tra l'altro, la proposta del Gestore di procedere “... all'esclusione di emissioni di sostanze odorigene moleste mediante periodiche campagne di monitoraggio, all'installazione di specifici sistemi di abbattimento delle stesse e al controllo dell'eventuale presenza nei rifiuti in ingresso codice EER 191212 di materiale organico/inorganico che produce odori molesti in modo tale che sia al di sotto della soglia del 10%, al fine di scongiurare qualsiasi potenziale emissione maleodorante...”.

Con nota prot.prov.le 0037169/2022 del 09/11/2022 veniva inviato il verbale di conferenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14-quater e seguenti della L. 241/1990, rispetto al quale - alla data del 22.11.2022 - non sono pervenute osservazioni in merito da parte degli Enti componenti la conferenza dei servizi.

Specificato che il regolamento del Comitato Tecnico Provinciale, approvato con DCP n. 21 del 15.07.2022, prevede che il CTP possa esprimersi anche sulle istanze di modifica AIA.

Considerato che i termini per la conclusione del procedimento, sono decorsi e che al momento il Comitato tecnico provinciale non si è ancora costituito.

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 smi.

Per tutto quanto sopra riportato e considerato, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.”



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Letta** e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di non doversene discostare;
- **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi ed in particolare l'art. 14-ter co. 7 della stessa secondo cui: *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;*
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 smi;
- **Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
- **Viste** le LL.RR. n.7/99, 17/00 e ll.mm.ii.;
- **Visto** il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia;
- **Viste** le LL.RR. n. 24/83, 31/95;
- **Vista** la L.R. n. 6/99, la Deliberazione di G.R. del 26.09.2003, n. 1441, ed il R.R. 7/2008;
- **Vista** la DGR n. 36 del 12.01.2018 *"Decreto 6 marzo 2017 n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3"*;
- **Vista** la DGR n. 648 del 05.04.2011 *"Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"*.
- **Vista** la DGR n. 672 del 17.05.2016 *"Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale ai sensi del Titolo III-bis del D.lgs. n.152/06 e art.10 ai sensi del Titolo I del D.lgs.152/06 e smi- Parziale rettifica della DGR n.648 del 05 aprile 2011"*.
- **Vista** la L.R. n. 3 del 12 febbraio 2014 *"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) – Elenco tecnici competenti in acustica ambientale"*;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
- **Vista** la Disposizione Presidenziale della Provincia di Taranto n. 4 del 019.03.2022 di conferimento dell'incarico della dirigenza del Settore Pianificazione ed Ambiente all'ing. Aniello Polignano;
- **Vista** la documentazione agli atti richiamata nella relazione che precede, compresi i pareri acquisiti nel corso del procedimento;
- **Visti** gli esiti del verbale della Conferenza di Servizi del 08.11.2022, rispetto ai quali non sono pervenute osservazioni;
- **Specificato** che il regolamento del Comitato Tecnico Provinciale, approvato con DCP n. 21 del 15.07.2022, prevede che il CTP possa esprimersi anche sulle istanze di modifica AIA;
- **Considerato** che i termini per la conclusione del procedimento, sono decorsi e che al momento il Comitato tecnico provinciale non si è ancora costituito.
  
- **Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla conclusione del procedimento

**Atteso** che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

## DETERMINA

- 1) **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **di ritenere non sostanziali** le modifiche proposte nell' «*Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi*» denominato “RV (recupero e valorizzazione)” (codice IPPC 5.3.b.2-5.3.b.4) ubicato nel Comune di Taranto alla via Ariosto, 2», dalla società IRIGOM Srl, con sede Legale e Amministrativa in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700, C.F. e P.IVA:01808530743;
- 3) di dare atto che le modifiche autorizzate sono le seguenti:
  - aggiornamento della “*Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti intermedi – rifiuti*”, Allegato 8-AIA, Rev. 06 del 15/04/2022, dove sono state traslate alcune aree di deposito e sono stati aggiornati i codici dell'EER stoccabili nelle diverse aree di deposito (allegata alla presente);
  - introduzione dei seguenti codici dell'EER non pericolosi fra quelli che possono essere gestiti in impianto: 191210; 200136;
- 4) di specificare che il presente provvedimento non può produrre effetto alcuno con riferimento ad eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto che non siano stati considerati né dal proponente, né da alcuno degli Enti coinvolti nel procedimento;
- 5) di stabilire che la Società dovrà rispettare tutte le prescrizioni/condizioni di cui alla DD 598/2021 ed al Documento tecnico ivi allegato, unitamente a quanto emerso nel corso del presente procedimento e riportato nella documentazione in atti e nei pareri ARPA;
- 6) di precisare che ogni eventuale incremento della capacità di lavorazione o modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II e IV del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 29-nonies del medesimo decreto;
- 7) di precisare che le future modifiche al PMC, anche significative, possano essere concordate con un carteggio tra Arpa e il Gestore, dandone opportuna conoscenza all'Autorità competente, senza l'avvio di alcun procedimento di riesame/aggiornamento del titolo autorizzativo, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Puglia n.672/2016;
- 8) di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la Società dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti ove applicabili;
- 9) di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
- 10) di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sul dimensionamento delle opere a farsi e sulle modalità costruttive delle stesse;

- 11) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
- 12) di stabilire che qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali, l'Autorità competente procederà all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 152/06 smi;
- 13) di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. e delle misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29-decies co. 9 del citato D.Lgs. n.152/2006 smi;
- 14) di precisare che il presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non ricompresi volontariamente da quest'ultimo nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi. Inoltre, resta condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- 15) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
- 16) di notificare il presente provvedimento alla società Irigom Srl con sede Legale e Amministrativa in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700, C.F. e P.IVA:01808530743;
- 17) di trasmettere copia del presente atto a cura della Provincia di Taranto a:
  - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
  - Regione Puglia – Servizio Rifiuti;
  - Comune di Taranto;
  - ASL – Taranto;
  - Comando VV.FF. di Taranto.
- 18) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 smi, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
- 19) di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- 20) di dare atto, ai fini della pubblica conoscenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
- 21) di dare atto, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 22) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
- 23) di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- 24) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (ex D.Lgs.196/03) in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Taranto, 23/11/2022


Il Dirigente  
POLIGNANO ANIELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

- L1** Linea 1 – Trattamento RAEE
- L2** Linea 2 – Selezione rifiuti differenziati e Produzione Combustibile Solido Secondario (CSS) e Combustibile Solido Secondario Combustibile (CSS-C)
- L3-A** Linea 3-A – Lavaggio del polietilene
- L3-B** Linea 3-B – Rigenerazione delle materie plastiche

- 1** Contenitore-distributore rimovibile di gasolio per autotrazione
- 2** Gruppo elettrogeno di emergenza
- 3** Pesa a ponte
- 4** Gruppo idrico antincendio
- 5** Lavaggio mezzi e attrezzature
- 6** Impianto di trattamento acque meteoriche
- 7** Uffici e servizi (piano terra)
- 8** Cabina elettrica
- 9** Servizi igienici, spogliatoi e docce (piano primo)
- 10** Area a parcheggio
- 11** Impianto di trattamento aria
- 12** Impianto di trattamento acque di processo
- 13** Locale tecnico
- 14** Serbatoio di accumulo delle acque meteoriche da riutilizzare
- 15** Serbatoio per stazione di sollevamento acqua potabile
- 16** Area di emergenza
- 17** Serbatoio di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia trattate da riutilizzare

Area	Descrizione	Quantità	Tipologia	Icona
T1	AREA DI DEPOSITO MATERIALE SFUSO E/O IMBALLATO (3.970 tonnellate) Carta e cartone (EoW) / Carta e cartone (Cod. EER 191201) Plastica (Cod. EER 150102 / 191204) - Plasmix (Cod. EER 191212) CSS-C (EoW) / CSS (Cod. EER 191210)	R13	Messa in riserva	[Icona]
T2a	AREA DI DEPOSITO MATERIALE SFUSO E/O IMBALLATO (3.120 tonnellate totali - T2a 1.040 tonnellate e T2b 2.080 tonnellate) Plastica e gomma (EoW) / Plastica e gomma (Cod. EER 150102 / 160103 / 191204) Plasmix (Cod. EER 191212) - CSS-C (EoW) / CSS (Cod. EER 191210) Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE (Cod. EER 160214 / 160216 / 200136)	R13	Messa in riserva	[Icona]
T2b	Metalli (EoW) / Metalli lavorati (Cod. EER 191202 / 191203)	R13	Messa in riserva	[Icona]
T3	AREA DI DEPOSITO MATERIALE SFUSO E/O IMBALLATO (980 tonnellate) Vetro (Cod. EER 150107 / 191205) Lattine (Cod. EER 150104 / 150106) Legno (Cod. EER 150103) Plastica (Cod. EER 191204) Metalli (Cod. EER 191202 / 191203) Scarti di lavorazione (Cod. EER 191212) Altri rifiuti (Rif. Bianco codici EER)	R13	Messa in riserva	[Icona]
A	AREA DI DEPOSITO MATERIALE IN ATTREZZATURE SCARRABILI E/O ALTRI IDONEI CONTENITORI (1.200 tonnellate) Metalli (Cod. EER 191202 / 191203) Vetro (Cod. EER 150107 / 191205) Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE (Cod. EER 160214 / 160216 / 200136) Scarti di lavorazione (Cod. EER 191212) Altri rifiuti (Rif. Bianco codici EER)	R13	Messa in riserva	[Icona]
B1	AREA DI DEPOSITO MATERIALE SFUSO (35 tonnellate) Plastica (Cod. EER 020104 / 150102 / 150106 / 170203 / 191204) Multimateriale (Cod. EER 150106 / 150104) - Scarti di lavorazione (Cod. EER 191212)	R13	Messa in riserva	[Icona]
B2	AREA DI DEPOSITO MATERIALE SFUSO (35 tonnellate) Carta (Cod. EER 150101 / 150105 / 150106 / 150203 / 191201) Plastica (Cod. EER 020104 / 150102 / 150106 / 170203 / 191204) Metalli (Cod. EER 191202 / 191203) - Scarti di lavorazione (Cod. EER 191212)	R13	Messa in riserva	[Icona]
B3	AREA DI DEPOSITO MATERIALE SFUSO E/O IMBALLATO (25 tonnellate) Altri rifiuti (Rif. Bianco codici EER)	R13	Messa in riserva	[Icona]
B4	AREA DI DEPOSITO MATERIALE SFUSO E/O IMBALLATO (40 tonnellate) Cartone (Cod. EER 191201 / 150101 / 150102 / 150106) Plastica (Cod. EER 020104 / 150102 / 150106 / 170203 / 191204) Scarti di lavorazione (Cod. EER 191212)	R13	Messa in riserva	[Icona]
B5	AREA DI DEPOSITO MATERIALE SFUSO (50 tonnellate) Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE (Cod. EER 160214 / 160216 / 200136)	R13	Messa in riserva	[Icona]
C	AREA DI DEPOSITO MATERIALE SFUSO E/O IMBALLATO (65 tonnellate) Metalli (EoW) / Metalli (Cod. EER 191202 / 191203) Plastiche (Cod. EER 191204) - Scarti di lavorazione (Cod. EER 191212) CSS (Cod. EER 191210)	R13	Messa in riserva	[Icona]
D	SETTORE DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN INGRESSO (80 tonnellate)	—	—	[Icona]
E	AREA DI DEPOSITO MATERIALE IMBALLATO (15 tonnellate) Scarti di lavorazione (Cod. EER 191212) CSS-C (EoW) / CSS (Cod. EER 191210)	R13	Messa in riserva	[Icona]
F	AREA DI DEPOSITO MATERIALE IMBALLATO (20 tonnellate) Carta e cartone (EoW) / Carta e cartone (Cod. EER 191201) Plastica (Cod. EER 150102 / 191204) CSS-C (EoW) / CSS (Cod. EER 191210)	R13	Messa in riserva	[Icona]
G	AREA DI MESSA IN SICUREZZA DEI RAEE (15 tonnellate)	—	—	[Icona]
H	AREA DI SMONTAGGIO DEI RAEE (15 tonnellate)	—	—	[Icona]
DP	AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO (produttore iniziale / nuovo produttore) (200 tonnellate)	Deposito temporaneo	—	[Icona]
R	RIFIUTI	—	—	[Icona]
P	PRODOTTI/END OF WASTE	—	—	[Icona]



OPERAZIONI DI RECUPERO, STOCCAGGIO ISTANTANEO E TRATTAMENTO DELL'INSTALLAZIONE (Codice IPPC 5.3.b.2 - 5.3.b.4)					
Operazione di recupero (All. C P.le IV D.Lgs. 152/2006)	Descrizione operazione	Tipologia Rifiuto	Stoccaggio istantaneo massimo [tonn.]	Trattamento giornaliero massimo [tonn./giorno]	Trattamento annuo massimo [tonn./anno]
R13	Messa in riserva di rifiuti (stoccaggio)	Non Pericoloso	9.665	—	—
R12	Selezione e cernita, eventuale riduzione volumetrica (ritirazione e/o pressatura) di rifiuti per l'ottenimento di materiali selezionati e/o CSS	Non Pericoloso	—	—	—
R3	Recupero di rifiuti di carta e plastica per l'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste) Recupero di rifiuti per l'ottenimento di CSS-C (End of Waste)	Non Pericoloso	—	1.000	150.000
R4	Recupero di rifiuti di metalli per l'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste)	Non Pericoloso	—	—	—

**Autorità competente VIA / PAUR:**  

 PROVINCIA DI TARANTO  
 5° Settore - Pianificazione e Ambiente  
 Via Ariosto, 4  
 74123 Taranto (TA)

**Proprietario / Gestore:** IRIGOM S.r.l.  
 Sede legale e amministrativa:  
 S.S. Appia km 68+700 - 74016 Massafra (TA)  
 Telefono: +39 099 880 51 30 - Fax: +39 099 661 40 13  
 C.F. / P.IVA: 01808530743  
 Web: www.irigom.it - E-mail: irigom@irigom.it - PEC: irigom@pec.irigom.it

**Nuova installazione:**  
 RV (RECUPERO E VALORIZZAZIONE) - IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (Codice IPPC 5.3.b.2 - 5.3.b.4)  
 Sede impianto: Via Ariosto, 1/A, 1/B, 1/C - 74123 Taranto

**Oggetto:**  
 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) (ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006)  
 Provincia di Taranto - 5° Settore Pianificazione e Ambiente  
 Determinazione del Dirigente n.598 del 17/05/2021

**Allegato:** Elaborato:  
 Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti intermedi - rifiuti

**8-AIA**  
 Scala: 1:500

06	15/04/2022	Comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-novies, c. 1, del D.Lgs. 152/2006
05	01/03/2022	Comunicazione ai sensi dell'art. 29-novies, c. 3, del D.Lgs. 152/2006
04	07/06/2021	Riscontro Parere ARPA Puglia (DAP Taranto) Prot. n.0034932 del 12/05/2021
03	20/04/2021	Recepimento delle integrazioni e prescrizioni intervenute durante il procedimento
02	02/12/2020	Riscontro CdS del 25/11/2020 / nota ARPA prot. n.0082262 del 25/11/2020
01	02/10/2020	Riscontro nota provinciale prot. n.0024687/2020 del 03/09/2020
00	17/02/2020	Istanza di VIA ai sensi dell'art. 27-bis, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 - PAUR

**Rev.:** **Data:** **Causale:**

**Consulenza ambientale:**  
  
 Via Mottola km 2,200  
 Irov - Via V. Corsicelli  
 74015 Martina Franca (TA)  
 C.F. / P.IVA: 02188170738  
 Telefono: +39 080 485 66 22  
 Fax: +39 080 485 38 14  
 Web: www.consea.eu  
 E-mail: consea@consea.eu  
 PEC: consea@pec.consea.eu

**Il tecnico:**  
 Dott. Ing. Domenico SPECIALE

documenta informatica firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Questo documento non può essere copiato, riprodotto e/o divulgato, anche in parte, senza le previste autorizzazioni ai sensi di legge.

Legenda



## PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

### DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 387 DEL 24/03/2023

**OGGETTO:** SOCIETA' IRIGOM A R.L - IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATO "RV (RECUPERO E VALORIZZAZIONE)" (CODICE IPPC 5.3.B.2-5.3.B.4.). UBICATO NEL COMUNE DI TARANTO ALLA VIA ARIOSTO, 2 – MODIFICA DELLA D.D. 598 DEL 17.05.2021 IN ESITO AD ISPEZIONE ARPA.

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Società IRIGOM a r.l. –Industria Riciclaggio Gomma- con sede Legale e Amministrativa in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700, C.F. e P.IVA:01808530743, con Determinazione Dirigenziale n. 598 del 17.05.2021 otteneva il (PAUR), comprendente la VIA e l'AIA, per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, ubicato nel Comune di Taranto alla Via Ariosto, 2 nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione "Piccole e Medie imprese strada per Statte" del Consorzio ASI di Taranto.

Con nota prot. prov.le 40908 del 06.12.2022 questo Settore chiedeva ad ARPA di effettuare ispezione straordinaria in merito all'impianto di che trattasi.

Con nota prot. 0005171 del 25.01.2023, acquisita al prot. prov.le 0002974/2023 del 26/01/2023, ARPA trasmetteva gli esiti di detta ispezione, rilevando, fra l'altro, quanto segue:

*<< ... Con riferimento al punto di emissione E1 il GI ha constatato, in sede di sopralluogo, che esso così come previsto dalla prescrizione n. 58 del Documento Tecnico annesso alla D.D. Prov. TA n. 598/2021 risulta coperto, allo sbocco in atmosfera, da un cappello. Si ritiene che il cappello di copertura del punto di emissione E1 non consenta l'ottimale diffusione e dispersione in atmosfera delle emissioni convogliate dal punto emissivo di stabilimento E1, in quanto viene ostacolata la componente verticale del moto e che pertanto la prescrizione n. 58 debba essere cassata.*

*Si sottopone alla valutazione dell'A.C. quanto riportato proponendo l'eliminazione della prescrizione dal Documento Tecnico e la rimozione del cappello.*

*Con riferimento alla prescrizione n. 62 del Documento tecnico AIA la quale prescrive che "...omissis...entro e non oltre sei mesi dalla prima campagna di monitoraggio il Gestore dovrà procedere alla seconda campagna di misura delle emissioni diffuse ante-operam (invernale o*

U

Provincia di Taranto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0011432/2023 del 24/03/2023

Firmatario: ANIELLO POLIGNANO

*estiva). Gli esiti di tali verifiche andranno trasmesse all'Autorità Competente (Provincia di Taranto), e all'Autorità di Controllo (Arpa Puglia – DAP Taranto)”, al fine di evitare trasmissioni tardive degli esiti dei monitoraggi [...] si ritiene necessario inserire nella prescrizione anche la tempistica di trasmissione degli esiti e si propone all'AC di prescrivere un termine di 45 giorni, dalla data di fine campionamento, per la trasmissione da parte del Gestore delle risultanze analitiche relative alle campagne di monitoraggio delle emissioni diffuse (attualmente per la fase post-operam)...>>*

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 smi.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

*“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.”*

Il Funzionario Tecnico  
Ing. Emiliano Morrone

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

- **Letta** e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di non doversene discostare;
- **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 smi;
- **Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
- **Viste** le LL.RR. n.7/99, 17/00 e ll.mm.ii.;
- **Vista** la Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012 *“Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali per le aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale”*
- **Visto** il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, aggiornamento ed adeguamento approvato giusta Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23.04.2015;
- **Vista** la D.G.R. n.1023 del 19 maggio 2015 *“Piano di gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del testo coordinatore”*;
- **Viste** le LL.RR. n. 24/83, 31/95;
- **Vista** la L.R. n. 6/99, la Deliberazione di G.R. del 26.09.2003, n. 1441, ed il R.R. 7/2008;
- **Vista** la D.G.R. n. 180 del 19.02.2014 avente per oggetto: *“Catasto delle Emissioni Territoriali (CET). Operatività del sistema informativo”*;
- **Vista** la DGR n. 1388 del 19 settembre 2006 *“Decreto legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”*;
- **Visto** il DM 24.04.2008 *“Decreto Interministeriale Tariffe”*;

- **Visto** il DM n. 58 del 06.03.2017 "*Procedimenti di AIA – Regolamento sulle modalità applicative delle tariffe per le istruttorie e i controlli e compensi per la Commissione per lo svolgimento dell'istruttoria – articolo 29-octies, Dlgs 152/2006*";
- **Vista** la DGR n. 1113 del 19.05.2011 "*Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006*";
- **Vista** la DGR n. 36 del 12.01.2018 "*Decreto 6 marzo 2017 n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3*";
- **Vista** la L.R. n. 3 del 12 febbraio 2014 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) – Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*";
- **Vista** la D.G.R. 11 aprile 2017 n. 553 "*L.R. n. 3/2014 - Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale Indirizzi applicativi*";
- **Visto** il DM Ambiente 29.01.2007, che ha approvato "*Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti*";
- **Viste** le BATc applicabili alla proposta progettuale;
- **Vista** la L.R. n. 23 del 16.04.2015 "*Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17*";
- **Vista** la L.R. n. 30 del 03.10.1986 "*D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione*";
- **Visto** lo Statuto provinciale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
- **Vista** la Disposizione Presidenziale della Provincia di Taranto n. 4 del 09.03.2022 di conferimento dell'incarico della dirigenza del Settore Pianificazione ed Ambiente all'Ing. Aniello Polignano;
- **Vista** la documentazione agli atti richiamata nella relazione che precede;

**Atteso** che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

#### **DETERMINA**

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) in conformità a quanto rilevato da ARPA nel Rapporto di ispezione di:
  - cassare la prescrizione n. 58 del "Documento tecnico" allegato alla D.D. 598/2021 e di stabilire che la società debba rimuovere il cappellotto;
  - modificare la prescrizione n. 62 del "Documento tecnico", allegato alla D.D. 598/2021, come segue:
 

*"62. Entro e non oltre 2 (due) mesi dall'emissione del provvedimento di AIA il Gestore dovrà procedere alle misurazioni della prima campagna di monitoraggio*



*delle emissioni diffuse ante-operam (invernale o estiva) nella posizione di misura (D0) concordata con l'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto); entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla prima campagna di monitoraggio il Gestore dovrà procedere alla seconda campagna di misura delle emissioni diffuse ante-operam (invernale o estiva). Gli esiti di tali verifiche andranno trasmesse all'Autorità Competente (Provincia di Taranto) e all'Autorità di Controllo (ARPA Puglia – DAP Taranto). Il Gestore dovrà trasmettere le risultanze analitiche relative alle campagne di monitoraggio delle emissioni diffuse entro 45 giorni dalla data di fine campionamento”;*

- stabilire che tale tempistica di 45 giorni per la trasmissione delle risultanze analitiche vale anche per la prescrizione n. 64 del Documento tecnico allegato alla D.D. 598/2021;

- 3) di fare salve tutte le altre prescrizioni/condizioni riportate nella D.D. 598/2021;
- 4) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
- 5) di notificare il presente provvedimento alla società Irigom Srl con sede Legale e Amministrativa in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700, C.F. e P.IVA:01808530743;
- 6) di trasmettere copia del presente atto a cura della Provincia di Taranto a:
  - Regione Puglia – Sezione Vigilanza Ambientale;
  - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
  - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce;
  - Comando Provinciale G.di F. di Taranto;
  - Regione Carabinieri Forestale Puglia;
  - ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
  - Regione Puglia – Servizio Ecologia;
  - Regione Puglia – Servizio Rifiuti;
  - Comune di Taranto;
  - ASL – Taranto.
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 s.m.i., non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
- 8) di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- 9) di dare atto, ai fini della pubblica conoscenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
- 10) di dare atto, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 11) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;

- 12) di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- 13) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (ex D.Lgs.196/03) in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Taranto, 24/03/2023

Il Dirigente  
POLIGNANO ANIELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.